

**Cari lettrici e lettori,
SIAMO GIUNTI AL N. 221
DI PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSE
GIUNTO ALL'**

UNDICESIMO ANNO DI VITA

**PURTROPPO, NONOSTANTE L'IMPEGNO
PROFUSO NON TROVIAMO RISCONTRO
AL NOSTRO SFORZO!**

NON VI CHIEDIAMO LA LUNA!

Ricordatevi di sostenerci!

**Non potremo durare a lungo
senza un vostro piccolo
contributo!**

Modalità a pag. 4 e 5

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Anno X – n. 221

Care lettrici e cari lettori,

.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l'ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale eviene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istiss.it .

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

E' IMPAGINATO, REDATTO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

***Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre**

NB

L'illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti:
l.colombini@istiss.it

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ("buone pratiche") in base alla valutazione del Comitato scientifico

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017

Abbonamento ordinario Italia € 40,00

Abbonamento ordinario Europa € 55,00

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00

Numero arretrato (maggiorazione 25%)

Sconto per Librerie 10%

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005 intestato a:

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA

Oppure

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l'indirizzo completo per l'invio delle copie. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l'abbonamento durante l'anno di inviano i numeri arretrati.

L'abbonamento non si rinnova automaticamente.

INDICE N. 221

PANORAMA STATALE

BILANCIO

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (BUR n. 297 del 21.12.16)

DIFESA DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2016 - Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati. (GU n. 297 del 21.12.16)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 299 del 23.12.16)

MINORI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.(GU n. 298 del 22.12.16)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 novembre 2016 - Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime. (GU n. 295 del 19.12.16)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 45/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.(GU n. 296 del 20.12.16)

Approvazione della delibera n. 49/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.(GU n. 292 del 15.12.16)

Approvazione della delibera n. 4/16 del 21 settembre 2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.(GU n. 301 del 27.12.16)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2016 . - Liquidazione coatta amministrativa della «Giglio società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 293 del 16.12.16)

.DECRETO 16 novembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Edelweiss società cooperativa sociale», in Lizzano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 294 del 17.12.16)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2016 - Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali.(GU n. 301 del 27.12.16)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2016 - Scioglimento della «Coopevolution società cooperativa sociale», in Asti e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 301 del 27.12.16)

DECRETO 30 novembre 2016 . - Scioglimento della «Santa Luisa cooperativa sociale a r.l.onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 301 del 27.12.16)

DECRETO 30 novembre 2016 - Scioglimento della «Il Quadrifoglio società cooperativa sociale a r.l.», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 301 del 27.12.16)

DECRETO 30 novembre 2016 -Scioglimento della «Marea società cooperativa sociale», in Roma nomina del commissario liquidatore. /GU n, 302 del 28.12.16)

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2016 .
Sospensione del sig. Francesco Riggio dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana.(GU n. 301 del 27.12.16)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2016 .
Sospensione del sig. Francesco Cascio dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana. .(GU n. 301 del 27.12.16)

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° dicembre 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani», in Roma, per la disciplinadi «malattie infettive. (GU n.. 296 del 20.12.16)

DECRETO 1° dicembre 2016 .Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II», in Bari, per la disciplina di «oncologia».(GU n.. 296 del 20.12.16)

DECRETO 1° dicembre 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT, in Palermo, nella disciplina di «cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo».(GU n.. 296 del 20.12.16)

DECRETO 1° dicembre 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis», in Castellana Grotte, per la disciplina di «gastroenterologia».(GU n.. 296 del 20.12.16)

MINISTERO DELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2016 Modifica dei decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata – spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014. .(GU n. 301 del 27.12.16)

TUTELA DEI DIRITTI

LEGGE 11 dicembre 2016 , n. 236.

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. /GU n. 299 del 23.12.16)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MARCHE

L.R. 15.12.16, n. 30 - Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia.

DGR 5.12.16, n. 1521 -L.R. 22/2010 - Avviso pubblico relativo alla costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione. (BUR n. 138 del 22.12.16)

PUGLIA

DGR 22,11,16, n. 1743 - Piano degli obiettivi strategici 2016-2018. /BYR n. 146 del 19.12.16)

BILANCIO

ABRUZZO

L.R. 23.12.16, n. 41 - Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica. (BUR n. 161 del 23.11.16)

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 23.12..16, n. 25 - Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017. (BUR n. 383 del 23.12.16)

L.R. 23.12.16, n.26- Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 legge di stabilità regionale 2017). (BUR n.384 del 23.12.16)

L.R. 23.12.16, n.27 - Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019. (BUR n. 385 del 23.12.16)

LAZIO

DGR 7.12.16, n. 753 - Adozione del bilancio consolidato della Regione Lazio, esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 68, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. (BUR n. 101 del 20.12.16)

EDILIZIA

ABRUZZO

DGR 5.11.16, n. 702 - Ripartizione disponibilità per l'anno 2016 relativa al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 (G.U.R.I. n. 172 del 25/07/2016).

PUGLIA

DGR 22.11.16, n. 1731 - Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L 31/08/2013, n. 102- art. 6, comma 5 – convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 - Criteri e ripartizione risorse relative alle annualità 2015 e 2016. (BUR n. 145 del 16.12.16)

DGR 30.11.16, n. 1863 - Definizione dei criteri applicativi dell'art.20 comma 3 punto b) della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica della D.G.R. n.990 del 15 maggio 2015. (BUR n. 147 del 22.12.16)

ENTI LOCALI

LAZIO

DGR 7.12.16, n. 750 - Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'ANCI Lazio per l'attuazione di attività finalizzate alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure e dei servizi per gli Enti Locali. (BUR n. 101 del 20.12.16)

SARDEGNA

DPGR 13.12.16, n. 79 - Consiglio delle autonomie locali – costituzione. Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

FAMIGLIA

LOMBARDIA

DGR 12.12.16 - n. X/5968 Ulteriori determinazioni in ordine alla misura bonus famiglia del reddito di autonomia

GIOVANI

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1380 - Intesa 21 Luglio 2016, rep. 96/CU, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali sulla ripartizione per l'anno 2016 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".(BUR n. 48 del 16.12.16)

PIEMONTE

DGR 21.11.16, n. 38-4244 - L.R. 13 febbraio 1995 n.16 e L.R. 26 Aprile 2000 n.44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 21 luglio 2016 e s.m.i. Approvazione della proposta progettuale di cui all'art. 2, comma 7 dell'Intesa. (BUR n. 50 del 15.12.16)

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

LAZIO

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14692 - D.G.R. del 30 dicembre 2014, n. 945: "Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio." Progetto "Curare con cura" DGR 817 del 25 novembre 2014. (BUR n. 101 del 20.12.16)

MINORI

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1386 - Presa d'atto dell'avvenuta stipula della Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l'Istituto per i Minorenni di Potenza per l'utilizzo da parte dell'ASP, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.C.M. 1° aprile 2008.

NON AUTOSUFFICIENTI

PIEMONTE

DD 10.10.16, n. 663 - A.S.L. TO2 - Residenza Sanitaria Assistenziale "Maria Bricca" sita in Via Maria Bricca n. 9, Torino. Decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e provvedimenti antecedenti. (BUR n. 50 del 15.12.16)

OPERATORI SOCIO SANITARI

BASILICATA

DGR 18.11.16, n. 1311 -. D.G.R. n. 1625/2011 e s.m.i., "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata". D.G.R. n. 167/2011 e s.m.i., "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata". Approvazione Unità di competenza, profilo professionale e scheda di qualificazione per "Operatore socio-sanitario". (BUR n. 48 del 16.12.16)

PARI OPPORTUNITÀ

PIEMONTE

DD 11.10.16, n. 669 - DD 478 del 18/07/2016. Servizio e relativo capitolato d'appalto per la realizzazione del progetto promosso dalla CDP e dalla CRPO del Piemonte: "Piu' donne nei CDA e nelle posizioni apicali". Costituzione della commissione di valutazione delle offerte. (BUR n. 50 del 15.12.16)

PERSONE CON DISABILITÀ

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1375 - Programmazione Regionale Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014- 2020. Presa d'atto delle guide operative "Prevenire e contrastare le discriminazioni", "Parità di genere" e "Disabilità" e del soddisfacimento delle condizionalità generali ex ante G1 "Antidiscriminazione", G2 "Parità di Genere" e G3 "Disabilità". (BUR n. 48 del 16.12.16)

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE n. 3460 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare un confronto almeno annuale tra il Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive e le Associazioni, Enti ed Organizzazioni competenti allo scopo di supportare la rete regionale per le Disabilità Uditive, monitorare i procedimenti e migliorare i servizi offerti alle persone affette da tali problematiche, tutelando inoltre i diritti delle stesse e favorendone l'inclusione sociale. (BUR n. 385 del 23.12.16)

PIEMONTE

DD. 26.7.16, n. 505 - Liquidazione a favore del Comune di Ghemme dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie relativi agli anni 2013 e 2014 (impegni 2016/2107 e 2016/2108 su capitolo n. 153722).".(BUR n. 48 del 16.12.16)

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 7 dicembre 2016, n. U00387 - Integrazioni ai DCA 30 agosto 2016, n. U00252 concernente "Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e DCA 7 ottobre 2016, n. U00309 concernente "Integrazioni al DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente "Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016". (BUR n.101 del 20.12.16)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

PUGLIA

DGR 30.11.16, n. 1871 -POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linee di Azione 9.1-9.4. Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l'inclusione sociale attiva. Variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (BUR n. 147 del 2.12.16)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14717 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SATURNIA CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13049661005, con sede in Roma, via delle Rondini, 43 c.a.p. 00169 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14718 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LAVORO E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 00027200604, con sede in Ceprano (Fr), via Campidoglio, 142 c.a.p. 03024 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14719 -LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Società Cooperativa Sociale 21.04" codice fiscale 02852540604, con sede in Paliano (Fr), via di Porta Sabauda n. 48/A c.a.p. 03018 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14720 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "IL CAPPELLAIO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 03928380611, con sede in Mondragone (Ce), via Michelangelo Buonarroti, 3 c.a.p. 81034 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. (BUR n. 102 del 22.12.16)
c.a.p. 81034.

PIEMONTE

DD 7.10.16, n. 660 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Comune di Serravalle Sesia con sede in Serravalle Sesia, C.so Matteotti 184, accreditato alla 4^a classe, sez. A dell'albo anzidetto, codice helios NZ00612".(BUR n. 48 del 16.12.16)

DD 11.10.16, n. 670 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accredimento alla IV classe dell'albo, sez. A), dell'Associazione IL CAMMINO con sede in Torino, via Natale Palli 31, codice helios NZ07351".(BUR n. 48 del 16.12.16)

DD 14.10.16, n. 687 -Nomina del Nucleo di valutazione delle offerte presentate in attuazione della procedura di affidamento, approvata con DD n. 662/A1509A del 7.10.2016, per la realizzazione di nove corsi di formazione per Operatori Locali di Progetto del servizio Civile Nazionale (L. 64/01)".(BUR n. 48 del 16.12.16)

DD. 14.10.16, n. 688 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Parziale accoglimento della richiesta di adeguamento dell'accredimento presentata dall'Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12, accreditato alla 1^ classe, sez. A dell'albo anzidetto, codice helios NZ00346. .(BUR n. 48 del 16.12.16)

DD 14.10.16, n. 689 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente COMUNE DI NOVARA con sede in Novara Viale Manzoni 20, accreditato alla 3^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ00280".(BUR n. 48 del 16.12.16)

DD 14.10.16, n. 690 -D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO con sede in Ponti (AL), P.zza XX Settembre 2, accreditato alla 4^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ03168.

UMBRIA

DGR 5.12.16, n. 1412 - Art. 280 della L.R. n. 11/2015 “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”. Approvazione nuova convenzione tra Regione Umbria, CEU (Conferenza Episcopale Umbra) e ANCI, determinazioni risorse 2016. (BUR n. 62 del 21.12.16)

PROGRAMMAZIONE

VENETO

DCR 7.12.16, n. 167 - Documento di economia e finanza regionale (defr) 2017-2019 di cui all'articolo 36, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011. (proposta di deliberazione amministrativa n. 26). (BUR n. 123 del 20.12.16)

SANITÀ

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1382 - Approvazione del Progetto del "Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi, cura, riabilitazione dei malati, orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative e ricerca della fibrosi cistica" istituito presso l'AOR San Carlo di Potenza.

DGR 30.11.16, n. 1383 -Prestazioni sanitarie extra-LEA anno 2016.

DGR 30.11.16, n. 1401 - Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni in data 16 ottobre 2014, riguardante il testo del Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-2016.

DGR 7.12.16, n. 1422 - L.R. n. 3/2016. "casa della salute". Presa d'atto progetto esecutivo e quadro economico dell'intervento. Impegno di spesa.

EMILIA-ROMAGNA

DGR 31.10.16, n. 1770 - Requisiti specifici per l'accreditamento della Rete locale di cure palliative. (BUR n. 371 del 14.12.16)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 21 novembre 2016, n. U00378 - Disposizioni in materia di presidi di dialisi. (BUR n. 101 del 20.12.16)

Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2016, n. U00391 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Anno 2016. (BUR n. 102 del 22.12.16)

DGR 14.12.16, n. 769 - DCA U00428/2013 - DCA U00247/2014 - Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 3 per la realizzazione di una Casa della Salute a Palidoro. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14659 - Istituzione del gruppo di lavoro per la redazione di Linee Guida regionali in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14693 - Fondo Sanitario Nazionale 2013 e 2014 - Approvazione e assegnazione del "Progetto di monitoraggio dimissioni e gestione dei dati relativi ai soggetti con MdS (DCA n.81/2015)". Liquidazione della somma di euro 222.822,69 a favore dell'Azienda Sanitaria Locale RM5, impegnata con n. 45906 sul capitolo di uscita H13170. Esercizio Finanziario 2014, con creditore "GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA" come da determinazione G11338 del 5/10/2016. Esercizio Finanziario 2016. (BUR n. 102 del 22.12.16)

LOMBARDIA

DPGR 19.12.16 - n. 562 - Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell' Atto integrativo all'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato 1° lotto funzionale del «Campus della salute», sito in viale Golgi n. 19, in Pavia. (BUR n. 51 del 22.12.16)

Disposizioni in ordine all'appropriatezza e modalità di erogazione di prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale e di ricovero (BUR n. 51 del 22.12.16)

DGR 5.12.16 - n. X/5954 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017. (BUR n. 50 del 16.12.16)

MARCHE

DGR 1.12.16, n. 1501 Art. 3, comma 1, lett. b) L.R. 21/16 – Approvazione della disciplina transitoria dei criteri ed delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed Accreditazioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n.2200/2000 e s.m.i. e DGR n. 1889/2001 es.m.i. BUR n. 136 del 15.12.16)

PIEMONTE

DD. 26.7.16, n. 504 - Attuazione DD.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999 e n. 43-3596 del 23.7.2001. Finanziamenti per la copertura delle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica. Saldo anno 2015. Ripartizione ed assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di Euro 4.934.821,75 (capitolo n. 152880/2016). (BUR n. 51 del 22.12.16)

DCR 6.12.16, n. 179-40516 - Accorpamento delle aziende sanitarie TO1 e TO2, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18. (BUR n. 51 del 22.12.16)

PUGLIA

DGR 22.11.16, n. 1740 - Accordo Stato – Regioni del 15/9/2016 – Accordo, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Piano nazionale delle cronicità” di cui all'articolo 5, comma 21 dell'intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Recepimento(BUR n. 145 del 16.12.16)

DGR 30.11.16, n. 1933 - D.M. n. 70/2015 e Legge di stabilità 2016 – Riordino ospedaliero e rete emergenza – urgenza. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 e n. 265/2016. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 28/10/2014. (BUR n. 145 del 16.12.16)

DGR 30.11.16, n. 1879 - Approvazione del programma di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015. - Modalità prescrittive prestazioni di odontoiatria – Modifica parziale del Regolamento Regionale n. 13/2007(BUR n. 146 del 19.12.16)

SARDEGNA

DASS 15.12.16 Rinnovo composizione Commissione Regionale per l'assistenza sanitaria all'estero. (BUR n. 58 del 22.12.16)

SICILIA

DASS 27 ottobre 2016. Aggiornamento del Piano dei centri di rilevazione di interesse regionale e modifiche ed integrazioni al relativo flusso di rilevazione.

DASS 2 novembre 2016. Approvazione del Piano di formazione percorso nascita Sicilia Programma formativo per gli operatori delle sale parto dei Punti nascita di 1° livello.

DASS 7 dicembre 2016. Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni).

UMBRIA

DAL 22.11.16, n. 129 - *Ordine del giorno* - Diritti delle donne e delle ragazze - Condanna della pratica della maternità surrogata - Impegno da parte dell'Assemblea legislativa e della G.R. a recepire le linee di indirizzo approvate dal Parlamento europeo in data 11 ottobre 2016.(BUR n. 62 del 21.12.16)

DGR5.12.16, n. 1407 - Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Determinazioni urgenti. (BUR n. 62 del 21.12.16)

DGR 5.12.16, n. 1411 - Nuove modalità di prescrizione, autorizzazione ed erogazione dei dispositivi erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone affette da diabete mellito. (BUR n. 62 del 21.12.16)

VENETO

DGR 25.11.16, n. 1860 - Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 . (BUR n. 121 del 16.12.16)

DGR 29.11.16, n. 1935 - Misure straordinarie per il recupero delle coperture vaccinali in età pediatrica nella regione del veneto ed approvazione delle procedure operative per la gestione delle vaccinazioni delle indicazioni per il recupero delle coperture e del report sull'attività vaccinale dell'anno 2015 e il monitoraggio della sospensione dell'obbligo vaccinale al 30.03 e al 30.09.2016. parziale modifica della d.g.r. n. 2867 del 30.11.2010 e integrazione del comitato tecnico in materia di sospensione dell'obbligo vaccinale. (BUR n. 121 del 16.12.16)

DGR 13.12.16, N. 2057 - Medicine di gruppo integrate. dgr n. 751/2015. servizi infermieristici ed amministrativi. costituzione del tavolo tecnico per l'individuazione delle tariffe orarie standard. (BUR n. 121 del 16.12.16)

TUTELA DEI DIRITTI

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1381 - DGR n. 1484/2015 - Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017 - Modifica.

DGR 30.11.16, n. 1385 - Legge n. 7/2006 - D.G.R. n. 637/2016 - Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile - Direttiva per le Aziende Sanitarie di Potenza - ASP e di Matera - ASM e per l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

LAZIO

Determinazione 20 dicembre 2016, n. G15398

Proroga al 31 Gennaio 2017 dell' Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a "Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere" ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591. (BUR n. 102 del 22.12.16)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 28 DICEMBRE 2016, arretrati compresi

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (BUR n. 297 del 21.12.16)

Note PRESENTAZIONE

Ritualmente, alla scadenza dell'anno, viene approvata la legge finanziaria, secondo una articolazione per commi disposti senza ordine e per settori, con i quali vengono delineate, fra l'altro, le politiche sanitarie e sociali, con connessa dotazione finanziaria.

Si riportano di seguito i commi relativi alle suddette politiche, individuati nel corso della lettura del provvedimento, ritenuti più importanti, rinviando per il resto alla lettura integrale.

I provvedimenti ritenuti di maggior rilievo sono stati sottolineati.

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). - 1.

L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera

a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui allea) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilita' della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma puo' essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti d'ufficio, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unita' di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalita' di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato, in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Il permesso di soggiorno per investitori e' rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2,

lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e' inserita la seguente: <f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, e' istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito e' coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE puo' essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo e' di quattordici giorni. La facolta' di estinzione anticipata dell'APE e' regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per

conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato

con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa.

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento e' altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.

175. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore e' riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito

della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianita'contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono daalmeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le qualie' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.

180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179 e'subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta acoloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione.

182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non e'compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche'con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28marzo 1996, n. 207.

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800euro annui.

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attivita'lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte de lpersonale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

6) all'individuazione dei criteri di priorit  di cui al comma 186;

7) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorit  in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza edue volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;

c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di et , contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del

presente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA cessando dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale da conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di

cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.

199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui

al comma 199 del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:

a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d);

b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

f) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

g) all'individuazione dei criteri di prioritarieta' di cui al comma 203;

h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di prioritarieta' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva al momento del pensionamento.

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' abrogato;

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;

2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018» sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;

b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018».

207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente: «3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 en. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».

214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione,precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria ol'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari,entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e puo' comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8,commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennita' stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013,n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013,n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-leggen. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo

42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.

216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.

217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno

2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.

219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, e' ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.

220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.

221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, e' estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.

225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;

b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui

all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni

previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:

a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per imedesiimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita' speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza

della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.

233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operativita' delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma e' subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarieta' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilita' e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, e' ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo e' calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

236. Il beneficio di cui al comma 235 e' riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attivita' previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarieta' di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalita' di cui al primo periodo del presente comma. L'operativita' della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma e' subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale.

240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilita' e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;

b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per

l'anno 2019;conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016»sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole:<«sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:<«sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno2017»;

c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bisdell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole:«euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30milioni annui»;

d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center,previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno2017.

241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e'ricosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella Aallegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime,nonche' della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,per l'importo eccedente euro 1.000.

250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2),mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61),ricosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilita',ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' disvolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Ai fini del conseguimentodel diritto alla pensione di inabilita' di cui al primo periodo, ilrequisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi,che non e' cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, e' riconosciuto, a domanda, nel limite di 20bmilioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico e' differito, con criteri di prioritá in ragione dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, eall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive all'1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.

262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.

264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente articolo.

265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.

266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.

267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita', ein particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dicui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' incrementato di50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degliinterventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68.

270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7,comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.

272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo,entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori,previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.

273. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito,di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.

274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'

b) al comma 6 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borsedi studio nazionali per il merito e la mobilita'».

275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34»,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi dimezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle universita'statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2 sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289.

278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito.

Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.

280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.

281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di

studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il del diploma e l'immatricolazione.

291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo.

293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato

di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo e'ripartito annualmente tra le universita' tenendo conto delleattivita' organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi <dell'articolo 2, comma 2,<<<del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a292 del presente articolo, nonche' dei risultati raggiunti.

294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole:«nonche' a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,».

295. Al fine di incentivare l'attivita' base di ricerca dei docenti delle universita' statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attivita' base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

296. Il Fondo di cui al comma 295 e' destinato al finanziamento annuale delle attivita' base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle universita' statali.

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione dellaì domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime diimpegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC),da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

298. L'importo individuale del finanziamento annuale e' pari a3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attivita' base di ricerca.

300. Nel limite delle disponibilita' finanziarie di cui al comma295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma297;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, e' pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, e' pari o superiore aun apposito indicatore della produzione scientifica dei

professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.

303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.

537, è ridotto di 12 milioni di euro;

c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata.

Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale».

306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di

trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.

310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-bis è inserito il seguente: «616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si

intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.

316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:

- a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tremembri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

- a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
- b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.

321. Dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in

ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 è affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive.

326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 324.

327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.

328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento.

L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: «In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».

330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 e' svolta con cadenza quinquennale. Le attivita' di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:

- a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui al comma 318, e' adottato entro il 30 aprile 2017;
- b) le attivita' di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;
- c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 e' fissato al 31 luglio 2017;
- d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 328, primo periodo, e' fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.

332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 e' pari a 1.350.000 euro.

333. L'importo di cui al comma 332:

- a) e' ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- b) e' ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- c) e' mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- d) e' aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
- e) e' aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento.

334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 e' aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 e' assoggettato alle seguenti modalita' di utilizzazione:

- a) non piu' del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, puo' essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
- b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'universita' cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 e' interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l'universita', per ogni dipartimento, e' tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalita' di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'universita' non puo' presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».

339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualita' della ricerca delle universita' e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualita' della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».

340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, e' autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma e' riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

341. La domanda di cui al comma 340 e' redatta e trasmessa secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo e' funzionale alle esigenze dell'ufficio.

342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

343. Per le finalita' di cui al comma 340 e' autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonche' ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di eta' inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al comma 346.

348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalita', e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalita'» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu' figli, nati o adottati a decorrere dal

1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità e' pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile e' recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».

353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.

361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;

b) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente: «15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e' assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;

c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;

d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti: «15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».

383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialita' di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione puo' proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del

Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.

390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».

391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.

392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017.

Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui ai commi 400, 401, 408 e 409.

394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.

397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo.

398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e' rideterminato nella misura del 6,89 per cento.

Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti».

399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 7,96 per cento.

Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».

400. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo e' finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

401. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.

402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativita' condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la

medesima determinazione sono definite le modalita' per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovativita' e le modalita' per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli gia' individuati dall'AIFA.

403. Il requisito di innovativita' permane per un periodo massimo di 36 mesi.

404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate infavore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.

407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente: «11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita' tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e' comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui

all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

410. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, e' vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la societa' Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, incorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;

b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».

441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».

443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies e' inserito il seguente: «380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octiesche riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarieta' comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e':

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare. La restante quota e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo.

450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.

456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;
- b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;
- c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 «c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo' predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni e' sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»;
- d) alla lettera d), la parola: «questionari» e' sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;
- e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «,istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»;
- f) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nelsito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarieta' comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto dell'articolazione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalita' di riparto di cui al presente articolo».
460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione,

a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.

462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo e' allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

- a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;
- c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;
- d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di

revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti

dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle citta' metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e' determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomielocali. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno dicui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 e' stato artificialmente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento in cui e' stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

589. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero.

590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, e' autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o piu' figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017.

611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalita' organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, e' sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalita' di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nella quale da evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonche' dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorita' e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalita' dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilita' accolti e della percentuale di alunni con disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».

618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

619. Per l'anno 2017 e' assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo e' erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

Parte II

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa e' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'annofinanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunita'», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.

Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» enel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero

dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, levariazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato

di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. n. 9).

.Art. 15

Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.047.385.808, in euro 840.467.437.456 e in euro 846.363.079.483 in termini di competenza, nonche' in euro 879.681.277.369, in euro 846.168.154.985 e in euro 850.418.146.132 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.

Art. 17

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

NB

Per gli allegati e le tabelle si rinvia alla lettura integrale del testo

DIFESA DELLO STATO

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2016 .- Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie d beni confiscati. (GU n. 297 del 21.12.16)

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma3 *-bis* , del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali,limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4,comma 1, lettere *a*) e *b*) , del codice di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera *c*) , e comma 8, lettera *a*) , del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuità del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: *a)* nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195; *b)* nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera *a)*;

Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere *a)* e *b)*, avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;

Visto il comma 198 del medesimo art. 1 che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera *a)*, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia;

Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un *rating* di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima Autorità;

Sentito il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
- c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», limitatamente all'art. 1, commi 195, 196, 197 e 198;
- d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- e) «Sezione del Fondo crescita»: la sezione del Fondo per la crescita sostenibile istituita per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;
- f) «Sezione del Fondo di garanzia»: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita per la concessione di garanzie e contro garanzie alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;
- g) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
- h) «Regolamento *de minimis* »: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* »;
- i) «Regolamento *de minimis* agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo;
- l) «Regolamento *de minimis* pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- m) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento *de minimis*, del Regolamento *de minimis* pesca e del Regolamento *de minimis* agricoltura;
- n) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- o) «ANBSC»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia;

- p) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c)», della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- q) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- r) «imprese sequestrate o confiscate»: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
- 1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale e
 - 2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
- s) «cooperative sociali»: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
- t) «cooperative di lavoratori»: le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia;
- u) «imprese beneficiarie»: le imprese sequestrate o confiscate, le imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, le cooperative sociali e le cooperative di lavoratori;
- v) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- z) «tasso di base»: il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- aa) «impresa unica»: l'impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento *de minimis*, del Regolamento *de minimis* pesca ed del Regolamento *de minimis* agricoltura;
- bb) «programma di sviluppo»: il programma di sviluppo, di durata biennale, dell'attività dell'impresa beneficiaria contenente:
- 1) il bilancio previsionale dell'esercizio in corso e dei due esercizi successivi, completi di stato patrimoniale e di conto economico e corredati delle motivazioni dettagliate relative alla quantificazione delle singole voci;
 - 2) descrizione dettagliata e articolazione temporale delle singole attività, previste dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, oggetto della domanda di accesso alle agevolazioni;
- cc) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- dd) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Gli interventi disposti dal presente decreto sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o più delle seguenti attività:

- a) investimenti produttivi;
- b) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;

e) fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.

2. Il presente decreto disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per:

a) la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia;

b) la concessione e l'erogazione alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo crescita.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza

o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d) , della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 -bis della medesima legge.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Art. 4.

Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia

1. La garanzia della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie, indipendentemente dai limiti dimensionali, secondo le condizioni di operatività previste dalle Disposizioni operative vigenti alla data della domanda.

2. La garanzia diretta e la controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia:

a) sono concesse a titolo gratuito e fino all'importo massimo garantito di euro 2.500.000,00;

b) non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi dal Ministero a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all'art. 5 del presente decreto.

3. La garanzia diretta della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle disposizioni operative.

4. La controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, è tenuto a rimborsare al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli importi liquidati dalla Sezione del Fondo di garanzia, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.

Art. 5.

Finanziamento agevolato

1. A valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato può essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato:

a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 700.000,00 e comunque di importo non superiore:

1) all'ammontare delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo;

2) alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria così come definite dall'art. 7, comma 8, lettera

b) ;

b) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento;

- c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.

Art. 6.

Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali intermini di ESL previsti dal Regolamento *de minimis*, dal Regolamento *de minimis* agricoltura e dal Regolamento *de minimis* pesca.
2. Relativamente ai finanziamenti agevolati, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del *rating* delle imprese beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla stessa comunicazione n. 14/2008.
3. Per le sole imprese beneficiarie costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
4. In caso si verifichi il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari previsti dal Regolamento *de minimis*, dal Regolamento *de minimis* agricoltura e dal Regolamento *de minimis* pesca, l'impresa beneficiaria, su richiesta del Ministero, può optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso e/o del preammortamento.
5. Entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero di cui al comma 4, l'impresa beneficiaria provvede a comunicare al Ministero l'opzione prescelta.
6. Ai fini dell'applicazione dei limiti « *de minimis* » il settore in cui opera l'impresa beneficiaria è individuato dal codice primario sulla base dell'attività economica principale risultante dal certificato camerale dell'impresa beneficiaria.

Art. 7.

Presentazione e valutazione delle domande

1. Le imprese beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato al decreto di cui all'art. 12 e completo della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalità indicate con il medesimo decreto.
2. Le imprese beneficiarie indicano nella domanda di finanziamento agevolato e nel programma di sviluppo in essa contenuto una o più delle attività previste all'art. 2, comma 1.
3. Le attività previste dal programma di sviluppo devono risultare completate dall'impresa beneficiaria entro ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato.
4. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto.
5. Alla domanda di finanziamento agevolato sono allegati, a pena di esclusione:
 - a) nel caso di imprese oggetto di sequestro o di decreto di confisca non definitivo, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente attestante:
 - 1) gli estremi del provvedimento di sequestro o di confisca non definitivo;
 - 2) l'autorizzazione o il nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, e dall'art. 44, comma 2, del codice antimafia, a richiedere il finanziamento agevolato;
 - b) nel caso di imprese oggetto di provvedimento definitivo di confisca, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente attestante:
 - 1) gli estremi del provvedimento definitivo di confisca;
 - 2) l'autorizzazione dell'ANBSC a richiedere il finanziamento agevolato;

c) nel caso di imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o rami di azienda delle stesse:

1) copia del provvedimento di cui alle lettere a) o b) relativo alle aziende o rami d'azienda da esse acquistati o affittati;

2) copia dell'atto di acquisto o affitto di azienda o di ramo di azienda, delle stesse imprese sequestrate o confiscate;

d) nel caso di cooperative sociali, copia del provvedimento di assegnazione in concessione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché del relativo decreto di destinazione emesso dall'ANBSC;

e) nel caso di cooperative di lavoratori, copia del contratto di affitto di beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata.

6. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.

7. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal Ministero.

8. Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri:

a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (art. 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo (art. 2424 codice civile, voce Attivo) non può risultare inferiore al 5 per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ove esistente. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;

b) capacità di rimborso: il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e degli altri finanziamenti già erogati all'impresa beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.

9. Con riferimento alla capacità di rimborso di cui al comma 8, lettera b), l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale ed interessi e delle date di scadenza delle rate stesse.

10. In caso di insufficienza della capacità di rimborso, l'ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto a quanto indicato nella domanda presentata dall'impresa beneficiaria.

11. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dal Ministero formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 -bis della legge n. 241/1990.

Art. 8.

Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato

1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.

2. A seguito del provvedimento di concessione il Ministero eroga il finanziamento agevolato all'impresa beneficiaria, in tre quote di pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le seguenti modalità:

a) una prima quota è erogata, a titolo di acconto, entro un mese dal provvedimento di concessione, nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso;

b) una seconda quota è erogata ad avanzamento delle attività previste dal programma di sviluppo nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso. L'erogazione è effettuata dal Ministero su richiesta dell'impresa beneficiaria, contenente una relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante le attività effettuate. Ai fini dell'erogazione della seconda quota del finanziamento agevolato, le attività devono risultare già effettuate in misura non inferiore al 90 per cento dell'ammontare dell'acconto di cui alla lettera a) ;

c) una terza quota è erogata a saldo, su richiesta dell'impresa beneficiaria contenente una relazione, informa di DSAN del legale rappresentante, attestante che le attività previste dal programma di sviluppo sono state effettuate in misura non inferiore ai due terzi delle attività complessive.

3. Entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, l'impresa beneficiaria presenta, a pena di revoca del finanziamento agevolato, la relazione finale, in forma di DSAN del legale rappresentante, contenente la descrizione dettagliata delle attività complessivamente svolte e attestante la piena conformità delle stesse al programma di sviluppo approvato dal Ministero.

4. L'impresa beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Tali rimborsi sono utilizzati dal Ministero per la concessione di nuovi finanziamenti agevolati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.

5. Con il decreto di cui all'art. 12 sono stabilite le ulteriori modalità per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato. L'erogazione delle singole quote del finanziamento agevolato è condizionata alla verifica da parte del Ministero della regolarità contributiva, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva(DURC).

Art. 9.

Controlli e ispezioni

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformità di quanto affermato nelle DSAN rese dalle imprese beneficiarie, nonché le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

2. Per le attività di controllo di cui al comma 1, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Le imprese beneficiarie devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, anche mediante sopralluoghi.

Art. 10.

Revoca

1. Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a) , nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.

2. Il Ministero può procedere alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b) , nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

a) abbia reso, nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di cui all'art. 3;

c) non invii al Ministero, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale di cui all'art. 8, comma 3, attestante le attività complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;

d) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati.

3. Il Ministero può procedere alla revoca parziale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera c) , nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento;

b) sia posta in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività.

4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, il Ministero può procedere, alternativamente, a:

a) revoca dell'agevolazione: può essere revocata l'agevolazione contenuta nel finanziamento agevolato, consistente nell'ammontare dell'ESL calcolato secondo quanto previsto all'art. 6. In tali casi il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 6, comma 2. L'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento;

b) revoca totale del finanziamento: in tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al Ministero gli interessi sulle rate rimborsate al tasso di cui all'art. 6, comma 2, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate;

c) revoca parziale del finanziamento: il finanziamento erogato può essere revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero alla data della revoca. In tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi legali sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia e sulla Sezione del Fondo crescita. A tal fine, le risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio sono versate annualmente rispettivamente sul conto corrente di tesoreria n. 22034 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sulla contabilità speciale. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.

2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella Sezione del Fondo crescita è riservata, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente:

a) prevedono nel biennio successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) sono in possesso del *rating* di legalità e pertanto rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. La quota del dieci per cento di cui al comma 2 è riservata, per dodici mesi dalla data di assegnazione della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate all'intervento di cui al presente decreto.

4. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGIAI può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società *in house*, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti a carico delle risorse complessive della Sezione del Fondo crescita nel limite del due per cento.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie possono accedere alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie della Sezione del Fondo crescita, indicate al comma 1. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore

generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili annualmente e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato. (a cui si fa rinvio)

Art. 12.

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, con decreto del direttore generale pe gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce altresì precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. In allegato al predetto decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico

CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2850

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 299 del 23.12.16)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni

e mesi

Indici

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente di due anni precedenti

(Base

2010=100)

2015

Ottobre	107,2	0,0	0,1
---------	-------	-----	-----

Novembre	107,0	0,0	0,2
----------	-------	-----	-----

Dicembre	107,0	0,0	-0,1
----------	-------	-----	------

2015 *Media 107,1*

(Base

2015=100)

Coefficiente di raccordo tra le basi 1,071

2016

Gennaio	99,7	0,3	-0,5
---------	------	-----	------

Febbraio	99,5	-0,2	-0,6
----------	------	------	------

Marzo	99,6	-0,3	-0,5
Aprile	99,6	-0,4	-0,7
Maggio	99,7	-0,4	-0,5
Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1
Novembre	100,0	0,1	0,1

MINORI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016 , n. 234

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.(GU n. 298 del 22.12.16)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 4, comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età;

Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8, commi 1 e 2, detta norme in materia di accertamento della minore età dell'imputato;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 14 aprile 2016;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 13 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore.

Art. 2.

Procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa

1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente.

2. Le Forze di Polizia, verificano l'età della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3, nonché, ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati.

3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografie. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3.

4. Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'età mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale.

6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, può procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.

Art. 3.

Intervento dell'Autorità giudiziaria

1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti. L'integrazione di cui al primo periodo è svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.

3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1 e degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 2, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.

4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresì, la struttura sanitaria pubblica dotata di équipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

Art. 4.

Diritto all'informazione

1. Il presunto minore è preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, circa il fatto che si procederà a determinare la sua età mediante ricorso alle attività di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore è informato:

- a) del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;
- b) delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
- c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c) .

3. Quando la procedura può essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendo nell'esecuzione.

4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'età, privilegiando quelli di minor invasività.

5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 5.

Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età

1. L'accertamento dell'età è condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva.

In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.

2. La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete.

Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

3. La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.

4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.

Art. 6.

Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età

1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.

2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.

4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età

1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore.

2. Per le medesime finalità la minore età dell'interessato è altresì presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

DE VINCENTI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'interno

ALFANO

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

POLETTI

Il Ministro della salute

LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.neprev. n. 3229

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* .

4 -bis . L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4 -ter . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) è il seguente:

«Art. 4 (*Minori non accompagnati vittime di tratta*). — 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano

fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso.».

— Il testo degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è il seguente:

«Art. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*).

— Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 (*Tratta di persone*). — È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 (*Acquisto e alienazione di schiavi*). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) è il seguente:

«Art. 8 (*Accertamento sull'età del minorenne*). — 1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), si rinvia alle Note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 600 e 601 del codice penale, si rinvia alle Note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale):

«Art. 19 (*Accoglienza dei minori non accompagnati*). — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.

La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'art. 1 -*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1 -*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

3 -*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. (5)

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.».

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 novembre 2016 - Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime. (GU n. 295 del 19.12.16)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed in particolare l'art. 39, che prevede che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2008 di approvazione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite per inabilità e di quelle in favore dei superstiti, nonché delle istruzioni per l'uso delle tabelle stesse, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2007, n. 408;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» ed in particolare l'art. 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 agosto 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato nominato commissario straordinario dell'INAIL;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 252 del 6 luglio 2016, con la quale vengono approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite nonché il testo delle istruzioni per l'uso delle tabelle medesime, adottata sulla base della relazione del direttore generale dell'INAIL del 30 giugno 2016, con la quale si prospetta la necessità di rivedere i coefficienti

attualmente in vigore sulla base delle verifiche tecniche effettuate dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota n. 72629 del

15 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto, le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite nonché il testo delle istruzioni per l'uso delle tabelle medesime, di cui alla determinazione presidenziale INAIL n. 252 del 6 luglio 2016 (a cui si fa rinvio).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2016

Il Ministro: POLETTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 45/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.(GU n. 296 del 20.12.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015013/PSIC-L-76 del 25 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 45/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 8 luglio 2016, concernente la variazione del tasso di interesse dimora da applicare in caso di ritardato pagamento dei contributi

Approvazione della delibera n. 49/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.(GU n. 292 del 15.12.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015018/PSIC-L-77 del 25 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 49/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 8 luglio 2016, concernente modifiche al Capo II del Regolamento delle forme di assistenza, rubricato «Contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti».

Approvazione della delibera n. 4/16 del 21 settembre 2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.(GU n. 301 del 27.12.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15061 del 25 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/16 del 21 settembre 2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI, recante il Regolamento per la gestione del patrimonio.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2016 . - Liquidazione coatta amministrativa della «Giglio società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 293 del 16.12.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Giglio Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.353.694,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.301.065,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.016.945,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giglio Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.», con sede in Genova (codice fi scalen. 02131150068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Adolfo Nino Ronco Municchi, nato a Genova il 1° ottobre 1977 (codice fi scale RNCDF77R-01D969R), ivi domiciliato in piazza Verdi n. 4/8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2016

D'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

ORSINI

.DECRETO 16 novembre 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Edelweiss società cooperativa sociale», in Lizzano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 294 del 17.12.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Edelweiss Società Cooperativa Sociale» con sede in Lizzano (TA) sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2016 che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 106.851,00 si riscontra una massa debitoria di € 225.848,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 138.637,00;

Considerato che in data 20 settembre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edelweiss Società Cooperativa Sociale», con sede in Lizzano (TA), (codice fiscalen. 02768490738) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Rosa Chiechi (codice fiscale CHCMRS59P48E038A) nata a Gioia del Colle (BA), l'8 settembre 1959, domiciliata in Taranto, in via Calamandrei n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2016

d'Ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

ORSINI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2016 - Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali. (GU n. 301 del 27.12.16)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» e, segnatamente, gli articoli 194 e ss., in tema di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 213 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quale attribuisce all'autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa il compito di liquidare il compenso al commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale», e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione degli enti ecclesiastici e degli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e fermo restando, ai sensi del successivo art. 17, comma 3, il rispetto della normativa specifica delle cooperative nei riguardi delle cooperative sociali e loro consorzi che acquisiscono la qualifica di impresa sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10 -ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150» ed, in particolare, l'art. 13, che attribuisce alla competenza della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese il compito di promuovere e sviluppare le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e, specificamente, l'art. 1, comma 2, lettera c), il quale, prevede l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, di decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina dell'impresa sociale;

Rilevata la necessità, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, di prevedere una disciplina transitoria con la quale individuare criteri e parametri per la remunerazione, secondo parametri di economicità, efficacia ed efficienza, dell'attività svolta dagli organi della liquidazione amministrativa;

Ritenuto di poter applicare, per analogia di fattispecie, anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei riguardi delle organizzazioni esercenti un'impresa sociale, non aventi la forma di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la disciplina contenuta nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2016

Il Ministro: POLETTI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2016 - Scioglimento della «Coopevolution società cooperativa sociale», in Asti e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 301 del 27.12.16)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMACOOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopevolution società cooperativa sociale» con sede in Asti (codice fiscale 01425200050), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Binello, nato a Asti il 9 novembre 1974 (codice fiscale BNLLRT74S09A479Q), ivi domiciliato in Frazione Sessant, n. 72.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

DECRETO 30 novembre 2016 . - Scioglimento della «Santa Luisa cooperativa sociale a r.l.onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 301 del 27.12.16)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL
SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, poiché la cooperativa non è in grado di raggiungere lo scopo mutualistico;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -*sexiesdecies* , 2545 -*septiesdecies* , secondo comma e 2545- *octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Santa Luisa cooperativa sociale a r.l. onlus» con sede in Roma (codice fi scale 10492971006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Filippo Geraci, nato a Roma il 2 giugno 1968 (codice fi scale GRCGPP68H02H501W), domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

generale: MOLETI

DECRETO 30 novembre 2016 - Scioglimento della «Il Quadrifoglio società cooperativa sociale a r.l.», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 301 del 27.12.16)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMACOOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -*sexiesdecies* , 2545 -*septiesdecies* , secondo comma e 2545- *octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Il Quadrifoglio società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 11509441009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, com'erisultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Falcone, nato a Napoli il 5 settembre 1969 (codice fiscale FLCSRG69P05F839T), domiciliato in Napoli, via D. Cimarosa, n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica

nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale MOLETI

DECRETO 30 novembre 2016 -Scioglimento della «Marea società cooperativa sociale», in Roma nomina del commissario liquidatore. /GU n, 302 del 28.12.16)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che la «Marea società cooperativa sociale» non è più aderente all'Associazione;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Marea società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale 05549531001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppina Menafra, nata a Polla (Salerno) il 16 ottobre 1970 (codice fi scale MNFGPP70R-56G793W), domiciliata in Sala Consilina (Salerno), via Mezzocapo n. 221/C.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2016 .

Sospensione del sig. Francesco Riggio dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana.(GU n. 301 del 27.12.16)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, prot. n. 2342 del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Palermo - Sezione dei giudici per le indagini preliminari- relativi ai fascicoli n. 14318/2013 R.G., n. 14474/2013 R.G.GIP e n. 20636/2012 R.G., n. 2388/2013 R.G.GIP a carico del sig. Francesco Riggio, deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva n. 5146/2016, emessa il 17 ottobre 2016 dal Tribunale di Palermo - quinta sezione penale che condanna il Sig. Francesco Riggio, deputato regionale della Regione Siciliana, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la espiazione della pena, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 319 e 321 (corruzione) del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c) , tra i quali è contemplato anche il reato di corruzione (articoli 319 e 321 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 17 ottobre 2016, con la quale il sig. Francesco Riggio è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, colpevole del reato di corruzione di cui agli articoli 319 e 321 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 17 ottobre 2016, è accertata la sospensione del sig. Francesco Riggio dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo

31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 28 novembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2016 .

Sospensione del sig. Francesco Cascio dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana. .(GU n. 301 del 27.12.16)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, prot. n. 1552 del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Palermo - Ufficio del giudice per le indagini preliminari -relativi al fascicolo n. 14767/15 a carico del sig. Francesco Cascio, deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235

Vista la medesima nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva n. 4536/2016, emessa il 21 ottobre 2016 dal Tribunale di Palermo - Ufficio del giudice per le indagini preliminari, che condanna il sig. Francesco Cascio, deputato regionale della Regione Siciliana, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni due e mesi otto, dichiarato colpevole del reato di cui all' art. 321 (corruzione) del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c) , tra i quali è contemplato anche il reato di corruzione (art. 321 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 21 ottobre 2016, con la quale il sig. Francesco Cascio è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, colpevole del reato di corruzione di cui all'art. 321 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 21 ottobre 2016, è accertata la sospensione del sig. Francesco Cascio dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 1° dicembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° dicembre 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani», in Roma, per la disciplina di «malattie infettive». (GU n.. 296 del 20.12.16)

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani» con sede legale in Roma, via Portuense, 292, per la disciplina di «malattie infettive».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288e s.m.i., all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

DECRETO 1° dicembre 2016 .Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II», in Bari, per la disciplina di «oncologia».(GU n.. 296 del 20.12.16)

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» con sede a Bari, via Orazio Flacco n. 65, per la disciplina di «oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

DECRETO 1° dicembre 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT, in Palermo, nella disciplina di «cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo».(GU n.. 296 del 20.12.16)

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie di alta specializzazione» - ISMETT con sedi a Palermo, via Discesa dei Giudici, 4 (sede legale) e via Tricomi, 5 (sede clinica), nella disciplina di «cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

DECRETO 1° dicembre 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis», in Castellana Grotte, per la disciplina di «gastroenterologia».(GU n.. 296 del 20.12.16)

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis» con sede a Castellana Grotte (BA), via Turi, n. 27, per la disciplina di «gastroenterologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2016 Modifica dei decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata – spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014. (GU n. 301 del 27.12.16)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Considerata la necessità di dover includere fra le tipologie di spesa del paragrafo 2.1 dell'allegato A del citato decreto del 2 agosto 2016 anche quella relativa all'acquisto di medicinali per uso veterinario, al fine di consentire la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016;

Vista la nota n. 54096 del 7 ottobre 2016, con la quale il Ministero della salute ha proposto la modifica al paragrafo 2.7.1 dell'allegato A del citato decreto del 16 settembre 2016, al fine di consentire l'esatta identificazione dei dispositivi su misura tra le tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito;

Considerata la necessità di dover modificare l'art. 4, comma 3 del citato decreto del 16 settembre 2016, concernente l'opposizione da parte dell'assistito, al fine di far correttamente riferimento alle modalità previste dal provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

b) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

c) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016.

Art. 2.

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al disciplinare tecnico allegato A del decreto 2 agosto 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al capitolo 2, paragrafo 2.1, dopo l'ottavo punto elenco, inserire il seguente punto elenco «Acquisto di medicinali per uso veterinario, per le sole strutture autorizzate ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;»;

b. al capitolo 2, paragrafo 2.1, nella tabella, nella colonna «Descrizione» del campo «Tipologia di spesa», dopo il punto elenco «IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera» aggiungere il seguente punto elenco «FV = Farmaco per uso veterinario;».

2. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'art. 4, comma 3, le parole «la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016» sono sostituite dalle parole «le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016»;

b. al capitolo 2, paragrafo 2.7.1 del disciplinare tecnico allegato A, le parole «Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.» sono sostituite dalle parole «Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

TUTELA DEI DIRITTI

LEGGE 11 dicembre 2016 , n. 236.

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. /GU n. 299 del 23.12.16)

Art. 1.

Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601 -bis (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 416 del codice penale

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» è inserita la seguente: «, 601 -bis » e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 -bis , comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».

Art. 3.

Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

1. All'articolo 22 -bis della legge 1° aprile 1999, n. 91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi

1. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 922):

Presentato dall'On. Maurizio Romani ed altri il 4 luglio 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 18 ottobre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª (aff. costituzionali), 8ª (lavori pubblici), 12ª (sanità).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 28 maggio 2014; 19, 25 giugno 2014; 2, 10 luglio 2014; 3 settembre 2014; 22, 28, 29 ottobre 2014; 4, 11, 12 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 20, 27 novembre 2014 ed approvato il 4 marzo 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2937):

Assegnato alla II Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 9 marzo 2015 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), XII (aff. sociali).

Esaminato dalla II Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 2016; 24 febbraio 2016; 9 marzo 2016; 3, 12 maggio 2016; 21 giugno 2016.

Nuovamente assegnato alla II Commissione permanente (giustizia), in sede legislativa, il 9 novembre 2016 con pareri delle Commissioni I (aff. costituzionali), XII (aff. sociali).

Esaminato dalla II Commissione permanente (giustizia), in sede legislativa, il 10 e 16 novembre 2016 ed approvato il 23 novembre 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 601 del codice penale:

«Art. 601 (*Tratta di persone*). — È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque

al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 416 del codice penale, come modificato dalla seguente legge:

«Art. 416 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 , 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 -bis , comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 -bis , 600 -ter , 600 -quater , 600 -quater .1, 600 -quinquies, 609 -bis , quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 -quater , 609 -quinquies , 609 -octies , quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 -undecies , si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti):

«Art. 22 (*Sanzioni*).

(*Omissis*).

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 22 -bis , comma 1, della citata legge 1° aprile 1999, n. 91, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 -bis (*Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti*). — 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione

2. (*Abrogato*).

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 (*Trapianto del rene tra persone viventi*), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1967, n. 160.

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 27 DICEMBRE 2016, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

MARCHE

L.R. 15.12.16, n. 30 - Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Questa legge detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile dei seguenti Organismi regionali di garanzia, di seguito denominati "Organismi":

- a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti adulti e bambini - Ombudsman regionale;
- b) Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- c) Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).

Art. 2

(Organizzazione degli uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale individua la struttura di supporto agli Organismi in modo da assicurare un adeguato svolgimento delle funzioni.

2. Agli Organismi è assegnato personale appartenente alla dotazione organica del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

Art. 3

(Adozione degli atti)

1. Gli atti di ciascun Organismo sono predisposti al relativo responsabile del procedimento. Il dirigente di ciascun Organismo esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica. La ragioneria del Consiglio-Assemblea legislativa attesta la regolarità contabile.

2. Gli atti degli Organismi sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

DGR 5.12.16, n. 1521 -L.R. 22/2010 - Avviso pubblico relativo alla costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione. (BUR n. 138 del 22.12.16)

Note

Viene approvato l'avviso pubblico di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante, per la costituzione Comitato di controllo interno e di valutazione, previsto dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 22 (a cui si fa rinvio).

Viene costituito, per l'esame dei curriculum pervenuti, un gruppo di lavoro composto:

- a) dal Segretario generale, con funzioni di coordinamento;
- b) dal dirigente della P.F. Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione;
- c) dal dirigente della PF Organizzazione, amministrazione del personale e scuola di formazione del personale regionale;

Si fa riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base della relazione istruttoria del gruppo di lavoro;

L'avviso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito internet istituzionale della Regione, alla voce "Bandi di concorso" per almeno trenta giorni.

La spesa relativa alle annualità 2017 e 2018 ammonta a presunti € 55.335,00.

PUGLIA

DGR 22,11,16, n. 1743 - Piano degli obiettivi strategici 2016-2018. (BUR n. 146 del 19.12.16)

Note

Viene approvato l'allegato prospetto "Obiettivi Strategici 2016-2018", quale parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

Il documento costituisce elemento di indirizzo per la Segreteria Generale della Presidenza per l'elaborazione del Piano della Performance 2016-2018", che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Gli obiettivi individuati vengono sottoposti ai Dipartimenti e alle relative Sezioni, al fine di definire gli obiettivi strategici annuali ed operativi, con i relativi indicatori e target per la verifica e misurazione dei risultati di gestione.

BILANCIO

ABRUZZO

L.R. 23.12.16, n. 41 - Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica. (BUR n. 161 del 23.11.16)

Art. 1

(Finalità)

La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riconosce al personale risultante in sovrannumero e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) del medesimo articolo 2, un'indennità, sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 12, commi 4 e 9, del vigente C.C.N.L. del 9 maggio 2006, di importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di collocamento in quiescenza.

Art. 2

(Clausola di salvaguardia)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la corresponsione dell'indennità contrattuale di preavviso, quantificato in complessivi euro 2.700.000,00, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nell'ambito della spesa per il personale nella pertinente missione di bilancio della competenza 2017.

La riduzione strutturale della spesa annua, all'esito della rideterminazione della dotazione organica di cui all'articolo 1, è quantificata in euro 4.535.000,00, oltre il salario accessorio afferente le risorse soggette a contrattazione decentrata.

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 23.12.16, n. 25 - Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017. (BUR n. 383 del 23.12.16)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Capo I - Ambiente e territorio

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004

Art. 4 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006

- Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008
 Art. 6 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008
 Art. 7 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008
 Art. 8 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008
 Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013
 Art. 10 - Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
 Art. 11 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015
 Art. 12 - Fondi rotativi per le imprese
 Art. 13 - Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015
 Art. 14 - Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

Capo II - Trasporti

- Art. 15 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992
 Art. 16 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
 Art. 17 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

Capo III - Attività produttive

- Art. 18 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996
 Art. 19 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999
 Art. 20 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004
 Art. 21 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004
 Art. 22 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013
 Art. 23 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015
 Art. 24 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015
 Art. 25 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016
 Art. 26 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016
 Art. 27 - Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015
 Art. 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016

Capo IV - Cultura

- Art. 29 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006

Capo V - Sanità

- Art. 30 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012
 Art. 31 - Monitoraggio della Giunta regionale
 Art. 32 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016
 Art. 33 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016
 Art. 34 - Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015
 Art. 35 - Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

Capo VI - Procedimento amministrativo

- Art. 36 - Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni
 Art. 37 - Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

Capo VII - Agricoltura, caccia e pesca

- Art. 38 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

Capo VIII - Disposizioni finali

- Art. 39 - Entrata in vigore

NB

Si riportano gli articoli ritenuti di più immediato interesse per PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS, rinviando alla lettura integrale per gli altri.

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017.

Capo V

SANITÀ

Art. 30

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato.”.

Art. 31

Monitoraggio della Giunta regionale

1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazioni sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.

Art. 32

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è sostituito dal seguente:

“5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

“6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

“7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la

prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è così sostituito:

“2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.”.

Art. 34

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono abrogate.

Art. 35

Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.

2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.

L.R. 23.12.16, n.26- Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 legge di stabilità regionale 2017). (BUR n.384 del 23.12.16)

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Art. 2 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Art. 3 - Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado

Art. 4 - Contributo al Comune di Mirandola per l'attivazione e promozione di un Centro di documentazione sul Sisma 2012

Art. 5 - Contributo al Comune di Camugnano

Art. 6 - Contributo al Comune di San Giovanni in Persiceto

Art. 7 - Interventi e opere di manutenzione straordinaria

Art. 8 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Art. 9 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Art. 10 - Interventi di manutenzione

Art. 11 - Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale”

Art. 12 - Incremento del patrimonio di ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna

Art. 13 - Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti

Art. 14 - Fondo regionale per la non autosufficienza

Art. 15 - Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

Art. 16 - Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

Art. 17 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Art. 18 - Interventi infrastrutturali nell'ambito dell'aeroporto di Parma

Art. 19 - Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

Art. 20 - Copertura finanziaria

Art. 21 - Entrata in vigore

NB

Si riportano gli articoli ritenuti di più immediato interesse per PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS, rinviando alla lettura integrale per gli altri.

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 13

Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato per il bilancio 2017-2019, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Art. 14

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per il bilancio 2017-2019, l'autorizzazione di spesa pari ad euro 116.100.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 15

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli Enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2017 l'importo di Euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

Art. 16

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2017-2019 in complessivi euro 38.000.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario

regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:

- acquisto di beni e servizi per euro 14.664.500,00;
- trasferimenti correnti per euro 21.000.000,00;
- acquisto di beni per euro 2.335.500,00.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2017-2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

L.R. 23.12.16, n.27 - Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019. (BUR n. 385 del 23.12.16)

LAZIO

DGR 7.12.16, n. 753 - Adozione del bilancio consolidato della Regione Lazio, esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 68, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. (BUR n. 101 del 20.12.16)

Note

Viene adottato il bilancio consolidato del "Gruppo Regione Lazio" dell'esercizio 2015, redatto ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015 DELLA REGIONE LAZIO CORREDATO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E DELLA NOTA INTEGRATIVA

Indice

Schemi di bilancio

Relazione sulla gestione

1. Introduzione
2. La valutazione delle partecipazioni
3. Verifica dei crediti e debiti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate ed eliminazione delle operazioni infragruppo
4. Indebitamento e strumenti finanziari derivati

Nota integrativa

1. Metodo di consolidamento
2. Perimetro di consolidamento
3. La contabilità economico patrimoniale della capogruppo regione Lazio
4. Criteri di valutazione delle voci del bilancio consolidato
5. Analisi delle principali voci che compongono lo stato patrimoniale
6. Analisi delle principali voci che compongono il conto economico

ABRUZZO

DGR 5.11.16, n. 702 - Ripartizione disponibilità per l'anno 2016 relativa al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 (G.U.R.I. n. 172 del 25/07/2016).

Note

1. Viene approvata per l'annualità 2016, ai sensi del citato D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, la ripartizione della dotazione totale di €1.280.929,47 destinata al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, risultante dal finanziamento assegnato per l'annualità 2016 sommato alle risorse residue non impiegate per le annualità 2014 e 2015, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo e con i criteri di cui al comma 2, art.1 del D.M. del 14.05.2014, in proporzione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento 2011 (G.U. n. 294 del 18.12.2012), come riportato nell' "Allegato 1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. I Comuni interessati, non appena perfezionati i bandi per l'individuazione dei soggetti beneficiari, provvederanno a trasmettere al Servizio Edilizia Sociale la rendicontazione delle somme loro assegnate.

PUGLIA

DGR 22.11.16, n. 1731 - Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L 31/08/2013, n. 102- art. 6, comma 5 – convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 - Criteri e ripartizione risorse relative alle annualità 2015 e 2016. (BUR n. 145 del 16.12.16)

Note

LE COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, ai fini della individuazione dei soggetti destinatari del contributo per morosità incolpevole, entro 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, dovranno emettere bandi aperti aventi la caratteristica "di sportello", secondo lo schema allegato al presente provvedimento, (all.A), riportanti i requisiti previsti dal D.M. n. 202 del 14/5/2014 e dai D.M. del 30/03/2016 e le linee guida di seguito esplicitate, e darne comunicazione alla Sezione regionale Politiche Abitative a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: ufficio.orca@pec.rupar.puglia.it. Linee guida

Possono presentare domanda di contributo i soggetti morosi incolpevoli a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad uno dei seguenti motivi:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune dovrà verificare che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;

e) non sia titolare, unitamente a ciascun componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare la somma di euro 12.000,00.

Finalizzazione dei contributi.

I contributi sono destinati a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

I cittadini aventi i requisiti richiesti dovranno presentare al Comune domanda di finanziamento, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento (all. B), corredata dei documenti previsti.

I Comuni, effettuate le verifiche e i controlli necessari, provvederanno alla liquidazione e al pagamento del contributo spettante.

Al fine di consentire ai Comuni di procedere alla immediata erogazione dei contributi a favore dei soggetti richiedenti aventi titolo, dopo l'approvazione del presente provvedimento da parte della Giunta Regionale, la Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà con atto dirigenziale a corrispondere a ciascun Comune un acconto pari al 30% della somma attribuita.

La parte di finanziamento restante sarà erogata ad esaurimento della quota parte del 30% già corrisposta, su richiesta dei Comuni in relazione alle ulteriori domande di contributo presentate dai cittadini aventi titolo, fino alla concorrenza dell'importo complessivamente attribuito.

I Comuni dovranno adottare le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

I Comuni dovranno bimestralmente rendicontare alla Regione l'avvenuta erogazione dei contributi e fornire ogni altra informazione utile sulle attività poste in essere in applicazione del decreto ministeriale e delle linee guida. In particolare:

- a. numero complessivo famiglie assistite;
- b. entità contributi erogati (anche riferiti a depositi cauzionali necessari alla stipula di nuovi contratti);
- c. numero di nuovi contratti sottoscritti e/o rinegoziati a canone inferiore;
- d. numero di procedure di rilascio differite;
- e. risorse residue.

La Sezione Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per la Condizione Abitativa- e alle Prefetture competenti per territorio.

LA DISPOSIZIONE

Viene ripartita tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 e tra i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la somma complessiva di € **7.940.101,38**, per il sostegno alla morosità incolpevole;

DGR 30.11.16, n. 1863 - Definizione dei criteri applicativi dell'art.20 comma 3 punto b) della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica della D.G.R. n.990 del 15 maggio 2015. (BUR n. 147 del 22.12.16)

Note

PREMESSA

- Con L.R. n. 10 del 7 aprile 2014 è stata approvata la *“Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”*.

- Il comma 2 dell’art. 20 *“Occupazione e cessioni illegali degli alloggi”* della suddetta legge, in deroga al divieto di occupazione senza titolo di cui al primo comma, dispone la possibilità di assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti elencati al successivo comma 3:

“a) occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) trovarsi in condizioni di particolare disagio socio-economico e di necessità;

c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;

d) non aver sottratto il godimento ad altro socio assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;

e) non aver condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.”

- Lo stesso comma 3 è stato modificato dall’art. 2, lett. c) della L.R. n. 50 del 5 dicembre 2014, stabilendo che:

- *“L’istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al Comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a),c), e d) , e dei servizi sociali dello stesso Comune limitatamente all’accertamento del requisito di cui alla lettera b)”*.

LE PERPLESSITÀ DEI COMUNI

In fase di prima attuazione della legge, alcuni Comuni interessati da procedimenti di regolarizzazione di occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica avevano rappresentato l’assenza di criteri oggettivi per l’accertamento della *“condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità”* richiesto al punto b) della predetta norma.

- Con deliberazione n. 990 del 15 maggio 2015 la Giunta Regionale ritenne opportuno fissare i criteri applicativi indicati al suddetto punto b) del comma 3 dell’ art .20 della L.R. 10/2014, inerenti *“la condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità”* in analogia a quanto riportato all’art. 1 della Leggen. 9/07 *“Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”*.

- In sede di applicazione della suddetta D.G.R. n. 990/2015 alcune amministrazioni comunali hanno avanzato all’Assessorato richieste di chiarimenti in merito ai criteri stabiliti dalla richiamata delibera, in particolare hanno chiesto se:

a) i requisiti da autocertificare devono essere concomitanti o disgiunti;

b) si possa procedere alla sanatoria con il solo requisito *“del bisogno economico”*;

c) possa ritenersi sussistente la condizione di disagio anche in presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico;

LE PRECISAZIONI

Le questioni rilevate dalle Amministrazioni comunali necessitano di una soluzione da applicare uniformemente sul territorio regionale, che consenta agli operatori del settore di operare in totale chiarezza.

A tale scopo sono state convocate le parti sociali dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale in diverse riunioni.

Nella riunione del 29 settembre 2016 si è discusso sulle “modalità di attuazione della sanatoria delle occupazioni abusive” al fine di stabilire modalità e criteri da adottare.

Nello specifico sono stati concordati i seguenti punti:

- a) per definire il criterio dell'indigenza sono ritenuti validi criteri individuati dalla normativa nazionale all'art .1 della Legge n. 9/07, che comprende anche i nuclei familiari “con figli fiscalmente a carico”;
- b) i requisiti devono essere posseduti da almeno 3 anni prima della data dell'entrata in vigore della L.R.n. 10/2014; per le occupazioni abusive intervenute dopo tale data si applica quanto previsto all'art. 5 della legge 23 maggio 2014, n. 80;
- c) i Comuni e le ARCA sono delegati al controllo del requisito reddito.

LA DISPOSIZIONE

Viene preso atto di quanto concordato con le parti sociali e quindi di individuare i criteri applicativi dell'art.20, comma 3, della L. R. 7 aprile 2014 n. 10 in materia di regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilendo che:

- 1) l'alloggio risulti occupato da almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della legge Regionale n. 10 dell'8 aprile 2014, pubblicata sul BURP n. 47/2014, requisito imprescindibile per richiedere, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della stessa legge, la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 2) il richiedente sia titolare di un reddito complessivo familiare non superiore ai limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica vigenti alla data di presentazione della domanda di sanatoria, pari a € 15.250,00 stabilito con provvedimento di Giunta Regionale n. 375, pubblicato sul B.U.R.P. n. 67 del 13 giugno 2016;
- 3) si verifichi la presenza all'interno del nucleo familiare, per analogia a quanto previsto al co. 1 dell' art .1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, di almeno una delle seguenti criticità indicative della “condizione di disagio socio-economico e di necessità”:
 - a) persone ultra sessantacinquenni,
 - b) malati terminali,
 - c) portatori di handicap con invalidità al 66%,
 - d) figli fiscalmente a carico;
- 4) il richiedente non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; l'adeguatezza dell'alloggio è riferita agli standard di cui all'art.10, comma 2 della L.R. n.10/2014.
 - di stabilire che i Comuni e le ARCA sono deputati al controllo del requisito del reddito;
 - di stabilire che per le occupazioni abusive intervenute dopo tale data si applica quanto previsto all'art. 5 della legge 23 maggio 2014, n. 80;

ENTI LOCALI

LAZIO

DGR 7.12.16, n. 750 - Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'ANCI Lazio per l'attuazione di attività finalizzate alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure e dei servizi per gli Enti Locali. (BUR n. 101 del 20.12.16)

Note

Viene approvato l'allegato schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'ANCI Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione di attività finalizzate alla

semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure e dei servizi per gli Enti Locali così come riportato nel progetto trasmesso con la nota prot. n. 940 del 29 luglio 2016 (a cui si fa rinvio);

Sarà liquidata in favore dell'ANCI Lazio così come appresso specificato:

quanto ad euro 12.000,00, IVA compresa, pari al 30%, sarà erogato all'atto della sottoscrizione del presente protocollo;

quanto ad euro 12.000,00, IVA compresa, quale ulteriore 30%, alla scadenza dei primi tre mesi dell'attività a seguito di presentazione di una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ANCI Lazio, sull'attività svolta ed alle spese sostenute per Euro 24.000,00 con la relativa documentazione contabile;

quanto alla restante somma di euro 16.000,00, IVA compresa, pari al 40% a saldo dell'importo totale, sarà corrisposta ad ANCI Lazio previa presentazione di una relazione conclusiva dell'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante di ANCI Lazio e corredata della relativa documentazione contabile attestante la spesa sostenuta complessivamente e le relative reversali di pagamento.

SARDEGNA

DPGR 13.12.16, n. 79 - Consiglio delle autonomie locali – costituzione. Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

ART. 1 Il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito nella seguente composizione:

art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1/2005

- Massimo Zedda, sindaco del comune Cagliari;
- Nicola Sanna, sindaco del comune di Sassari;
- Andrea Soddu, sindaco del comune di Nuoro;
- Guido Tendas, sindaco del comune di Oristano;
- Paola Massidda, sindaco del comune di Carbonia, per la prima metà della durata ordinaria del Consiglio;
- Marta Cabriolu, sindaco del comune di Villacidro, per la prima metà della durata ordinaria del Consiglio;
- Giampaolo Massimo Cannas, sindaco del comune di Tortolì, per la prima metà della durata ordinaria del Consiglio;
- Settimo Nizzi, sindaco del comune di Olbia, per la prima metà della durata ordinaria del Consiglio;

art. 3, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 1/2005

- Stefano Delunas, sindaco del comune di Quartu Sant'Elena;
- Giuseppe Morghen, sindaco del comune di Sorso;
- Tomaso Antonio Locci, sindaco del comune di Monserrato;
- Pietro Paolo Piras, sindaco del comune di Terralba;

art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 1/2005

- Salvatore Mattana, sindaco del comune di Sarroch (circoscrizione di Cagliari);
- Giorgio Alimonda, sindaco del comune di Portoscuso (circoscrizione di Carbonia-Iglesias);
- Roberto Montisci, sindaco del comune di Sardara (circoscrizione del Medio Campidano);
- Daniela Falconi, sindaco del comune di Fonni (circoscrizione di Nuoro);
- Salvatore Corrias, sindaco del comune di Baunei (circoscrizione dell'Ogliastra);
- Pietro Lucio Giuseppe Sircana, sindaco del comune di Oschiri (circoscrizione di Olbia-Tempio);
- Manuela Pintus, sindaco del comune di Arborea (circoscrizione di Oristano);
- Gianfranco Soletta, sindaco del comune di Thiesi (circoscrizione di Sassari);

art. 3, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 1/2005

- Stefano Soro, sindaco del comune di San Nicolò Gerrei, e Alessandra Corongiu, sindaco del comune di Pimentel (circoscrizione di Cagliari);

- Mariano Cogotti, sindaco del comune di Piscinas, e Laura Cappelli, sindaco del comune di Buggerru (circoscrizione di Carbonia-Iglesias);
- Francesco Cotza, sindaco del comune di Setzu, e Fernando Cuccu, sindaco del comune di Villamar (circoscrizione del Medio Campidano);
- Franco Saba, sindaco del comune di Ottana, e Gian Luigi Littarru, sindaco del comune di Desulo (circoscrizione di Nuoro);
- Robertino Uda, sindaco del comune di Loceri, e Franco Tegas, sindaco del comune di Talana (circoscrizione dell'Ogliastra);
- Antonio Tiroto, sindaco del comune di Aglientu, e Antonio Satta, sindaco del comune di Padru (circoscrizione di Olbia-Tempio);
- Anita Pili, sindaco del comune di Siamaggiore, e Lino Zedda, sindaco del comune di Baradili (circoscrizione di Oristano);
- Gian Franco Satta, sindaco del comune di Tergu, e Sabrina Sassu, sindaco del comune di Cossoine (circoscrizione di Sassari).

ART. 2

Il sindaco del comune di Iglesias, Emilio Agostino Gariazzo, il sindaco del comune di Sanluri, Alberto Urpi, il sindaco del comune di Lanusei, Davide Ferreli, il sindaco del comune di Tempio Pausania, Andrea Mario Biancareddu, o, comunque, i loro eventuali successori in caso cessino per qualsiasi causa dall'incarico, subentreranno, rispettivamente, ai sindaci di Carbonia, di Villacidro, di Tortoli e di Olbia nella seconda metà della durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1 del 2005, la durata in carica del Consiglio delle autonomie locali è di tre anni, i componenti restano, comunque, in carica fino alla nomina dei loro successori, decadono, tuttavia, anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati

FAMIGLIA

LOMBARDIA

DGR 12.12.16 - n. X/5968 Ulteriori determinazioni in ordine alla misura bonus famiglia del reddito di autonomia

Note

L'art 2, comma 4, lett.b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia dispone che la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli e alla funzione educativa;

Le leggi regionali di riferimento sono:

la l.r.6 dicembre 1999, n.23 «*Politiche regionali per la famiglia*»;

la l.r.12 marzo 2008 n.3 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Gli atti amministrativi di riferimento sono

deliberazione del Consiglio regionale n.X/78 del 9 luglio 2013 «*Programma Regionale di sviluppo della X legislatura*», pubblicato sul BURL n.30 del 23 luglio 2013 che:

valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

prevede il sostegno della capacità dei territori, all'interno di un'azione integrata tra i diversi livelli istituzionali e le rappresentanze delle Comunità in un contesto di efficace collaborazione con gli Enti Locali;

prevede il riordino del welfare regionale in una logica evolutiva e di sistematizzazione delle politiche, in particolare armonizzando per quando attiene i processi di inclusione sociale, il nuovo sistema dei bisogni con la programmazione e l'organizzazione di risposte appropriate, anche sotto il profilo del riorientamento e dell'integrazione delle risorse;

deliberazioni approvate dalla Giunta regionale l'8 ottobre 2015:

n.4155/2015 «Preso d'atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto con gli assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: «Avvio della sperimentazione del reddito di autonomia in Lombardia – Linee di intervento» che ha definito uno specifico programma d'azione, denominato «Reddito di Autonomia», volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia a rischio di scivolamento nella povertà, promuovendo la sperimentazione di cinque specifiche misure, tra cui la misura «Bonus bebè»;

n.4152/2015 «Reddito di autonomia: Determinazioni in merito a misure a sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha introdotto in via sperimentale, a protezione della famiglia, un contributo economico una tantum per sostenere la famiglia nel percorso di crescita del bambino;

deliberazioni approvate dalla Giunta regionale nel corso del mese di aprile 2016:

n.5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che definisce i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare descrivendo sinteticamente per ciascuna delle cinque misure previste, il target dei beneficiari, i principi chiave ed i requisiti di accesso;

n.5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r.5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza.

LA MISURA BONUS FAMIGLIA

La misura «Bonus Famiglia» prevede un contributo economico per le famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza, differenziato in base alla settimana di gestazione con importo che varia da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 1.800,00; nel caso di famiglie che adottano un figlio il contributo è unico e pari a € 900,00.

Dai dati relativi alla prima sperimentazione della misura «Bonus Famiglia» emerge che sono state finanziate oltre 6.000 domande nel periodo di effettiva operatività della misura, ovvero tra il 1° giugno 2016 ed il 5 dicembre 2016.

LA CONTINUAZIONE

Si ritiene opportuno continuare la sperimentazione della misura «Bonus Famiglia», visti gli esiti positivi dell'intervento, prorogando il termine fino al 30 aprile 2017 per garantire la continuità della misura.

LE VALUTAZIONI

Nei primi quattro mesi del 2017 la Direzione generale Reddito di Autonomia ed Inclusione sociale effettuerà valutazioni tecniche finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, destinate agli interventi a favore della maternità e natalità, all'effettivo bisogno dei nuclei familiari, tenendo conto degli altri contributi pubblici rivolti agli stessi richiedenti della misura regionale, onde evitare duplicazioni di finanziamento.

I CRITERI DI ACCESSO

Vengono confermati i criteri di accesso, l'entità del contributo e le modalità di erogazione secondo le previsioni contenute nella d.g.r.n.5095 del 29 aprile 2016 e nei decreti attuativi, prevedendo alcune modifiche procedurali finalizzate a migliorare il funzionamento dell'iniziativa nei primi mesi del 2017.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvate le linee guida per la definizione dei Piani territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 2017-2018 di cui allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Viene approvato il modello di Accordo di Alleanza locale di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viene altresì approvato il modello di scheda - progetto di cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente;

Viene demandata alle ATS la definizione e la presentazione dei Piani territoriali entro il 31 maggio 2017;

La spesa per la realizzazione dei Piani territoriali trova copertura, nei limiti della effettiva disponibilità, a valere sul capitolo 12.05.104.7956 del bilancio regionale:

- per euro 850.033,00 sull'esercizio 2016;
- per euro 690.033,00 sull'esercizio 2017;
- per euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2018;

oltre alle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili con l'approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019.

NB

Pergli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo

GIOVANI

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1380 - Intesa 21 Luglio 2016, rep. 96/CU, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali sulla ripartizione per l'anno 2016 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Note

Viene approvata la scheda di progetto, ad integrazione del progetto regionale "Giovani al centro" approvato con DD.GG.RR. n. 15 del 12/01/2016 e n. 341 del 5/04/2016, con gli interventi, nella stessa indicati, previsti dall'art. 1 comma 3 lett. a), di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Gli interventi previsti nella suddetta scheda di progetto hanno un valore complessivo 18.821,00 quale quota del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di 23.526,00 di cui di 2016, assegnata alla Regione Basilicata, e euro 4.705,00 quale quota di cofinanziamento regionale derivante dalla valorizzazione delle risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla Regione per realizzare le attività previste.

PIEMONTE

DGR 21.11.16, n. 38-4244 - L.R. 13 febbraio 1995 n.16 e L.R. 26 Aprile 2000 n.44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 21 luglio 2016 e s.m.i. Approvazione della proposta progettuale di cui all'art. 2, comma 7 dell'Intesa. (BUR n. 50 del 15.12.16)

Note

PREMESSA

La L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante "Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani", stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, promuovendo, in particolare, l'aggregazione giovanile, lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza, interventi per l'effettivo

inserimento dei giovani nella società e attività culturali, sportive e del tempo libero e mobilità dei giovani.

La L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha previsto all'art. 132, che la Regione definisca il programma regionale per le politiche giovanili, indicando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi, e che le Province predispongano annualmente piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio

in attuazione del programma regionale; tale funzione verrà esercitata in conformità della L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

Nella seduta della Conferenza Unificata del 21 luglio 2016 veniva approvata l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale" (repertorio atti Intesa n. 96/CU e s.m.i.) che determinava, tra

l'altro, la quota per l'anno 2016 del Fondo nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni, pari complessivamente a € 1.530.133,00 ripartite con il Decreto ministeriale del 23 settembre 2016, recante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2016”, registrato alla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016 al n. 2861.

L'Intesa del 21 luglio 2016 e s.m.i. stabilisce, altresì, quanto segue:

- le Regioni e il sistema delle Autonomie locali provvedono in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri e/o spazi e/o forme aggregative - attività di orientamento e placement, in via prioritaria, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti; (art. 1, comma 3);
- le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 (art. 2, comma 6);
- nell'ambito dell'Accordo di cui all'articolo 3 comma 2, è prevista la destinazione di una quota di risorse, per la realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta (art. 3, comma 3);
- le Regioni devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2016, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nell'Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale (art. 2 comma 5);
- il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni avrà luogo a seguito della registrazione del Provvedimento di approvazione degli Accordi di collaborazione (art. 2, comma 10);
- le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell'Accordo, dandone comunicazione al Dipartimento (art. 2, comma 11);
- le eventuali somme, già destinate alla Regione, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'Accordo di cui all'articolo 2, comma 8 dell'Intesa, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività che si intendono realizzare entro il termine previsto dall'art. 2, comma 11 dell'Intesa andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive (art. 2, comma 12)

L'IMPEGNO DELLA REGIONE

La Regione Piemonte intende valorizzare e sostenere reti, sinergie e collaborazioni tra i diversi soggetti del territorio attribuendo al confronto ed al “lavoro di rete” un valore specifico quale valido ed efficace strumento per evidenziare e ridisegnare le politiche giovanili.

I fondi statali previsti dall’Intesa 2016 sono stati ripartiti a favore della Regione Piemonte per un importo di € 109.864,00 con il Decreto ministeriale, del 23 settembre 2016, recante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”, cui fa riferimento l’articolo 2, comma 1, dell’intesa 96/CU del 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016 al n. 2861.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato, ai sensi dell’art. 2, comma 7 dell’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 21 luglio 2016 (Rep. N. 96/CU del 2016), la proposta progettuale, articolata in tre schede intervento, di cui all’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La proposta progettuale di cui all’allegato A, è del valore complessivo di €216.981,00

ALLEGATO A

Proposta progettuale della Regione Piemonte di attuazione dell’Intesa 21 luglio 2016 (art. 2, comma 5) schede intervento

Progetti della Regione Piemonte in attuazione dell’Intesa 21 luglio 2016 (art. 2 comma 5)

Titolo intervento

Gestione e aggiornamento del Portale Piemonte giovani collaborazione alla redazione centrale da parte dell’Università degli Studi di Torino

Codice intervento 01 – 2016/2017

Obiettivi intervento

Promozione della partecipazione dei giovani alla vita della società, rafforzando gli strumenti che supportano l’accesso alle informazioni, l’orientamento e le opportunità di incontro.

Diffusione del nuovo Portale Piemonte giovani quale sistema informativo on line, integrato a livello regionale, che prevede un rinnovamento dei contenuti su diverse aree tematiche attraverso mezzi linguaggi comunicativi più efficaci rispetto al passato.

Collaborazione dell’Università degli studi di Torino alla redazione centrale regionale e supporto organizzativo con gli enti di area vasta, nonché con altri soggetti del territorio, per migliorare l’accesso dei giovani alle informazioni di loro interesse e per fornire tale servizio con modalità organizzative sostenibili, anche economicamente, nel tempo.

Descrizione intervento

Si intende realizzare, in continuità con il progetto avviato con la DGRn. 3-667 del 27/11/2014, quanto segue:

affiancamento dell’Università degli Studi di Torino alla redazione centrale regionale soprattutto con riguardo all’utilizzo dei social network al fine di far nascere, crescere e mantenere un costante rapporto con la popolazione giovanile direttamente coinvolta nell’utilizzo del Portale Piemonte giovani, su diverse aree tematiche, con la sperimentazione di canali e linguaggi.

la diffusione delle informazioni attraverso il Portale Piemonte giovani, quale nuovo strumento integrato a livello regionale, aperto e dialogante, secondo le potenzialità e gli strumenti offerti dall’innovazione tecnologica;

l’implementazione di un portale di informazione e orientamento dedicato ai giovani, sulla base di una piattaforma di gestione dinamica dei contenuti, utilizzando strumenti open source di mercato e implementando componenti applicativi.

In particolare, il progetto si articola nelle seguenti azioni, anche in sinergia con altri EE.LL interessati:

1) incontri formativi e supporto alla rete (nodi territoriali), a regia regionale, attraverso la sinergica collaborazione con gli enti locali finalizzata al sostegno delle diverse Amministrazioni che operano sul portale;

2) supporto alla redazione centrale sugli applicativi dei social network e gestione della piattaforma.

Le risorse finanziarie destinate all'azione sono pari a € 30.000,00

Localizzazione Il territorio regionale

Numero utenti coinvolti Potenziale bacino d'utenza regionale: 597.522 giovani fra 15 e 29 anni

Soggetto attuatore Regione Piemonte

Altri soggetti coinvolti EE.LL, Direzioni regionali interessate, CSI-Piemonte.

Costo complessivo € 30.000,00

Copertura finanziaria

Risorse statali Intesa 21/07/2016 30.000,00

Fondi Regione 0,00

Altre risorse regionali incontro valore di risorse umane, professionali e strumentali 0,00

Tempi di realizzazione previsti

avvio attività: entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo attuativo dell'Intesa 2016, subordinatamente al trasferimento delle risorse statali;

conclusione: entro il 30/10/2017

Referente del progetto Regione Piemonte – Settore Politiche per le famiglie, giovani emigranti, pari opportunità e diritti della Direzione regionale competente

Conessioni con altri interventi EE.LL (Comuni), Sportelli Informagiovani territoriali

Titolo intervento Tavoli di lavoro con i giovani amministratori locali per la redazione del disegno di legge regionale per i giovani

Codice intervento 02 – 2016/2017

Obiettivi intervento

Nuova normativa sulle funzioni in materia di politiche giovanili, coerente con l'evoluzione complessiva della normativa nazionale e regionale inerente le attribuzioni dello Stato, delle Regioni e del sistema degli EE.LL., confermando il principio di sussidiarietà proprio della L.R. 44/2000 e s.m.i. sinora in vigore.

Promozione della partecipazione dei giovani alla vita della società, rafforzando gli strumenti che supportano l'accesso alle informazioni, l'orientamento e le opportunità di incontro.

Tavoli di lavoro con giovani amministratori locali del territorio per la scrittura del disegno di legge regionale per i giovani, in sostituzione dell'attuale L.R. 16/95, valorizzando, anche in un'ottica di sistema, la collaborazione con le autonomie locali del territorio, funzionale alla formulazione e attuazione di una programmazione regionale con carattere di trasversalità rispetto agli ambiti delle politiche sulla coesione sociale e per lo sviluppo e l'autonomia della persona.

Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e sinergie tra soggetti istituzionali e della società civile, al fine di promuovere programmazioni di sistema sul territorio.

Descrizione intervento

Si intende realizzare, in continuità con il progetto avviato con la D.G.R.n.19-2518 del 30 novembre 2015, quanto segue.

Il progetto si articola nelle seguenti azioni, anche in sinergia con altre strutture interessate:

- 1) tavoli di lavoro, a regia della Città Metropolitana e di ciascun ente territoriale di area vasta, con i giovani soggetti politici degli enti locali (Comuni) finalizzati alla sinergica collaborazione delle diverse Amministrazioni di ciascun territorio provinciale per la raccolta di proposte da inserire nella nuova legge regionale per i giovani;
- 2) individuazione di modalità di concorso delle Amministrazioni locali alla stesura di leggi che promuovano e favoriscano reti di collaborazione per migliorare l'accesso dei giovani alla partecipazione e cittadinanza attiva;
- 3) condivisione di un documento finale espressione dei tavoli di lavoro territoriali.

Il riparto delle risorse avverrà, in quote di pari entità, tra la Città Metropolitana e gli enti territoriali di area vasta.

Le risorse finanziarie destinate all'azione sono pari a € 35.000,00;

Localizzazione Il territorio regionale

Numero utenti coinvolti Potenziale bacino d'utenza regionale: Amministratori dei 1.206 Comuni della Regione Piemonte.

Soggetto attuatore Regione Piemonte

Altri soggetti coinvolti EE.LL , Consulte giovanili attive sul territorio

Costo complessivo € 35.000,00

Copertura finanziaria

Risorse statali Intesa 21/07/2016 35.000,00

Fondi Regione 0,00

Altre risorse regionali in controvalore di risorse umane, professionali e strumentali 0,00

Tempi di realizzazione previsti

avvio attività: entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo attuativo dell'Intesa 2016, subordinatamente al trasferimento delle risorse statali;

conclusione: entro il 30/9/2017

Referente del progetto Regione Piemonte – Settore Politiche per le famiglie, giovani emigranti, pari opportunità e diritti della Direzione regionale competente

Connessioni con altri interventi Comuni e Consulte giovanili territoriali

titolo intervento Portale Piemonte giovani – Rete regionale delle redazioni locali

Codice intervento 03 – 2016/2017

Obiettivi intervento

Promozione della partecipazione dei giovani alla vita della società, rafforzando gli strumenti che supportano l'accesso alle informazioni, l'orientamento e le opportunità di incontro.

Co-redazione del portale Piemonte giovani attraverso il sistema informativo on-line regionale che prevede un rinnovamento dei contenuti su diverse aree tematiche, mezzi e linguaggi comunicativi più efficaci, quale nuovo strumento per la loro diffusione.

Costituzione di reti di collaborazione e sinergie tra Amministrazioni locali, nonché con altri soggetti del territorio, per migliorare l'accesso dei giovani alle informazioni di loro interesse e per fornire tale servizio con modalità organizzative sostenibili, anche economicamente, nel tempo nonché basato su reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli istituzionali e con la società civile.

Descrizione intervento

Si intende realizzare, in continuità con il progetto avviato con la DGR

n. 3-667 del 27/11/2014, quanto segue:

lo sviluppo di un insieme organizzato di informazioni di qualità, che siano anche di supporto ai servizi Informagiovani, prodotte in rete da una pluralità di Amministrazioni, e il rinnovamento dei contenuti di informazione e orientamento ai giovani su diverse aree tematiche, con la sperimentazione di nuovi canali e linguaggi per rendere l'informazione ai giovani più efficace e fruibile;

il lancio del portale Piemonte giovani, a regia regionale, quale strumento per la diffusione delle informazioni, aperto e dialogante, secondo le potenzialità e gli strumenti offerti dall'innovazione tecnologica;

continua implementazione del portale di informazione e orientamento dedicato ai giovani, sulla base di una piattaforma di gestione dinamica dei contenuti, utilizzando strumenti open source di mercato e implementando componenti applicativi.

creazione di una rete (nodi territoriali), a regia regionale, attraverso la sinergica collaborazione con gli enti locali (Comuni) finalizzata al sostegno delle diverse Amministrazioni che operano sul Portale Piemonte giovani;

formazione/aggiornamento degli operatori e delle operatrici.

L'intervento si realizza attraverso un bando, rivolto ai Comuni, per la gestione operativa del Portale a supporto della redazione centrale.

Il riparto delle risorse avverrà in via preliminare tra i 30 Ambiti territoriali sovrazonali piemontesi, già sperimentati in attuazione delSIA (Sostegno all’Inclusione Attiva), individuati con D.G.R. n. 29-3257del 9 maggio 2016, sulla base dei seguenti criteri:

a) finanziare almeno un Ambito per ciascuna provincia.

In base al riparto preventivo di cui sopra, il finanziamento minimo assegnabile a ciascun Ambito territoriale sarà pari ad € 5.066,03 ed in ogni caso non potrà superare € 15.000,00 per ciascun Ambito;

L’importo minimo potrà essere incrementato, nel caso si ricevano un numero di istanze inferiori a 30, ripartendo il valore dei finanziamenti disponibili in base al numero di domande pervenute dagli Ambiti dando precedenza all’Ambito con maggiore popolazione giovanile in età compresa tra i 15 e i 29 anni *;

E’ prevista la possibilità che un Comune si proponga come capofila per più Ambiti territoriali della sua provincia, previo accordo con gli Enti territoriali interessati, nel qual caso avrà diritto ad una maggiorazione del contributo pari alla quota eventualmente spettante, e secondo i criteri precedentemente indicati, all’Ambito/i per i quali è capofila.

La Regione Piemonte in base alle istanze ammissibili, procederà al finanziamento di almeno un’istanza per ciascun Ambito territoriale provinciale e secondo quanto specificatamente previsto dal bando.

Le risorse finanziarie destinate all’azione sono pari a € 151.981,00 eventualmente incrementabili con le risorse che si renderanno disponibili con l’assestamento di bilancio 2016.

Localizzazione Il territorio regionale

Numero utenti coinvolti Potenziale bacino d’utenza regionale: 30 ambiti territoriali (tutta la Regione Piemonte)

Soggetto attuatore Regione Piemonte

Altri soggetti coinvolti Università degli studi di Torino, EE.LL, Direzioni regionali interessate, CSI-Piemonte.

Costo complessivo € 151.981,00

Copertura finanziaria

Risorse statali Intesa 21/07/2016 44.864,00

Fondi Regione 107.117,00

Altre risorse regionali in controvalore di risorse umane, professionali e strumentali
0,00

Tempi di realizzazione previsti

avvio attività: entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo attuativo dell’Intesa 2016, subordinatamente al trasferimento delle risorse statali;

conclusione: entro il 31/3/2018

Referente del progetto Regione Piemonte – Settore Politiche per le famiglie, giovani emigranti, pari opportunità e diritti della Direzione regionale competente

Connessioni con altri interventi Informagiovani e Comuni

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

LAZIO

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14692 - D.G.R. del 30 dicembre 2014, n. 945: "Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio." Progetto "Curare con cura" dgr 817 del 25 novembre 2014. (BUR n. 101 del 20.12.16)

Note

Con Delibera di Giunta Regionale del 25 novembre 2014 n. 817 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Regione Lazio, l’Azienda Sanitaria Locale Roma C e l’IPAB “Istituti Riuniti di

Assistenza Sociale – Roma Capitale”, per l’attuazione di un progetto denominato “curare con cura” finalizzato alla definizione di un quadro di azioni ad elevata integrazione socio-sanitaria, volto alla realizzazione di interventi innovativi in favore di persone disabili non collaboranti e alle loro famiglie replicabili sul territorio regionale.

Il progetto è stato attuato a partire dal 27 gennaio 2015 e la fascia a cui si rivolge il piano di intervento allegato alla DGR suesposta, esprime un bisogno di famiglie che hanno spesso minori o adulti che oltre alla difficoltà di stabilire relazioni, in particolare per quanto riguarda la salute, riscontrano difficoltà nello stabilire “relazioni di cura”. Risulta, infatti, in molti casi ridotta la possibilità per il paziente di collaborare oltreché inadeguata la capacità del sistema sanitario di farsi carico e di superare questa difficoltà e tutto questo genera nelle famiglie un senso di esclusione sociale e di isolamento ed un conseguente aggravamento delle capacità familiari di gestione della disabilità.

La finalità del progetto “curare con cura” è stato quello di contrastare l’esclusione sociale derivante dal mancato accesso alle cure. Per raggiungere nello specifico lo scopo si sono attuate modalità innovative nella presa in carico degli utenti disabili, attraverso una precoce integrazione nel percorso assistenziale delle componenti sociali e sanitarie, mediante un’individualizzazione delle risposte che non è fondata sulla centralità dei servizi, ma che è piuttosto fondata sulla centralità dei pazienti.

E’ necessario procedere ad una attività conclusiva di monitoraggio che consenta di valutare la sua eventuale messa a regime nei programmi ordinari di integrazione sociosanitaria;

Viene valutata positivamente la possibilità di dare continuità al progetto “curare con cura” inserendolo nei progetti sperimentali della Misura 2.2 del “pacchetto Famiglia” le cui risorse sono allocate presso l’IPAB “Asilo Savoia” in quanto le risorse sono destinate a progetti innovativi per famiglie fragili ed i destinatari del progetto in argomento rientrano in tale fattispecie per il monitoraggio e la valutazione che consenta di valutare la sua eventuale messa a regime nei programmi ordinari di integrazione sociosanitaria utilizzando a tal fine un contributo sufficiente a concludere il progetto fino alla data del 28 febbraio 2017;

LA DISPOSIZIONE

Viene data continuità al progetto “curare con cura” inserendolo nei progetti sperimentali della Misura 2.2 del “pacchetto Famiglia” le cui risorse sono allocate presso l’IPAB “Asilo Savoia” in quanto le risorse sono destinate a progetti innovativi per famiglie fragili ed i destinatari del progetto in argomento rientrano in tale fattispecie per il monitoraggio e la valutazione che consenta di valutare la sua eventuale messa a regime nei programmi ordinari di integrazione sociosanitaria utilizzando a tal fine un contributo sufficiente a concludere il progetto fino alla data del 28 febbraio 2017.

Viene utilizzata una quota pari a euro 48.000,00, dell’importo totale di euro 1.378.752,18.

MINORI

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1386 - Presa d'atto dell'avvenuta stipula della Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l'Istituto per i Minorenni di Potenza per l'utilizzo da parte dell'ASP, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.C.M.

1° aprile 2008.

Note

Viene preso atto della deliberazione del direttore generale dell'ASP, n. 2016/00617, del 28.09.2016 avente oggetto, Convenzione con l'Istituto Penale per i Minorenni di Potenza per l'utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 1 aprile 2008 - Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione tra le parti.

NON AUTOSUFFICIENTI

PIEMONTE

DD 10.10.16, n. 663 - A.S.L. TO2 - Residenza Sanitaria Assistenziale "Maria Bricca" sita in Via Maria Bricca n. 9, Torino. Decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e provvedimenti antecedenti.(BUR n. 50 del 15.12.16)

Note**PREMESSA**

L'art. 26 della L.R. 1/2004 prevede, al comma 1, che la funzione di vigilanza dei servizi e delle strutture socio assistenziali, socio educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e, in particolare nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.

L'art. 54 della L.R. 1/2004 prevede che, in via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 26 della stessa legge, le funzioni amministrative di vigilanza sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali e dal Comune di Torino, per le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle Residenze Sanitarie Assistenziali gestite direttamente dalle ASL per le quali la funzione è esercitata dalla Regione secondo le modalità e gli indirizzi indicati negli atti amministrativi diriferimento.

La D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 ha previsto che, nell'ambito del nuovo assetto integrato di assistenza residenziale e semi residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, le strutture autorizzate al funzionamento come RAF in regime definitivo venissero convertite in RSA entro il termine di 60 giorni decorrente dall'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Il presidio socio sanitario, di proprietà del Comune di Torino, denominato "Maria Bricca", sito in Torino in Via Maria Bricca n. 9:

- con determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 15 del 27.10.2003 è stato autorizzato al funzionamento per 63 p.l. RAF per anziani;
- con determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 21 del 04.09.2009 è stato trasferito,relativamente alla titolarità, all'ASLTO2;
- con determinazione dirigenziale della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino n. 378 del 09.12.2010 è stato accreditato per i posti suddetti;
- con determinazione regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia n.217 del 05.10.2012, ai sensi della DGR 45/12 suddetta, è stato convertito in 63 p.l. RSA,considerato che, in osservanza delle norme sopra citate, la competenza in ordine alla riconversione dei presidi RAF in regime definitivo la cui titolarità dell'autorizzazione sia in capo alle AA.SS.LL. spetta alla Regione.

Il Direttore Generale dell'ASL TO2, con nota prot. n. 2016/0051127 del 19.09.2016,ha richiesto la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento del presidio in oggetto in quanto dal 31 agosto 2016 l'attività socio sanitaria presso l'RSA in questione è cessata, siè già provveduto al trasferimento dei pazienti ricoverati presso altra RSA e il presidio verrà riconsegnato al Comune di Torino, proprietario dell'immobile.

LA DISPOSIZIONE

Viene dichiarata la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata in capo alrappresentante legale pro tempore dell'ASLTO2 con determinazione regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia n. 217 del 05.10.2012 per complessivi63 posti letto di

RSA presso il presidio socio sanitario RSA denominato “Maria Bricca”, sito in Torino in Via Maria Bricca n. 9.

OPERATORI SOCIO SANITARI

BASILICATA

DGR 18.11.16, n. 1311 - D.G.R. n. 1625/2011 e s.m.i., “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”. D.G.R. n. 167/2011 e s.m.i., “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”. Approvazione Unità di competenza, profilo professionale e scheda di qualificazione per “Operatore socio-sanitario”. (BUR n. 48 del 16.12.16)

PARI OPPORTUNITÀ

PIEMONTE

DD 11.10.16, n. 669 - DD 478 del 18/07/2016. Servizio e relativo capitolato d'appalto per la realizzazione del progetto promosso dalla CDP e dalla CRPO del Piemonte: "Piu' donne nei CDA e nelle posizioni apicali". Costituzione della commissione di valutazione delle offerte. (BUR n. 50 del 15.12.16)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 e s.m.e.i.: “Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna”;

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

DGR 18 – 173 del 28/08/2014 di presa d’atto del piano di attività e approvazione del piano finanziario della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna per l’anno 2014, recante, tra l’altro la approvazione della realizzazione del progetto denominato: Più donne nei consigli di amministrazione e nelle posizioni apicali”;

DGR 35 – 225 del 4/08/2014 di presa d’atto del piano di attività e approvazione del piano finanziario della Consigliera di parità per l’anno 2014, recante, tra l’altro la approvazione della realizzazione del progetto denominato: Più donne nei consigli di amministrazione e nelle posizioni apicali”;

DGR 63 – 1988 del 31/07/2015 di partecipazione della Regione al progetto: “Più donne nei consigli di amministrazione e nelle posizioni apicali” promosso dalla Consigliera regionale di parità di concerto con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna ed altri soggetti pubblici e privati attivi nelle politiche di pari opportunità di genere e adesione al relativo protocollo d’intesa;

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

determinazione dirigenziale 478 del 18/07/2016: “Servizio e relativo capitolato d’appalto per la realizzazione del progetto promosso dalla CdP e dalla CRPO del Piemonte: “Più donne nei CDA e nelle posizioni apicali”. Procedura di acquisizione sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016, mediante ricorso al mercato elettronico della PA. Indizione di gara. Spesa impegnata euro 31.000,00 (o.f.c.) su capp. Vari del bilancio 2014. CUP J69D14001750002;

l’art. 3, secondo paragrafo, del sopra citato capitolato stabilisce che le offerte siano esaminate da una apposita commissione che le valuterà e attribuirà loro un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati dal capitolato stesso;

LA DISPOSIZIONE

Vengono designati quali componenti della predetta commissione le seguenti signore e signori: Enrico CHIAIS, dirigente regionale, in qualità di presidente, Dr.ssa Francesca AGOLA, funzionaria regionale, in qualità di componente, Sig.ra Giampiera LISA, funzionaria regionale, in qualità di componente e altresì designare la Sig.ra Fiammetta ZOFREA, funzionaria regionale, a ricoprire l'incarico di segretario della commissione stessa.

PERSONE CON DISABILITÀ

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1375 - Programmazione Regionale Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014- 2020. Presa d'atto delle guide operative "Prevenire e contrastare le discriminazioni", "Parità di genere" e "Disabilità" e del soddisfacimento delle condizionalità generali ex ante G1 "Antidiscriminazione", G2 "Parità di Genere" e G3 "Disabilità"..(BUR n. 48 del 16.12.16)

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE Oggetto n. 3460 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare un confronto almeno annuale tra il Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive e le Associazioni, Enti ed Organizzazioni competenti allo scopo di supportare la rete regionale per le Disabilità Uditive, monitorare i procedimenti e migliorare i servizi offerti alle persone affette da tali problematiche, tutelando inoltre i diritti delle stesse e favorendone l'inclusione sociale. (BUR n. 385 del 23.12.16)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

in Regione Emilia-Romagna si stima vivano circa 4.000 persone affette da sordità grave o profonda, che hanno riscontrato difficoltà nell'apprendere naturalmente la lingua parlata o che hanno dovuto ricorrere a specifiche forme di apprendimento o a soluzioni di tipo implantologico;

i disagi e i rischi di ineguaglianze e discriminazioni nell'accesso alle informazioni, alla vita istituzionale, ai servizi pubblici per questa parte di cittadini sono rilevanti, e richiedono particolari azioni positive;

in particolare l'accesso ai servizi pubblici può presentare forti criticità, determinando una condizione di non pari opportunità;

la diffusione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) rappresenta uno strumento essenziale per incrementare l'autonomia delle persone sorde, specie attraverso lo sviluppo di pratiche diffuse di interpretariato per l'accesso alla informazione, all'istruzione e ai servizi pubblici e privati.

Evidenziato che

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 promuove, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità;

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunitasi a Campobasso il 24 settembre 2015 ha approvato un Ordine del Giorno che si impegna ad attivare i Consigli regionali al fine di "garantire la libertà di un sordo di scegliere come comunicare ed integrarsi" realizzando "un effettivo accesso all'informazione, alla comunicazione, alla cultura, all'educazione ed alla vita sociale in genere" attraverso diversi strumenti, tra cui il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Preso atto

delle indicazioni e del dibattito emersi dalle audizioni svolte in Commissione IV in data 15 marzo 2016 con l'Ente Nazionale Sordi e in data 2 maggio 2016 con rappresentanze dell'associazione FIADDA;

della richiesta formulata in tale sede dall'Ente Nazionale Sordi di procedere anche da parte della nostra Assemblea Regionale al riconoscimento ufficiale della Lingua dei Segni Italiana (LIS), in conformità all'Ordine del Giorno della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sopra citato;

della esigenza manifestata, in particolare dall'Ente Nazionale Sordi, di sviluppare sul territorio, nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone sorde, sportelli o servizi dedicati, finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati e alla vita sociale, anche attraverso l'interpretariato e la mediazione;

dell'opportunità, sostenuta da FIADDA e da ASI in occasione di ulteriori incontri, di sostenere lo sviluppo anche di strumenti e tecnologie a supporto dell'autonomia e dell'inclusione delle persone sorde, quali gli impianti cocleari e diversi altri strumenti, sulla base delle libere scelte operate da ciascuna persona;

delle sollecitazioni pervenute in diverse sedi di confronto dalle associazioni suddette, in particolare perché, quanto meno in occasione di dibattiti ritenuti di interesse per le persone sorde, si possa disporre di adeguati supporti presso l'Aula assembleare e la Sala Polivalente;

della richiesta pervenuta dalle suddette associazioni di disporre di una sede permanente di confronto con l'Amministrazione regionale, allo scopo di discutere e affrontare le diverse problematiche dei loro associati, per quanto di competenza della Giunta regionale.

Considerato che

le sedi in cui si svolgono le attività istituzionali dell'Assemblea Legislativa non sono attualmente dotate in modo permanente di attrezzature e dispositivi specifici atti a facilitare la partecipazione delle persone non udenti;

non sono di norma disponibili per le attività dell'Aula o, ove richiesto e opportuno, per le attività delle Commissioni o di altre iniziative promosse dall'Assemblea sottotitolature in tempo reale, traduzioni nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) o altri accorgimenti idonei a favorire la partecipazione delle persone sorde;

gli attuali strumenti di accesso e trasparenza disponibili per le sedute di Assemblea e Commissioni possono risultare penalizzanti per le persone sorde, in quanto le dirette streaming non sono dotate di sottotitolatura simultanea, in Aula e nelle relative strutture dell'Assemblea (aula commissioni, aula polivalente) non sono presenti attrezzature o postazioni utili per la sottotitolatura simultanea o la presenza di un traduttore simultaneo in Lingua dei Segni Italiana (LIS) delle sedute;

processi verbali integrali dei dibattiti sono disponibili, di norma, solo per le sedute d'Aula e non per le Commissioni, disponibili solo in formato audio.

Assunto che

esistono attualmente servizi di sottotitolatura tramite stenotipia da remoto, fruibili via internet, a costi relativamente contenuti, che rendono disponibile una trascrizione non rivista degli interventi verbali in tempo reale (servizio che potrebbe affiancarsi o sostituirsi agli attuali servizi di trascrizione delle registrazioni verbali, adottati per le sedute d'Aula);

per realizzare operativamente ed efficacemente l'interpretazione simultanea in LIS dei lavori d'Aula o di incontri/convegni in Sala Polivalente occorre garantire la visibilità corretta del traduttore, attraverso opportuni strumenti di ripresa video e schermi di proiezione dedicati (utili anche per la proiezione delle sottotitolature), adeguati per posizione/dimensione, oppure disporre di spazi adeguatamente predisposti per assicurare la vicinanza e la visibilità tra traduttore e persone sorde presenti tra il pubblico.

Tutto ciò premesso si impegna

a proporre e prendere in esame gli opportuni atti necessari a promuovere e diffondere gli strumenti utili a sostenere l'autonomia e l'inclusione concreta di tutte le persone sorde nella società e a

favorire l'abbattimento delle barriere della comunicazione, con riferimento agli strumenti tecnologici e ad ogni altro strumento utile, ivi compresa la promozione del riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Impegna l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

a predisporre in tempi brevi, nell'ambito delle competenze organizzative ad esso attribuite dall'art.14 del Regolamento dell'Assemblea, misure idonee in ordine all'adeguamento delle sedi e dei mezzi dell'Assemblea legislativa, con particolare riguardo all'Aula e alla Sala Polivalente, allo scopo di assicurare che dispongano di attrezzature adeguate a facilitare l'accesso delle persone sorde alle attività istituzionali e ai dibattiti dell'Assemblea.

Impegna infine la Giunta

a riavviare il confronto continuativo, su periodicità quanto meno annuale, previsto dalla DGR 694/2011, tra il Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive, costituito dai referenti aziendali dei Team Aziendali Disabilità Uditive, dagli Audiologi/Foniatristi esperti in IC di riferimento regionale, dai referenti dei servizi regionali competenti (pediatria ospedaliera, di libera scelta e di comunità, NPIA), e le Associazioni, Enti ed Organizzazioni competenti, allo scopo di supportare la rete regionale per le disabilità uditive, monitorare il miglioramento continuo della qualità del percorso regionale e valutare le problematiche connesse all'accesso ai servizi per le persone con disabilità uditive nella nostra regione;

a verificare, anche in tale sede, lo stato degli interventi per la tutela dei diritti e l'inclusione delle persone sorde sul territorio regionale e a mettere allo studio, ove necessario, ulteriori forme di idoneo supporto alla loro autonomia, anche attraverso servizi e interventi specifici, rendendo conto annualmente alla Commissione assembleare competente sui risultati raggiunti.

PIEMONTE

DD. 26.7.16, n. 505 - Liquidazione a favore del Comune di Ghemme dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie relativi agli anni 2013 e 2014 (impegni 2016/2107 e 2016/2108 su capitolo n. 153722).".(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene autorizzata la liquidazione al Comune di Ghemme, per i Comuni precedentemente convenzionati, della somma di € 52.782,04, corrispondente ai finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie relativi agli anni 2013 e 2014 pari ad € 26.931,02 per ciascuna annualità, assegnati rispettivamente con le determinazioni dirigenziali n. 215 del 31 ottobre 2013 e n. 137 dell'8 maggio 2014.

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 7 dicembre 2016, n. U00387

Integrazioni ai DCA 30 agosto 2016, n. U00252 concernente "Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale:interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e DCA 7 ottobre 2016, n. U00309 concernente "Integrazioni al DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente "Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016". (BUR n.101 del 20.12.16)

Note

Vengono riconosciuti tutti i benefici di cui al DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 sopracitato anche ai cittadini residenti nei Comuni del Lazio indicati nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e più avanti elencati.

Vengono estesi i benefici ai cittadini residenti nei Comuni di Abruzzo, Marche ed Umbria indicati nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e più avanti elencati, che si trovino nella condizione di *sfollati* nel territorio del Lazio;

Vengono estesi i benefici ai cittadini residenti nei Comuni del Lazio, diversi da quelli indicati nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, che, a seguito degli eventi sismici, autocertifichino di aver fatto richiesta di verifica dell'agibilità dell'abitazione di residenza.

Vengono estesi i benefici ai cittadini residenti nei Comuni di Abruzzo, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, che si trovino nella condizione di *sfollati* nel territorio del Lazio e che, a seguito degli eventi sismici, autocertifichino di aver fatto richiesta di verifica dell'agibilità dell'abitazione di residenza.

Vengono estesi inoltre i benefici ai cittadini residenti nel Lazio che abbiano subito danni a causa del sisma durante il temporaneo soggiorno presso uno dei sotto indicati Comuni insistenti sul cratere sismico, contemplati nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189:

REGIONE ABRUZZO

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

- 35. Bolognola (MC);
- 36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
- 37. Cessapalombo (MC);
- 38. Fiastra (MC);
- 39. Fiordimonte (MC);
- 40. Gualdo (MC);
- 41. Penna San Giovanni (MC);
- 42. Pievebovigliana (MC);
- 43. Pieve Torina (MC);
- 44. San Ginesio (MC);
- 45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
- 46. Sarnano (MC);
- 47. Ussita (MC);
- 48. Visso (MC)

REGIONE UMBRIA

Area Val Nerina:

- 49. Arrone (TR);
- 50. Cascia (PG);
- 51. Cerreto di Spoleto (PG);
- 52. Ferentillo (TR);
- 53. Montefranco (TR);
- 54. Monteleone di Spoleto (PG);
- 55. Norcia (PG);
- 56. Poggiodomo (PG);
- 57. Polino (TR);
- 58. Preci (PG);
- 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG);

Vengono estesi i benefici limitatamente alla quota di compartecipazione per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ai congiunti di primo e secondo grado di persone residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale, che non sono residenti in detti Comuni.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

PUGLIA

DGR 30.11.16, n. 1871 -POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linee di Azione 9.1-9.4. Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l'inclusione sociale attiva. Variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (BUR n. 147 del 2.12.16)

Note

Viene apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14717 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SATURNIA CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13049661005, con sede in Roma, via delle Rondini, 43 c.a.p. 00169 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene disposto il diniego dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della cooperativa "SATURNIA CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13049661005, con sede in Roma, via delle Rondini, 43 c.a.p. 00169.

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14718 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "LAVORO E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 00027200604, con sede in Ceprano (Fr), via Campidoglio, 142 c.a.p. 03024 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B.(BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene disposto il diniego dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezioni A e B di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della cooperativa "LAVORO E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 00027200604, con sede in Ceprano (Fr), via Campidoglio, 142 c.a.p. 03024.

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14719 -LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Società Cooperativa Sociale 21.04" codice fiscale 02852540604, con sede in Paliano (Fr), via di Porta Sabauda n. 48/A c.a.p. 03018 - Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezioni A e B.(BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene disposto il diniego dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezioni A e B di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della "Società Cooperativa Sociale 21.04" codice fiscale 02852540604, con sede in Paliano (Fr), via di Porta Sabauda n. 48/A c.a.p. 03018.

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14720 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "IL CAPPELLAIO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 03928380611, con sede in Mondragone (Ce), via Michelangelo Buonarroti, 3 c.a.p. 81034 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene disposto il diniego dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della cooperativa "IL CAPPELLAIO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 03928380611, con sede in Mondragone (Ce), via Michelangelo Buonarroti, 3 c.a.p. 81034.

PIEMONTE

DD 7.10.16, n. 660 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Comune di Serravalle Sesia con sede in Serravalle Sesia, C.so Matteotti 184, accreditato alla 4^a classe, sez. A dell'albo anzidetto, codice helios NZ00612..(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Comune di Serravalle Sesia, con sede in Serravalle Sesia (VC), C.so Matteotti 184, accreditato alla 4^a classe dell'albo regionale

degli enti di servizio civile nazionale, sez. A), codice helios NZ00612, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DD 11.10.16, n. 667 -D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Torino, Corso Francia 15, accreditato alla 2^a classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ06801..(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Vengono accolte le richieste di adeguamento presentate dall'Ente IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA – CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Torino, Corso Francia 15, accreditato alla 2^a classe dell'albo regionale sopraccitato, sez. A), codice helios NZ06801, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DD 11.10.16, n. 670 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Accredimento alla IV classe dell'albo, sez. A), dell'Associazione IL CAMMINO con sede in Torino, via Natale Palli 31, codice helios NZ07351. (BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene accolta la richiesta di accredimento alla IV classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale – sez. A) presentata dall'Associazione IL CAMMINO, con sede in Torino, Via Natale Palli 31, codice helios NZ07351, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DD 14.10.16, n. 687 -Nomina del Nucleo di valutazione delle offerte presentate in attuazione della procedura di affidamento, approvata con DD n. 662/A1509A del 7.10.2016, per la realizzazione di nove corsi di formazione per Operatori Locali di Progetto del servizio Civile Nazionale (L. 64/01)..(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene costituito il Nucleo per la valutazione delle offerte in attuazione della procedura per l'affidamento del servizio di progettazione, conduzione e monitoraggio di nove corsi per Operatori Locali di Progetto del Servizio Civile Nazionale, approvata con DD n. 662/A1509A del 7.10.2016, secondo i criteri dalla stessa definiti;

Vengono nominati quali componenti del Nucleo di valutazione:

- Dr.ssa Monica Vietti, Funzionaria della Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, in qualità di Presidente del Nucleo

- Dr. Enrico Chiarle, Funzionario della Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio assistenziale, standard di servizio e qualità

Dr. Christian Rutigliano, Funzionario della Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio assistenziale, standard di servizio e qualità

- Componente supplente: Dr.ssa Maria Celeste Anglesio, Funzionaria della Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti

DD. 14.10.16, n. 688 - DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Parziale accoglimento della richiesta di adeguamento dell'accredimento presentata dall'Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12, accreditato alla 1^a classe, sez. A dell'albo anzidetto, codice helios NZ00346..(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene disposto il parziale accoglimento della richiesta di adeguamento presentata dall'Ente Città Metropolitana di Torino, con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12, accreditato alla 1^ classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale, sez. A), codice helios NZ00346, limitatamente alle sedi e alle figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

DD 14.10.16, n. 689 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente COMUNE DI NOVARA con sede in Novara Viale Manzoni 20, accreditato alla 3^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ00280..(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dall'Ente COMUNE DI NOVARA con sede in Novara, Viale Manzoni 20, accreditato alla 3^ classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale, Sez. A), codice helios NZ00280, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

DD 14.10.16, n. 690 -D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO con sede in Ponti (AL), P.zza XX Settembre 2, accreditato alla 4^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ03168..(BUR n. 48 del 16.12.16)

Note

Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dall'Ente UNIONE MONTANA SUOLD'ALERAMO con sede in Ponti (AL), P.zza XX Settembre 2, accreditato alla 4^ classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale, Sez. A), codice helios NZ03168, limitatamente alle sedi e alle figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

UMBRIA

DGR 5.12.16, n. 1412 - Art. 280 della L.R. n. 11/2015 “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”. Approvazione nuova convenzione tra Regione Umbria, CEU (Conferenza Episcopale Umbra) e ANCI, determinazioni risorse 2016. (BUR n. 62 del 21.12.16)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con la L.R. n. 28/2004, ora confluita nell'art 280 del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (L.R.n. 11/2015) la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

Con D.G.R. n. 1242 del 27 luglio 2005 sono state adottate le “Linee guida concernenti lo svolgimento delle attività degli oratori di cui alla L.R. n. 28 del 20 dicembre 2004”;

Il piano sociale regionale 2010-2012 e la proposta preadottata con D.G.R. n. 1104 del 3 ottobre 2016, recante in oggetto: “Nuovo Piano sociale regionale. Adozione e trasmissione all'Assemblea legislativa della Regione Umbria.” riaffermano la necessità di rafforzamento e di sviluppo della rete dei servizi territoriali, “*valorizzando le comunità locali, le reti comunitarie e la partecipazione dei soggetti sociali*”. Inoltre, le Linee di indirizzo per l'area diritti dei minori e responsabilità familiari, approvate con D.G.R. 405 dell'8 marzo 2010, ribadiscono l'opportunità di adottare un approccio sperimentale il più aderente possibile alle condizioni e ai contesti offerti dalle varie realtà locali e di attuare un coordinamento regionale caratterizzato da relazioni dialogiche e connessioni di rete, volto all'integrazione delle pratiche di settore, a garantire una prospettiva metodologica comune, nonché scelte mirate e continuità.

Al fine di garantire equità territoriale ed una maggiore valorizzazione delle risorse previste dalla legge, con D.G.R.n. 1067 del 26 luglio 2010 si è scelto di gestire le medesime attraverso la stipula di una convenzione tra Regione Umbria, Conferenza Episcopale Umbra (CEU) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Umbria), prevedendo che:

- la Regione Umbria si impegnava a trasferire alla Conferenza Episcopale Umbra risorse per il raggiungimento delle finalità di valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, al finanziamento di progetti rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 3 della legge regionale 28/2004 (*ora comma5 dell'art. 280 della L.R. n. 11/2015*);

- la Conferenza Episcopale Umbra (CEU), a sua volta, si impegnava:

- a provvedere alla gestione delle risorse trasferite dalla Regione Umbria per le finalità sopra citate;

- a ripartirle secondo i seguenti criteri: il 50% in parti uguali fra gli oratori operanti nel territorio regionale; il 50% da destinare al finanziamento di progetti individuati dalle Diocesi con il parere favorevole della zona sociale interessata territorialmente alla realizzazione dei medesimi;

- a presentare alla Regione Umbria la relazione e la rendicontazione delle risorse trasferite;

- L'ANCI Umbria si impegnava a sostenere l'investimento delle risorse nella direzione di una armonizzazione con i programmi del territorio diretti all'area dell'infanzia, adolescenza e giovani.

Negli anni successivi si è proceduto su questa linea, con proroghe o con approvazione di nuovi testi di convenzione tra Regione Umbria, CEU e ANCI.

Da ultimo con D.G.R. n. 1629 del 29 dicembre 2015 si è provveduto a ripartire le risorse disponibili nel modo di seguito esposto:

- 25.000,00 euro tra i Comuni capofila di zona sociale per finanziare progetti presentati dalle parrocchie;

- 75.000,00 euro alla CEU, con vincolo di destinazione delle medesime per metà al funzionamento degli oratori, per la residua metà al finanziamento di progetti secondo le tipologie previste dall'art. 280 del TU citato.

Con riferimento al corrente esercizio finanziario è opportuno, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 280 della L.R. n. 11 del 2015, procedere alla ripartizione delle risorse dedicate iscritte nel bilancio regionale 2016 ed alla contestuale approvazione di un nuovo schema di convenzione tra Regione Umbria, CEU e ANCI che disciplini l'utilizzo delle risorse destinate alla CEU;

PROGRAMMAZIONE

VENETO

DCR 7.12.16, n. 167 - Documento di economia e finanza regionale (defr) 2017-2019 di cui all'articolo 36, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011. (proposta di deliberazione amministrativa n. 26). (BUR n. 123 del 20.12.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2016 con deliberazione n. 58/CR relativa all'argomento indicato in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 4 novembre 2016 il provvedimento è stato illustrato dalla Giunta regionale e nella seduta del 17 novembre 2016 sono state effettuate le consultazioni;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 30 novembre 2016;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Stefano FRACASSO*;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;

con votazione palese,

delibera

1) di approvare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017-2019 nel testo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(seguono allegati)

**DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) 2017-2019
DI CUI ALL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO N.118/2011.**

DGR n. 58/CR del 29/06/2016

Sommario

1. Lo scenario economico e finanziario

2. Il contesto economico, sociale e territoriale veneto

3. L'assetto istituzionale e la governance

4. Il quadro di riferimento della spesa

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre Autonomie territoriali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Allegato: Indirizzi agli Enti strumentali e alle Società controllate e partecipate

1. LO SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Negli ultimi anni le manovre di finanza pubblica hanno reso sempre più difficile la programmazione finanziaria regionale, sia per i costanti tagli di risorse da parte dello Stato, sia per le frequenti modifiche apportate al quadro normativo, che hanno introdotto via via maggiori vincoli ai bilanci regionali.

I consistenti tagli alla spesa corrente, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale, rischiano davvero di compromettere l'equilibrio dei bilanci regionali: fra il 2009 e il 2015 la spesa primaria delle Regioni ha subito una riduzione cumulata del 55%, a fronte di un'incidenza sulla spesa primaria del complesso della PA del 4,5% nel 2012.

Oltre ai tagli dei trasferimenti cui le Regioni hanno dovuto far fronte dall'emanazione del decreto 78/2010 ad oggi, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto ulteriori 2.097 milioni di taglio sul finanziamento del fondo sanitario nazionale.

Il contributo previsto per il 2017 è di 3.980 milioni e sale a 5.480 milioni per il 2018 e 2019.

Inoltre, gli ulteriori tagli cui le Regioni dovranno trovare copertura, introdotti dalle manovre precedenti, ammontano a 4.202 milioni di euro (già imputati per 2.000 milioni al FSN).

In base a quanto riportato nel Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) del Governo, presentato l'8 aprile 2016, emerge che lo stesso contributo in termini di riduzione delle spese che le amministrazioni locali continueranno a dare anche in seguito alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, non sarà invece richiesto alle amministrazioni di livello centrale, per le quali è previsto invece un aumento della spesa.

Le amministrazioni locali, inoltre, sono interessate allo stesso tempo anche da un'importante riduzione delle entrate, mentre per quelle centrali l'apparente forte riduzione delle entrate è dovuta al rinvio della clausola di salvaguardia sull'IVA.

In termini di indebitamento netto le Regioni, con il passaggio dalle regole del patto di stabilità a quelle del pareggio di bilancio, per le stesse anticipate già dal 2015, nel 2016 apportano un contributo alla finanza pubblica di 1.850 milioni, di 1.022 milioni nel 2017 e 660 nel 2018. Nel 2015 tale miglioramento dei saldi di finanza pubblica era stato redistribuito alle Regioni sotto forma di spazi sull'equilibrio di bilancio, mentre negli anni successivi resterà a beneficio solo degli altri livelli di governo.

Inoltre, per assolvere alla manovra di finanza pubblica 2016, le Regioni sono tenute a realizzare un avanzo di bilancio pari a 2.209 milioni di euro, unico comparto che non ha usufruito di un allentamento delle regole del pareggio; inoltre, a partire dal 2017, a legislazione vigente non è confermato il contributo per riduzione del debito che era stato stanziato negli ultimi anni e che per il 2016 è pari a 1.900 milioni.

La spesa per investimenti di conseguenza appare di sempre più difficile programmazione. Per il 2017, a legislazione vigente, l'intero Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) sarà escluso dal saldo di bilancio ai fini del pareggio obbligando gli enti, nella determinazione del saldo, a coprire con nuove risorse gli impegni per investimenti che in termini di equilibrio di bilancio già dispongono della relativa copertura finanziaria, a scapito della capacità di realizzare gli investimenti.

In considerazione del fatto che il Paese sta negoziando un ulteriore rinvio del pareggio di bilancio al 2019, le Regioni hanno proposto che il Governo destini al comparto regionale una parte delle risorse provenienti dall'aumento del deficit, che nelle ultime manovre sono rimaste sostanzialmente nella disponibilità dell'amministrazione centrale. Tali risorse favorirebbero la ripresa degli investimenti nei territori, agevolando la ripresa economica.

2.7 Il sociale e la sanità

2.7.1 La popolazione

Al 31 dicembre 2014 la popolazione residente in Veneto è di 4.927.596 abitanti, neanche mille unità in più rispetto all'anno precedente. Risente soprattutto di un calo consistente delle nascite, in atto da tre anni (-10,5%), che non si vedeva dalla fine degli anni novanta.

Se nel 2010 le donne in Veneto avevano in media 1,5 figli, nel 2014 il tasso di fecondità scende a 1,41, lontano dalla media europea (1,58). Il riproporsi della diminuzione della natalità negli ultimi anni in Italia è in parte riconducibile a un effetto strutturale, in quanto stanno progressivamente uscendo dall'esperienza riproduttiva le baby-boomers, ovvero le donne nate a metà degli anni '60, più numerose delle generazioni che raggiungono oggi l'età feconda. Si riduce anche la fecondità delle straniere, che pur mantenendo una propensione più elevata ad avere figli, non riescono a compensare come prima la bassa natalità attribuibile alle donne italiane (ora le straniere hanno in media 2,08 figli per donna, ma il tasso era di 3,09 nel 2002). In questo si legge una strategia di risposta alle difficoltà della crisi economica, ma anche un progressivo adeguamento ai comportamenti riproduttivi delle donne italiane.

Ne consegue che le famiglie sono sempre più piccole, con una media di 2,4 componenti; dei circa 2 milioni di famiglie, quelle con 5 o più componenti sono meno del 6% e rispetto a dieci anni fa

diminuiscono le coppie con figli (42% vs 47,3% nel 2001), mentre aumentano le persone sole, soprattutto anziane.

Gli stranieri residenti sono 511.558, il 10,2% della presenza straniera in Italia, e rappresentano il 10,4% della popolazione veneta, quota più rilevante rispetto all'intero territorio nazionale (8,2%).

2.7.2 I giovani

Sono 984.483 i giovani di 15-34 anni residenti in Veneto nel 2014 e rappresentano oggi il 20% della popolazione.

In un confronto europeo, un giovane italiano su cinque dimostra di essere impegnato in attività finalizzate allo sviluppo della propria comunità locale e del territorio, di poco inferiore alla situazione dei giovani europei (25%): il valore è tra i più elevati nei Paesi mediterranei, ma rimane inferiore a quello delle realtà dell'Europa centro-settentrionale.

Il clima economico e lavorativo incerto non impedisce alle giovani generazioni di impegnarsi a favore del proprio territorio e della propria comunità, mostrando così di affacciarsi con coscienza civica all'età adulta: nel 2014 in Veneto 13 giovani su 100 dichiarano di svolgere attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato, in leggera crescita negli ultimi anni (12% cinque anni prima nel 2009) e al di sopra della media nazionale (11%).

Anche la Regione Veneto ha promosso percorsi di partecipazione per dare spazio alle idee delle giovani generazioni e formare cittadini responsabili attraverso l'esperienza del servizio civile nazionale e regionale: sono 498 i progetti finanziati nel periodo 2010-2015.

2.7.3 Le persone più in difficoltà

Se la crisi ha avuto qualche impatto sulle condizioni di vita di tutti, costi elevatissimi sono ricaduti sulle fasce più deboli della popolazione: le famiglie a basso reddito, soprattutto quelle con figli minori o le monoparentali, i disoccupati e i lavoratori precari, i giovani, gli stranieri, le persone con disabilità, chi resta senza casa.

Nel 2014 il rischio di povertà o esclusione sociale riguarda il 16,9% della popolazione in Veneto.

Seppur meno preoccupante rispetto alla media nazionale (28,3%) ed europea (24,5%), non va trascurata la portata del fenomeno in termini di cittadini coinvolti: circa 826mila persone in seria difficoltà, che non riescono a vivere secondo gli standard della società attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado di provvedere ai bisogni fondamentali della vita.

L'aumento del livello di povertà o esclusione sociale è considerevole per i gruppi più vulnerabili (donne, bambini, stranieri). I minori di 18 anni costituiscono la fascia d'età più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (17,5% in Veneto e 32% in Italia), un rischio che oggi colpisce molto anche la fascia d'età successiva di 18-34 anni (20,1% vs 34% in Italia).

2.7.4 L'abitare in Veneto

Nonostante il 92% delle famiglie in Veneto si dichiara soddisfatta o molto soddisfatta della propria condizione abitativa e circa l'85% risulti proprietaria della casa in cui vive, segno di un benessere diffuso, c'è chi fatica a sostenere le spese legate all'abitazione e si trova a vivere situazioni di vero disagio.

Il problema abitativo negli ultimi anni è andato estendendosi coinvolgendo anche la cosiddetta "fascia grigia" della popolazione, cioè quella che per il reddito maturato non rientra nelle assegnazioni previste per l'edilizia residenziale pubblica, né ha la possibilità di accedere al libero mercato.

Nel 2014 il 7,9% della popolazione in Veneto si dichiara in arretrato nel pagamento dell'affitto, del mutuo o delle bollette e il 9,5% non riesce a scaldare adeguatamente la propria casa. Il problema casa è ancora più grave per quasi 355mila persone, il 7,2% della popolazione, che si trovano in condizione di grave deprivazione abitativa, vale a dire che vivono in una casa inadeguata perché sovraffollata e che presenta gravi carenze strutturali, problemi di umidità o di scarsa luminosità.

Sono soprattutto famiglie che sono in affitto e in abitazioni datate, giovani e coppie con figli a carico, famiglie formate da un solo genitore e persone con basso titolo di studio.

La situazione del Veneto, anche se in peggioramento nel tempo (la deprivazione abitativa era quasi il 6% nel 2008), risulta migliore rispetto alla media nazionale (9,7%), ma più grave rispetto all'UE (5,1%), soprattutto se si considera l'Unione dei 15 Paesi (3,3%).

Tra le forme più gravi di precarietà abitativa vi è il rischio di perdere l'alloggio a causa di uno sfratto: nel 2014 sono 4.937 i provvedimenti di sfratto emessi in Veneto, uno ogni 415 famiglie residenti, e nel 97% dei casi avviene per morosità.

L'edilizia residenziale pubblica soddisfa solo una minima parte delle esigenze abitative per le famiglie in difficoltà economica. Sono 39.319 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dalle ATER nel 2013 e accolgono 82.629 cittadini.

2.7.5 La salute

Nonostante la leggera diminuzione riportata dalle stime del 2015, la speranza di vita in Italia è tra le più alte in Europa ed è progressivamente aumentata nel tempo, tanto che oggi si vive quasi il doppio rispetto a inizio Novecento. In Veneto la speranza di vita è sopra la media italiana e raggiunge gli 80,7 anni per gli uomini (80,1 Italia) e gli 85,4 anni per le donne (84,7 Italia), con un guadagno rispetto a dieci anni prima di 2,3 anni per i maschi e quasi uno per le femmine. Se nella prima metà del secolo scorso l'incremento è stato frutto soprattutto della forte riduzione della morti premature, negli ultimi decenni si deve al miglioramento della sopravvivenza delle persone anziane. Tuttavia, non tutti gli anni di vita di una persona sono vissuti in perfetta salute; soprattutto nelle età più avanzate le malattie croniche, la fragilità e la disabilità tendono a diventare più frequenti, richiedendo un maggior bisogno di cure e assistenza. Ad esempio, in Veneto tra gli anziani di 65-80 anni l'8,5% presenta limitazioni funzionali (10,4% in Italia), ma la percentuale sale al 43,1% nella classe di età sopra gli 80 anni (43,3% in Italia). Le donne sono più colpite, presentando tassi superiori in tutte le classi di età anziane, uno svantaggio da imputare alla maggiore prevalenza di patologie non letali ma invalidanti, come osteoporosi, artrosi e artriti.

Oltre a considerare quanto si vive, quindi è importante, capire quanto si vive in buona salute e ciò che rende ottimale la nostra qualità di vita. È questo uno dei punti della strategia comunitaria, ossia promuovere la buona salute in un'Europa che invecchia, puntando ad aumentare di due anni entro il 2020 il numero di anni di vita vissuti in buona salute, per aiutare i cittadini a rimanere attivi e produttivi il più a lungo possibile. Degli oltre 85 anni di vita, le donne vivono in media i primi 57,5 in buona salute, mentre i restanti 28 in condizioni di difficoltà e, in particolare, gli ultimi; gli uomini possono godere di 60,5 anni in buona salute, tre anni in più rispetto alle donne.

Il mutare dei bisogni assistenziali e l'emergere di nuove sfide indotte principalmente dalla crescita dell'aspettativa di vita, con il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie cronico-degenerative, collegate spesso alla disabilità, ha richiesto un ripensamento del modello organizzativo dei servizi socio-sanitari, nella necessità di conciliare la garanzia di cure appropriate ai diversi bisogni di salute con la sostenibilità economica del sistema. L'orientamento è quello di diminuire il carico improprio che grava sulle strutture ospedaliere, rinviando al territorio la presa in carico della cronicità e riservando all'ospedale il trattamento dei pazienti con patologie in fase acuta.

Le scelte strategiche della programmazione regionale sono quindi: il potenziamento dell'assistenza territoriale, il completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza viene definita sulla base della similarità dei bisogni, complessità clinica e intensità di cura richiesta (modello hub&spoke), e la realizzazione di strutture di cura intermedie, secondo una logica di integrazione ospedaleterritorio al fine di garantire la continuità dell'assistenza.

PROGRAMMA 08.02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

In prosecuzione degli indirizzi assunti nelle precedenti annualità, s'intende sostenere le categorie aventi requisiti tali da rientrare nel Social housing, anche alla luce delle nuove e diverse

esigenze abitative derivanti dalla mutata composizione della realtà sociale della regione, sia mediante la locazione che con la cessione in proprietà, ed incrementare l'offerta di alloggi da assegnare alle fasce meno abbienti mediante la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica (piano straordinario di vendita degli alloggi e reinvestimento dei proventi di vendita), la nuova costruzione ed il recupero edilizio. Si intende inoltre porre in essere azioni per la riqualificazione urbanistica e ambientale di ambiti territoriali caratterizzati da particolare degrado sociale e urbano.

Nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020, volto allo Sviluppo Urbano Sostenibile, si intende inoltre sostenere con specifiche azioni previste in avvio per il 2017 il potenziamento del patrimonio pubblico esistente e il recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali, anche al fine di sperimentare modelli innovativi sociali ed abitativi, quali il co-housing. Il contesto d'intervento sono le unità abitative di proprietà dei Comuni e delle A.T.E.R. del Veneto attualmente sfitte, in quanto necessitano di interventi di recupero edilizio e di miglioramento dell'efficienza energetica.

Risultati attesi

1 - Incrementare e migliorare l'offerta di unità abitative destinate alla locazione ed all'acquisto per i meno abbienti e per le categorie deboli che si trovano in particolare disagio abitativo, economico e sociale.

2 - Contribuire alla riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale di specifici contesti territoriali, in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Struttura di riferimento

Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A.

62

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La definizione della strategia regionale parte dalla centralità della persona nei diversi contesti sociali, lavorativi, ricreativi.

Va valorizzata la famiglia, il cui ruolo è fondamentale all'interno della società: è il primo sostegno per la crescita sociale ed economica dell'individuo. Il tema della famiglia è affrontato sia attraverso la promozione di politiche concrete di sostegno, sia attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni ai valori della famiglia. Le famiglie venete sono cambiate nel tempo, sono diventate più piccole, più fragili, ma sono state in ogni caso la prima risposta alla crisi economica: anche per questo vanno tutelate e salvaguardate. Sostenere la famiglia vuol dire senza dubbio finanziare i servizi per la prima infanzia, i bonus famiglia, le iniziative di conciliazione dei tempi di vita/tempi di lavoro ma vuol dire anche offrire un sistema integrato di interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità proprio per sollevare le famiglie dal carico assistenziale necessario. L'approccio che sarà perseguito si fonda su percorsi assistenziali in grado di garantire un'effettiva presa in carico integrata della persona nella continuità dell'assistenza.

A fronte dei trend demografici che segnano ormai da tempo dei profondi cambiamenti nella composizione della nostra società e del contesto economico contingente, diventa centrale la politica di promozione e sostegno di interventi per la piena inclusione sociale. La rilevanza del tema trova conferma nel Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, il primo programma interamente dedicato all'inclusione sociale predisposto in una logica di stretta sinergia con l'obiettivo di riduzione della povertà fissato da Europa 2020.

Il tema viene ripreso anche dal Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 6 dedicato allo sviluppo delle aree urbane, che sono luoghi dove emergono con maggiore evidenza i più rilevanti problemi economico-sociali.

Sempre in tema di inclusione sociale proseguirà la promozione dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale al fine di promuovere la coesione sociale basata sul rispetto di valori condivisi.

Sotto il profilo della regolamentazione del settore, la Regione del Veneto intende dotarsi di una legge di riforma sugli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e di una legge che regolamenti a livello regionale l'Istituto dell'Amministratore di Sostegno. In tale direzione è stato formulato un progetto di legge in materia di IPAB e sono state individuate alcune iniziative relative all'istituto "Amministratore di sostegno" ad oggi in discussione nelle competenti commissioni consiliari.

PROGRAMMA 12.01

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

L'amministrazione regionale sostiene le famiglie con 4 e più figli stabilendo un aiuto economico denominato "Bonus Famiglia" e le famiglie monoparentali con figli minori (genitori separati/divorziati o soli). Interviene in termini di prevenzione, protezione e cura dei minori, vittime/autori di abuso sessuale e grave maltrattamento, attraverso le attività delle Equipres specialistiche interprovinciali di 2° livello, che si integrano e collaborano con i servizi sociosanitari sociali del territorio. A seguito delle sperimentazioni attuate, sarà completato il piano di ripristino del modello che oltre a prevedere l'estensione del numero di equipres provinciali/interprovinciali in tema di abuso sessuale e grave maltrattamento dei minori include l'adozione di modelli operativi uniformi a livello regionale.

Prosegue l'assegnazione di contributi in conto gestione destinati alle scuole d'infanzia non statali ed ai servizi per la prima infanzia, e allo sviluppo del sistema "Nidi in famiglia".

L'amministrazione regionale conferma il proprio impegno nella promozione e nel sostegno dell'affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà riconoscendo a Comuni e Aziende ULSS un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie. Saranno monitorati gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà e dei minori allontanati dalla loro famiglia attraverso il coordinamento dei Centri per l'Affido e la Solidarietà familiare (C.A.S.F.).

In tema di tutela minorile, proseguiranno le attività di monitoraggio e la collaborazione con gli organi della giustizia minorile, con il Garante dei diritti della persona, i comuni e le Aziende ULSS e proseguirà l'azione di revisione della Linea Guida 2008 "La cura e la segnalazione", attraverso l'attività di un apposito tavolo di lavoro costituito, nel 2015, da un gruppo di esperti di settore.

Inoltre la Regione, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha aderito con DGR n. 1768 del 01.12.2015 al Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) e si impegnerà per promuoverne e sostenerne l'implementazione e l'allargamento su tutto il territorio regionale con un co-finanziamento destinato a Comuni e aziende ULSS.

Nel contesto delle politiche a favore dei minori, saranno analizzate le problematiche inerenti la presenza dei minori stranieri non accompagnati. Dopo un'attenta analisi del fenomeno, saranno individuati gli strumenti più consoni per l'accoglienza e la gestione da parte degli Enti locali.

Infine, l'amministrazione regionale approva la programmazione degli interventi posti in essere da Aziende ULSS ed Enti autorizzati a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato nell'ambito del Sistema Veneto Adozioni (Progetti Territoriali Veneto Adozioni - P.T.V.A., corsi informazione e sensibilizzazione, prosecuzione progetto Veneto Adozioni).

Risultati attesi

- 1 - Assegnare i prestiti alle famiglie monoparentali e bonus famiglia.
- 2 - Sostenere i costi di gestione dei servizi alla prima infanzia.
- 3 - Sostenere l'affidamento familiare dei minori.
- 4 - Garantire la presa in carico dei minori vittime di abuso sessuale e di grave maltrattamento e dei minori autori di abusi sessuali.

Struttura di riferimento

Area sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.02

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

L'Amministrazione regionale sostiene le persone con disabilità e le loro famiglie attraverso la promozione di interventi che consentono una presa in carico uniforme su tutto il territorio regionale ad opera della rete dei servizi sul territorio.

Gli interventi regionali sono rivolti a garantire la permanenza a domicilio, a sostenere progetti di "vita indipendente" ed iniziative finalizzate alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

Saranno sostenuti interventi volti al superamento di ogni forma di barriera sia architettonica che culturale, quale condizione essenziale per facilitare la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

L'Amministrazione regionale, nel garantire l'attuazione della normativa in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio sanitarie per disabili, ha valutato nel contempo l'opportunità di potenziare il sistema dell'offerta dei servizi anche attraverso la sperimentazione di percorsi riabilitativi alternativi ai centri diurni.

Particolare attenzione è riservata alle iniziative a sostegno delle persone con sclerosi lateraleamiotrofica e alle loro famiglie nonché alle iniziative di presa in carico dei soggetti affetti da Autismo.

Allo scopo di ottenere una costante analisi e misura dei bisogni rispetto ai quali adottare le azioni più efficaci l'Amministrazione intende istituire, anche con la presenza delle rappresentanze delle organizzazioni competenti, un Osservatorio per la Disabilità.

Ai fini del monitoraggio delle azioni intraprese è previsto l'avvio di tavoli di verifica e di confronto con le varie associazioni del terzo settore.

Risultati attesi

- 1 - Migliorare la risposta al bisogno della persona disabile.
- 2 - Potenziare le offerte di residenzialità del territorio rivolte alle persone disabili.
- 3 - Migliorare la mobilità delle persone con disabilità.

Strutture di riferimento

Area sanità e sociale.

Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A.

PROGRAMMA 12.03

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

L'amministrazione regionale promuove e finanzia interventi a sostegno delle persone anziane non autosufficienti favorendone la presa in carico ad opera della rete dei servizi sul territorio.

Sono stati avviati i lavori, per il tramite di un apposito gruppo di esperti, per rendere attuativa la legge regionale n. 3 del 24 febbraio 2015 con la quale, disciplinando il servizio dell'affido, si promuove la presenza dell'anziano in un contesto di vita familiare e relazionale.

Per quanto riguarda la domiciliarità, si intende intraprendere una serie di azioni volte a superare la frammentarietà degli interventi, supportando l'anziano e la famiglia nella presa in carico e nel sostenere il *care giver*.

Risultati attesi

- 1 - Migliorare la risposta al bisogno della persona anziana non autosufficiente.
- 2 - Potenziare l'offerta di servizi domiciliari.

Struttura di riferimento

Area sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.04

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Nell'ambito del sistema Dipendenze da sostanze d'abuso, con DGR 247/2015 sono stati approvati la proposta di revisione dei Servizi del privato sociale con l'introduzione dei Servizi territoriali e la budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze definendo il sistema e l'accesso ai servizi, i criteri di assegnazione delle risorse e la relativa gestione ed erogazione, i dispositivi di monitoraggio e la verifica del sistema e del piano di fattibilità. La fase

delle innovazioni introdotte è stata posticipata al 1 luglio 2016 (DGR 2119 del 30.12.2015) perché si sono resi necessari degli approfondimenti rispetto ad alcuni rilievi pervenuti da più soggetti pubblici e del privato sociale, che saranno coinvolti in appositi gruppi di lavoro al fine di poter attivare al meglio la sperimentazione anche con riferimento al sistema informativo.

Una prima rendicontazione/valutazione sarà fatta alla fine del primo anno di sperimentazione.

Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, l'amministrazione presta particolare attenzione al fenomeno del gioco d'azzardo che assume per molte persone connotati patologici o di rischio di patologia. Saranno quindi mantenute e incrementate le azioni realizzate da diversi soggetti (enti, istituzioni, associazioni) per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico e sarà garantita la presa in carico dei pazienti da parte dei Servizi per le Dipendenze delle Aziende ULSS.

L'amministrazione regionale promuove altresì azioni di inclusione sociale nei confronti di persone a rischio di marginalità finanziando i progetti presentati dai 7 comuni capoluogo e favorisce la realizzazione di buone pratiche di integrazione tra i diversi attori finanziando progetti tesi a sostenere l'inclusione sociale e la centralità della persona e a prevenire fenomeni di disagio e di marginalità. Rientrano in questo ambito i programmi di intervento "RIA - Reddito Inclusione Attiva" per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli e gli empori solidali, luoghi di inclusione ed accompagnamento nella scelta di prodotti alimentari distribuiti gratuitamente.

Nell'ambito del processo di inclusione sociale rientrano anche gli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 6 volti alla riduzione della marginalità estrema e all'inclusione a favore delle persone senza dimora. In particolare, nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali, è previsto il finanziamento di progetti volti al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e al potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell'ambito di progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia.

Nel corso del 2016 è stata avviata un'attività propedeutica alla programmazione delle iniziative regionali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione anche in attuazione delle Linee guida nazionali sul sostegno dell'inclusione attiva e sul contrasto alla grave emarginazione adulta. In particolare per l'inclusione attiva l'amministrazione regionale collabora con i comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci per definire le tipologie dei servizi relativi alla presa in carico delle famiglie con minori in condizioni di povertà.

Per il contrasto della grave emarginazione adulta, il primo passo sarà la mappatura dei servizi e degli interventi presenti sul territorio a cura di un tavolo tecnico.

Sempre nell'ottica dell'inclusione sociale e in una logica di rete, l'amministrazione conferma il sostegno alle strutture di accoglienza per donne vittime di violenza.

Nell'ambito dell'integrazione e dell'inclusione sociale dei cittadini immigrati presenti nel territorio l'azione regionale sarà orientata ad agevolare il dialogo tra i diversi soggetti, stranieri ed autoctoni, finalizzato ad una piena condivisione di diritti e responsabilità comuni. Per perseguire tale obiettivo risulta imprescindibile favorire l'integrazione scolastica dei minori extracomunitari, da perseguire attraverso la promozione di interventi in ambito scolastico ed educativo che consentano ai minori stranieri di godere di pari opportunità di crescita rispetto ai coetanei cittadini italiani. Sempre nell'ottica di una vera inclusione sociale di tutti i cittadini residenti in Veneto, potranno essere sostenuti nel loro rientro i nostri emigrati e i loro discendenti che, dopo un periodo trascorso all'estero, intendano tornare stabilmente nella loro terra d'origine e si trovino in difficili situazioni economiche.

In un'ottica di piena inclusione, rientrano le politiche volte a superare le disparità di genere, sostenendo un sistema di attori e servizi per consentire pari opportunità di accesso e realizzazione (organismi di parità, servizi QUIDonna).

Infine, tenendo conto dei riflessi sociali prodotti dalle note vicende che hanno colpito recentemente il sistema bancario veneto, nell'ambito di questo programma sono altresì contemplate le azioni a

favore di cittadini danneggiati dalle Banche, in attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 7 del 23.02.2016.

Risultati attesi

- 1 - Ridurre le situazioni di disagio sociale.
- 2 - Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone che presentano situazioni di tossico-alcoldipendenza.
- 3 - Promuovere interventi sociali a favore delle persone a rischio di marginalità e in situazione di difficoltà economica.
- 4 - Consolidare la rete di governance relativa alla gestione del fenomeno migratorio.
- 5 - Incrementare le competenze linguistiche e professionali dei cittadini immigrati in modo da favorirne l'inserimento socio-lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti deboli qualidonne e minori.
- 6 - Mantenere la rete degli attori che forniscono servizi alle donne a livello regionale.

Strutture di riferimento

Area sanità e sociale.

Dipartimento Enti locali persone giuridiche e controllo atti, gestioni commissariali e postemergenziali e grandi eventi.

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali.

PROGRAMMA 12.05

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

L'amministrazione regionale contribuisce in modo organico allo sviluppo di iniziative e attività volte a sostenere la famiglia inserita nel mondo del lavoro attraverso le "Alleanze per la famiglia", a regia comunale e realizzate mediante diversi partenariati. Contribuisce inoltre allo sviluppo e al potenziamento delle attività di prevenzione, promozione, sostegno e cura rivolte alla persona, coppia e famiglia svolte dai Consultori familiari pubblici e privati autorizzati e accreditati ex L.R. N.22/2002.

Tra le misure volte a supportare, attraverso benefici economici, il sostegno al reddito, rientrano gli interventi di cui al fondo destinato ai territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi ed alla presenza di rigassificatori. Detto fondo finanzia la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti in quanto territorio interessato dalla estrazione di idrocarburi e dalla presenza di rigassificatori.

Nel 2014 è stato istituito il "Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi" che, in parte, può essere destinato all'attivazione di una *social card*, intesa come carta di pagamento elettronica destinata al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti.

Il Fondo è alimentato dalle maggiorazioni delle aliquote dovute dai titolari delle concessioni di coltivazione, le cosiddette *royalties*, e dalle erogazioni liberali assicurate anche da eventuali altri soggetti pubblici e privati.

Risultati attesi

- 1 - Realizzare le reti di sostegno alle famiglie.
- 2 - Rafforzare le azioni volte a fornire un beneficio economico a favore di coloro che risiedono in territori interessati dall'estrazione di idrocarburi.

Strutture di riferimento

Area sanità e sociale.

Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A.

PROGRAMMA 12.08

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

L'Amministrazione regionale promuove un sistema di Welfare basato sulla coesione sociale e sulla partecipazione attiva di organismi del Terzo Settore quali le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Cooperative sociali. L'iscrizione ai Registri o all'albo consente ai soggetti del privato sociale di essere protagonisti fondamentali nel sistema dei servizi

alla persona, attraverso il riconoscimento delle finalità solidaristiche perseguite, di operare in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, di usufruire delle agevolazioni fiscali e beneficiare di contributi.

L'Amministrazione, al fine di favorire l'impiego degli anziani in attività socialmente utili e sostenere pensionati e casalinghe a basso reddito, promuove il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, in prospettiva della continua evoluzione della riforma nazionale del Terzo settore, s'intende attuare un percorso di approfondimento attraverso l'istituzione di tavoli di confronto e gruppi di lavoro con i soggetti del Privato Sociale.

Infine, l'Amministrazione regionale interviene nel ruolo di promotore ma anche, e soprattutto, di mediatore di conoscenza investendo sulla creazione di occasioni di incontro tra il mondo dell'associazionismo e quello della scuola con la realizzazione di percorsi educativi rivolti ai giovani per la promozione dei diritti umani, con focus su temi quali libertà, uguaglianza, sviluppo sostenibile, rispetto della dignità della persona, anche al fine di prevenire fenomeni di bullismo e favorire la creazione di rapporti positivi di conoscenza e di integrazione.

Risultati attesi

1 - Sostenere le organizzazioni del volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dalle cooperative sociali.

2 - Favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani inattività socialmente utili.

3 - Sostenere la realizzazione di percorsi educativi per la promozione dei diritti umani rivolti ai giovani.

Strutture di riferimento

Area sanità e sociale.

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali.

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

Le azioni regionali in ambito di tutela della salute sono finalizzate a contemperare il livello di eccellenza dell'assistenza socio sanitaria regionale con il rispetto dei criteri di sostenibilità economico-finanziaria, anche attraverso l'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard in maniera contestualizzata, in un sistema che pone sempre al centro la persona.

L'attuale fase di programmazione regionale, basata sul Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con L.R. 23/2012, evidenzia alcuni macro-obiettivi strategici: il potenziamento dell'assistenza territoriale, la nuova organizzazione dell'assistenza ospedaliera, il potenziamento delle azioni di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e la definizione di un innovativo sistema di governance imperniato sulla responsabilizzazione di tutti gli attori del Sistema Socio-Sanitario Regionale nell'ambito dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

L'amministrazione regionale punta ad un sistema moderno, competitivo e al passo con le più avanzate realtà europee, attraverso una nuova organizzazione dell'intero Sistema sanitario che risponda sia a principi di efficientamento mediante la riduzione di ogni duplicazione di costo, che di governance, attraverso il contestuale rafforzamento delle attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle Aziende ULSS. In questa cornice rientra un Progetto di Legge all'attenzione del Consiglio regionale, le cui risultanze dovrebbero portare ad una maggiore razionalizzazione del Sistema sanitario regionale nel suo complesso, al coordinamento degli acquisti, alla standardizzazione delle procedure con conseguente riduzione dei tempi e incremento dell'efficienza.

Un'importante scelta concerne la riduzione del numero delle Aziende ULSS, che mira a ridurre i costi connessi alle direzioni strategiche, agli organi aziendali, alle unità operative tecnicoamministrative senza però intaccare il livello qualitativo raggiunto dai servizi socio-sanitari erogati agli assistiti nel Veneto.

L'accorpamento delle Aziende ULSS sarà accompagnato dallo sviluppo del modello Hub & Spoke basato su reti cliniche integrate e funzionali, al rafforzamento della filiera dell'assistenza territoriale, allo sviluppo della rete delle strutture di ricovero intermedie, all'adeguamento normativo, strutturale e tecnologico delle strutture sanitarie.

Rimane alta l'attenzione regionale sul tema della ricerca sanitaria, che è strategica per produrre innovazioni e conoscenze scientifiche rapidamente trasferibili nell'assistenza e cura del cittadino.

Infine, proseguirà lo sviluppo della rete degli screening e del sistema informativo sanitario integrato.

PROGRAMMA 13.01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIOCORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

I trasferimenti agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere ed IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”) e le spese relative alla Gestione Sanitaria Accentrata pressola Regione finanziano le attività finalizzate alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), vale dire le prestazioni ed i servizi che i cittadini hanno diritto a ottenere dal servizio sanitario in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale, dettagliatamente definiti nel Piano Sanitario Nazionale.

Con il 2017 si aprirà una nuova fase di programmazione socio sanitaria regionale, attraverso la quale si darà seguito alle linee di indirizzo che già hanno caratterizzato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, tra le quali si evidenziano la rilevanza data al Territorio quale scelta operativa strategica imperniata sulla gestione integrata del paziente e sulla continuità dell'assistenza in un'ottica di integrazione tra servizi ospedalieri e assistenza territoriale, la riorganizzazione delle reti cliniche ospedaliere, il potenziamento delle iniziative di promozione e di prevenzione della salute (Piano Regionale Prevenzione 2014-2018, programmi di screening, promozione delle vaccinazioni, ecc.), la ricerca della migliore appropriatezza in ambito farmaceutico, specialistico e protesico (in linea anche con i provvedimenti intervenuti su tale aspetto a livello nazionale, come ad esempio il D.M. Salute 9 dicembre 2015 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”), la promozione della formazione continua e delle iniziative nei settori della ricerca e dell'innovazione (finalizzate ad ottenere innovazioni e conoscenze scientifiche trasferibili nelle attività di assistenza e cura).

Le azioni sul Territorio prevedono il potenziamento dell'assistenza territoriale attraverso lo sviluppo del ruolo del Distretto socio-sanitario, lo sviluppo di modelli organizzativi a rete fondati su team multiprofessionali e sulle forme associative della Medicina Convenzionata. Verrà ulteriormente rafforzata la rete delle strutture di ricovero intermedie, imperniata in particolare sugli ospedali di comunità e sulle Unità Riabilitative Territoriali.

Le azioni, invece, relative alla razionalizzazione della rete ospedaliera si incentrano sulle reti cliniche basate su modelli hub & spoke (che prevedono ospedali di riferimento provinciale, presidi ospedalieri di rete e ospedali nodi della rete), con definizione dei ruoli che le strutture assumono in relazione alla complessità clinica e all'intensità di cura richiesta, orientando l'intero sistema verso un modello che garantisce la continuità dei percorsi assistenziali attraverso l'integrazione delle funzioni e delle competenze e che attribuisce l'acuzie alla rete ospedaliera e la cronicità allarete territoriale.

Si evidenzia che tali innovazioni, da tempo avviate e sviluppate nella nostra Regione come previsto dal PSSR 2012-2016, hanno trovato conferma a livello nazionale con il Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancito dall'Intesa del 10 luglio 2014.

A quest'ambito appartengono le iniziative finalizzate a perseguire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del SSR in condizioni di efficienza ed appropriatezza, in un'ottica di sostenibilità del sistema, come la definizione, il monitoraggio e l'aggiornamento di standard di costo e di impiego di risorse e dei servizi erogati e le attività rivolte ad incrementare l'efficienza sotto il profilo dell'appropriatezza prescrittiva.

Risultati attesi

1 - Sviluppare e rafforzare i servizi del SSR.

2 - Perseguire l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza, la qualità, la sostenibilità e lo sviluppo del SSR.

3 - Sviluppare e rafforzare le iniziative relative all'igiene e alla sanità pubblica.

Struttura di riferimento

Area sanità e sociale.

PROGRAMMA 13.05**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI**

Si protrae l'attività di riassetto dell'offerta delle strutture sanitarie, al fine di renderla conforme alla nuova riorganizzazione che si avrà con l'accorpamento delle Aziende ULSS.

Per tutta la rete sanitaria si darà concretezza al percorso di adeguamento alla nuova normativa intervenuta in materia di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private realizzando i primi interventi previsti.

Di particolare rilievo l'avvio, entro il 2019, dei lavori per il nuovo polo ospedaliero di Padova, con l'obiettivo di realizzare una struttura volta a coniugare assistenza, ricerca e didattica in un paradigma tecnologico di eccellenza, in grado di confermare ed accrescere il ruolo della sanità veneta sia a livello nazionale che internazionale.

Il nuovo ospedale si pone anche l'obiettivo di superare i vincoli oggi dettati da edifici e tecnologie vetusti che comportano dispersione e frammentazione di servizi, le cui inefficienze assorbono un livello non più accettabile di risorse che devono essere, invece, impiegate in attività sanitarie a maggior valore aggiunto.

MISSIONE 15**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Gli obiettivi fissati da Europa 2020, Italia 2020, e fatti propri dalla Regione del Veneto nel Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014-2020 prevedono di facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, senza lasciare indietro chi è a rischio di espulsione dallo stesso, favorendo la competitività del sistema economico e produttivo.

Si punta ad un sistema di formazione permanente, duttile, diffuso e permeabile nelle sue articolazioni, che sappia rispondere alle necessità di innovazione delle imprese e di integrazione e valorizzazione delle persone nell'ottica di incrementare i tassi di occupazione e l'occupazione di qualità in coerenza con gli obiettivi europei.

Si intende realizzare una sempre maggiore integrazione tra i sistemi di istruzione, ricerca, formazione e lavoro, favorendo l'adozione di dispositivi che facilitino il passaggio tra i sistemi, garantendo il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità del patrimonio di conoscenze e competenze acquisite.

L'amministrazione regionale si propone inoltre di realizzare interventi multi professionali sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusione sociale attiva dei destinatari. Saranno intensificate le iniziative che favoriscono una maggiore integrazione sociale promuovendo azioni specifiche mirate all'innovazione sociale, all'inclusività e alla sostenibilità dei sistemi sociali e di relazione civile.

In linea con l'ormai consolidata ed apprezzata esperienza regionale, proseguirà l'investimento nell'istruzione e formazione professionale iniziale e la programmazione di interventi formativi a favore di imprese e lavoratori in grado di supportare il rilancio del sistema produttivo, consentendo la realizzazione di progetti modulari e consolidando la modalità a sportello.

L'amministrazione regionale è inoltre impegnata nella definizione di specifici interventi per stabilire l'assetto dell'organizzazione del mercato del lavoro alla luce della riforma strutturale dei Servizi per l'impiego. Si riconfermano gli obiettivi programmatici di sostegno al reingresso dei lavoratori espulsi, di supporto ai giovani per il primo ingresso nel mondo del lavoro anche attraverso lo strumento della Garanzia Giovani, di contrasto alle discriminazioni promuovendo le pari opportunità, garantendo condizioni di effettiva uguaglianza nei processi decisionali e nella

retribuzione e assicurando nel contempo la possibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.

PROGRAMMA 15.01

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Il programma include l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende anche le attività di analisi e di monitoraggio del mercato del lavoro e le conseguenti attività di programmazione e coordinamento delle relative politiche sul territorio.

Anche alla luce della riforma dell'assetto istituzionale (Delrio) l'amministrazione regionale mira a consolidare una rete di servizi sempre più in grado di incrociare domanda e offerta di lavoro, attraverso l'adozione di un modello che vede quali cardini la modernizzazione e il potenziamento degli strumenti organizzativi e tecnologici. In particolare l'aspetto organizzativo impatta sia sulle istituzioni che se ne occupano sia sugli operatori del sistema che dovranno essere adeguatamente supportati anche in termini di sviluppo delle competenze.

Risultati attesi

- 1 - Consolidare la rete dei servizi al lavoro.
- 2 - Sviluppare il sistema organizzativo e consolidare le competenze degli operatori.

Struttura di riferimento

Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro.

PROGRAMMA 15.02

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il programma ricomprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione iniziale, dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Include le azioni volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, quali, ad esempio, i tirocini formativi e di orientamento professionale, l'apprendistato, la formazione in settori specifici, i corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati.

In questa cornice, la programmazione regionale è volta a creare le condizioni per garantire l'apprendimento permanente e per rafforzare ulteriormente il sistema di offerta nella direzione di una coerenza sempre più stretta con il mercato del lavoro.

Tra i servizi che caratterizzano l'offerta regionale riveste un ruolo di primaria importanza l'investimento sul sistema di istruzione e formazione professionale rivolto ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e la garanzia di accesso ai percorsi di qualifica e/o di diploma professionale: interventi che sono stati previsti e che saranno finanziati anche attraverso la programmazione POR FSE 2014-2020 con riferimento all'Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10i, Obiettivo specifico 10.

Saranno attivati anche interventi volti a favorire l'inserimento occupazionale dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET) secondo quanto previsto dal POR FSE, Asse 1 Occupabilità, Priorità d'investimento 8ii, Obiettivo specifico 2 finanziando in particolare i bonus occupazionali, i tirocini curriculari, di inserimento e *work experience*, la mobilità formativa e professionale anche transnazionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, i dottorati, le borse, gli assegni di ricerca e altre iniziative finalizzate all'innovazione dell'impresa tramite l'introduzione di figure chiave nel tessuto produttivo veneto.

Si intende inoltre assicurare al sistema delle imprese un'offerta di formazione snella e rapidamente accessibile al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva risposta ai fabbisogni di competenze con l'utilizzo di strumenti mirati e flessibili attraverso interventi formativi e di accompagnamento destinati, ad esempio, allo sviluppo dell'integrazione tra imprese, all'incremento della competitività attraverso l'innovazione di prodotto e processo, all'internazionalizzazione d'impresa, allo sviluppo di linee di green e blue economy. Saranno anche previsti interventi rivolti a settori specifici, quali l'occhialeria, il turismo o il settore primario, secondo quanto previsto dal POR FSE, Asse 1 Occupabilità, Priorità d'investimento 8v, Obiettivo specifico 4.

L'amministrazione regionale sarà impegnata anche in due distinte linee finalizzate a rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate. Da una parte si prevederà lo sviluppo della capacità istituzionale attraverso interventi di supporto rivolti ai soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali del lavoro, secondo quanto previsto dal POR FSE, Asse 4 Capacità istituzionale, Priorità d'investimento 11, Obiettivo specifico 15. Dall'altra sarà avviato un intervento finalizzato ad accompagnare e potenziare la riforma del sistema giudiziario, attraverso un investimento e un sostegno finalizzato allo sviluppo dell'efficienza e alla reingegnerizzazione dei processi della giustizia civile del Veneto, allo scopo di raggiungere uno degli espliciti obiettivi del programma di governo della Giunta che intende consolidare un sistema giustizia più efficiente e veloce, secondo quanto previsto dal POR FSE, Asse 4 Capacità istituzionale, Priorità d'investimento 11, Obiettivo specifico 14.

Risultati attesi

- 1 - Consolidare le azioni volte alla riduzione del tasso di dispersione scolastica.
- 2 - Aumentare le imprese coinvolte in processi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
- 3 - Supportare l'incremento di efficienza delle istituzioni sia nei settori dell'istruzione, della formazione e del lavoro, sia nell'ambito della giustizia civile.

Struttura di riferimento

Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro.

PROGRAMMA 15.03

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Il programma include la promozione delle politiche attive per il lavoro puntando all'aggiornamento e al miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori al fine di provvedere alla loro riqualificazione e al reinserimento al lavoro in caso di disoccupazione.

La strategia adottata prevede l'articolazione di diversi interventi rivolti a specifici gruppi target, in modo da offrire risposte il più possibile coerenti con le necessità specifiche delle diverse categorie di utenti soddisfacendone i relativi fabbisogni anche attraverso le misure offerte dal FSE: l'obiettivo è pertanto quello di offrire supporti e strumenti che rispondano alle reali esigenze dei destinatari, con una gradualità e una diversa composizione degli strumenti a disposizione.

L'azione insiste quindi sia sull'occupabilità di coloro che sono alla ricerca della prima occupazione, sia sull'adattabilità, riqualificazione e ricollocamento di coloro che a causa della crisi economica risultano a rischio di espulsione o già espulsi dal mercato del lavoro, sia infine sulla ricerca di soluzioni di lavoro autonomo e di avvio di nuova imprenditorialità per coloro che intendono sviluppare tale propensione.

Il programma comprende inoltre misure di sostegno al reddito a favore di disoccupati e iniziative per facilitare la mobilità del lavoro e promuovere le pari opportunità.

Le azioni programmate si rivolgono ai giovani, agli adulti, agli over 50, con un'attenzione particolare alle fasce di nuova povertà e svantaggio emergenti, costituite prevalentemente da persone adulte, sole e monoreddito, con familiari a carico, che oggi si trovano particolarmente colpite dalle conseguenze della recente crisi.

Le misure attivate e i servizi disponibili convergono in primo luogo sulla formazione che diventa l'elemento chiave per favorire sia l'ingresso che la permanenza al lavoro, oltre alla eventuale ricollocazione di lavoratori espulsi dai contesti produttivi a causa di ristrutturazioni o cessazioni aziendali a causa di crisi. Accanto alla formazione le principali misure attivate sono l'orientamento e l'accompagnamento che forniscono importanti strumenti di rafforzamento personale e di ricerca attiva di lavoro.

Le azioni previste si sviluppano nell'ambito del POR FSE 2014-2020, Asse 1 Occupabilità e Asse II Inclusione Sociale.

In particolare, nel contesto dell'Asse prioritario 1 Occupabilità, che ha come riferimento l'obiettivo tematico 8 "promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori", le due priorità di investimento sono la 8.v, centrata sull'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, e la 8.i., che punta all'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e

inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. L'intento, da un lato, è quello di proteggere le persone coinvolte nei processi di ristrutturazione aziendale, riducendo al minimo i costi sociali, prevenendo fenomeni di esclusione ed emarginazione e favorendo la ricollocazione dei lavoratori espulsi; dall'altro lato, si vogliono sostenere le persone in difficoltà nella fase di inserimento, favorendo l'impiego o il reimpiego di persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o inoccupati di età superiore a 30 anni, che oggi incontrano più difficoltà a re-inserirsi e/o inserirsi nel mercato del lavoro.

Nell'ambito dell'Asse prioritario II Inclusione Sociale che ha come riferimento l'obiettivo tematico9 "promuovere l'Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione" s'interviene sulla priorità di intervento 9.i volta all'inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili. Con le misure proprie di questa linea di intervento si intendono sostenere le persone in stato di cronica precarietà lavorativa, ridurre la discriminazione nell'accesso al mondo del lavoro e favorire la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. Per favorire l'occupabilità e l'occupazione delle persone maggiormente vulnerabili il programma prevede interventi di accompagnamento, formazione, tirocinio caratterizzati da un approccio integrato con aspetti di carattere sociale e di carattere lavorativo.

Risultati attesi

- 1 - Ridurre il numero di persone a rischio emarginazione/espulsione dal mercato del lavoro.
- 2 - Incrementare il numero di lavoratori ricollocati dopo l'espulsione dal mercato del lavoro.
- 3 - Sviluppare interventi di conciliazione lavoro/famiglie.

Struttura di riferimento

Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro.

PROGRAMMA 18.01

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Il riordino delle Autonomie Locali è, già dal 2010, uno degli obiettivi strategici che la Regione del Veneto ha inteso perseguire. A partire dal D.L. 78/2010, nonché in ragione di tutti gli interventi legislativi introdotti, in particolare con le leggi annuali di stabilità, infatti, si è reso necessario intervenire, anche in ambito regionale, avviando un complesso e articolato percorso di riordino o, meglio, vero e proprio ripensamento, territoriale rivolto a tutte le Autonomie locali ma incentrato, in particolare, su Comuni, Comunità Montane e Province.

Il riordino territoriale, avviato, in prima battuta, a livello comunale ed intercomunale, ha comportato una serie di interventi e azioni su più livelli:

- a) giuridico, normativo, con l'approvazione di leggi regionali, L.R. 18/2012 e L.R. 40/2012;
- b) programmatico, con l'approvazione del Piano di Riordino Territoriale (DGR n. 1417 del 6/8/2013);
- c) di sensibilizzazione, informazione e formazione (con l'avvio di incontri costanti nel territorio, convocazione del "Centro di Competenza", quale organismo che riunisce referenti tecnici delle Autonomie Locali ed esperti della materia.

Ogni azione è stata realizzata con l'obiettivo di conseguire risultati performanti in termini di efficacia ed efficienza del sistema delle Autonomie Locali, assicurando i costanti rapporti tra le stesse e la Regione.

Il Piano di riordino Territoriale ha durata triennale con termine 2016; pertanto, con la fine del corrente anno, si prevede l'avvio dell'iter di monitoraggio, verifica e revisione dello stesso.

Particolare attenzione meritano i processi di fusione tra Comuni che sembrano incontrare grande interesse nel territorio veneto, anche in ragione degli importanti benefici economici e finanziari, sia nazionali che regionali, che comportano per gli Enti di nuova formazione. La Regione, annualmente, riconosce contributi straordinari per i Comuni di nuova Istituzione. Infatti, con DGR n. 81 del 2 febbraio 2016, in merito, sono stati definiti i "Criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di Comuni".

Relativamente alle Province, Enti di area vasta, la Regione del Veneto ritiene prioritario procedere alla definizione di un percorso, condiviso con gli altri livelli istituzionali, finalizzato al riordino ed all'efficientamento delle funzioni non fondamentali delle Province, nell'ambito di un complessivo ed unitario disegno di revisione degli assetti territoriali, anche in considerazione dell'evoluzione del contesto costituzionale di riferimento e degli interventi di riforma della Pubblica Amministrazione, dando così concreta attuazione alle scelte operate dal legislatore regionale in ordine alla ricollocazione delle funzioni stesse, in base alla L.R. 19/2015.

Tale operazione non potrà non tener conto della specificità di taluni territori regionali, come quelli attinenti alla Provincia di Belluno (L.R. 25/2014) e alla Città Metropolitana di Venezia. Il riordino territoriale dovrà essere realizzato attraverso nuove modalità non solo gestionali ma anche di raccordo, concerto e condivisione con le Autonomie Locali. Diventano allora fondamentali le azioni di confronto, concertazione, compensazione, assicurate da organismi quali:

- l'Osservatorio Regionale per l'attuazione della Legge "Delrio";
- il Tavolo Tecnico per l'attuazione della L.R. 19/2015;
- la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali.

In particolare, come previsto con L.R. 20/2007, la Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali, chiamata, nelle more della conclusione dell'iter istitutivo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ad esprimere un parere su tutti gli atti della Regione che incidono, in maniera diretta e indiretta, sulle Autonomie locali, dovrà essere sempre più valorizzata quale strumento che consenta di creare nuove sinergie ed alleanze.

La concertazione con le Autonomie locali è, inoltre, condizione di accesso ai fondi statali per l'associazionismo comunale, ed è un passaggio obbligato, ai sensi della L.R. 19/2015 (art. 1, comma5), per tutti i provvedimenti regionali che vanno ad incidere sull'assetto e sulle competenze delle Province.

Il complessivo riordino territoriale in atto, in particolare, comporta un mutamento della realtà, soprattutto quella delle autonomie locali, che richiede, per risultare concreto e stabile, un sostanziale cambiamento di mentalità. Creare, negli amministratori, una cultura a favore della gestione associata delle funzioni amministrative, sia per il tramite delle convenzioni che attraverso la creazione di Unioni di Comuni, è possibile solo attraverso una adeguata formazione che, tral'altro, metta in evidenza i vantaggi che ne derivano e, nel contempo, fornisca gli strumenti per avviare tale processo. La Regione, in merito, intende favorire e incentivare questo percorso di riordino potenziando, anche attraverso strumenti finanziari e specifici percorsi di formazione rivolti agli amministratori e al personale degli Enti locali, la gestione in forma associata delle funzioni degli Enti locali valorizzando e innovando al contempo i processi e gli strumenti di concertazione tra la Regione e le Autonomie locali.

In tale contesto si inserisce anche l'attività finalizzata al coinvolgimento del "territorio organizzato", quale aggregatore delle istanze territoriali, nelle attività di programmazione delle risorse ad esso destinate, nell'ottica di rafforzare il sistema di *governance* multi-attore, con il coinvolgimento attivo sia dei soggetti pubblici che del "privato economico e sociale", attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA), valorizzando queste ultime quali soggetti referenti delle politiche di sviluppo territoriale.

La dimensione dell'associazionismo è anche uno degli elementi fondanti della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI) che si basa su una *governance* multilivello dove diversi livelli di governo collaborano e cooperano con i territori locali per promuoverne lo sviluppo attraverso un processo partecipativo. Nel Veneto le Aree interessate a tale strategia, individuate dalla DGR n.563 del 21/04/2015, sono quattro: Unione Montana Agordina, Unione Montana Comelico e Sappada, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e Contratto di Foce Delta del Po.

Con la succitata delibera è stata scelta come Area prototipo di immediato avvio l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, per la quale sono in via di definizione la strategia e il relativo Accordo di Programma Quadro (APQ), i cui contenuti dovranno essere definiti in

collaborazione tra il Dipartimento per lo Sviluppo Economico (Agenzia per la Coesione Territoriale), la Regione del Veneto e il soggetto capofila dell'Area prescelta. La strategia in parola sarà attuata, sotto il profilo finanziario, con risorse statali e risorse specificatamente destinate a valere sul POR FESR, sul Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) e sul POR FSE.

Risultati attesi

- 1 - Incrementare le gestioni associate delle funzioni tra Enti locali.
- 2 - Realizzare qualificati percorsi di formazione relativi alle gestioni associate, dedicati agli amministratori e al personale degli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni e Unioni Montane).
- 3 - Attuare il nuovo riparto di funzioni amministrative degli enti territoriali del Veneto.
- 4 - Programmare le risorse in modo più aderente alle esigenze del territorio.
- 5 - Sostegno alla promozione della SNAI nelle aree interne selezionate con DGR n. 563 del 21/04/2015.

Strutture di riferimento

Segreteria Generale della Programmazione.

Dipartimento Enti locali persone giuridiche e controllo atti, gestioni commissariali e postemergenziali e grandi eventi.

Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi.

SANITÀ

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1382 - Approvazione del Progetto del "Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi, cura, riabilitazione dei malati, orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative e ricerca della fibrosi cistica" istituito presso l'AOR San Carlo di Potenza.

Note

Viene approvata la proposta progettuale, che nell'evidenziare i risultati raggiunti nella progettazione approvata con la D.G.R. n. 1250/2014, espone le motivazioni del finanziamento delle borse di studio, per uno psicologo ed un fisioterapista, per un ulteriore biennio, mantenendo gli stessi costi, pari ad euro 12.700,00 cadauna per un anno, con costo annuale di euro 25.400,00 per ciascuna per un totale nel biennio di euro 50.800,00, e finalizzate allo svolgimento e prosecuzione delle seguenti attività:

- Valutazione con metodi psicodiagnostici/ psicometrici della qualità di vita integrata con i dati clinici del paziente in stretta sinergia e continuità con altre figure professionali del team multidisciplinari (medici, fisioterapista, infermieri, dietista);
- Intervento di supporto/prevenzione e informazione del malessere o franca psicopatologica e relativo colloquio psicologico conoscitivo in situazioni specifiche ad alto rischio di impatto psicologico;
- Riabilitazione allo sforzo e implementazione di programmi individuali di trattamento con messa in atto di protocolli di riabilitazione allo sforzo per la prosecuzione domiciliare di tali attività;
- Progetto di applicazione di tecniche di telemedicina nell'ambito di un progetto attivato con la Lega Italiana fibrosi cistica;
- Programma di riabilitazione posturale con particolare riguardo ai pazienti in età adolescenziale;
- Monitoraggio dell'aderenza dei pazienti alle terapie aerosoliche attraverso sistem.

DGR 30.11.16, n. 1383 -Prestazioni sanitarie extra-LEA anno 2016.

Note

Vengono approvate le Prestazioni Sanitarie Aggiuntive (extra LEA) erogate ai cittadini residenti nella Regione Basilicata per l'anno 2016 di cui all'Allegato A al presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Vengono altresì approvate le Tariffe per l'erogazione di prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita Omologa erogate in regime diverso dal ricovero ospedaliero di cui all'Allegato B al presente provvedimento (BUR n. 48 del 16.12.16)

NB

Le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera e l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo dovranno presentare, all'Ufficio regionale competente, entro il 28 febbraio 2017, apposito provvedimento deliberativo aziendale di approvazione delle rendicontazioni relativamente ad ognuna delle tipologie di prestazioni indicate nell'Allegato A sulle spese effettivamente sostenute per l'anno 2016.

Le medesime Aziende in fase di predisposizione del Modello LA per l'anno 2016, dovranno tener conto delle indicazioni contenute nell'Allegato A, assicurando la piena corrispondenza e la coerenza tra i valori inseriti nell'Allegato 5 del Modello LA e i valori riportati nel Modello CE.

Le presentazioni extra LEA definite nell'Allegato A, saranno erogate solo in favore di cittadini residenti nella Regione Basilicata esclusivamente presso le strutture sanitarie presenti nel territorio regionale, fatta eccezione per quelle tipologie di prestazioni che non sono assicurate dal Sistema sanitario Regionale previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Vengono assegnate per l'anno 2016, alle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera e all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo le risorse economiche di seguito indicate:

- Azienda: Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza - Assegnazione anno 2016:
euro 4.260.000
- Azienda: Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera Assegnazione anno 2016:
euro 1.330.000
- Azienda: Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Assegnazione anno 2016
Euro 10.000
- TOTALE: euro 5.600.000

DGR 30.11.16, n. 1401 - Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni in data 16 ottobre 2014, riguardante il testo del Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-2016.

Note

L'Accordo si pone quali obiettivi quello di migliorare l'assistenza delle persone con malattie rare, rendere più efficienti i servizi sanitari con particolare riguardo alla prevenzione e all'assistenza, rendere omogenei a livello nazionale le iniziative e gli interventi nel campo delle malattie rare, implementare la ricerca e la formazione degli operatori sanitari;

Tra gli obiettivi del Piano Nazionale per le malattie rare 2013 - 2016 vi è l'elaborazione di Linee Guida ed Istruzioni Operative in materia di assistenza attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutico - assistenziali (PDTA) per i pazienti con malattie rare e dei loro familiari garantendo un elevato livello di qualità delle cure.

La Regione Basilicata:

– con il Piano Regione integrato della salute e dei servizi alla persona ed alla comunità 2012/2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio approvato con D.G.R. 317/2012, fa riferimento alle politiche destinate a tutelare e realizzare il diritto costituzionale dell'individuo e l'interesse della collettività alla salute, nonché quelle volte a concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

– con il succitato Piano Sanitario ha stabilito che le varie Strutture di Genetica Medica operanti sul territorio regionale costituiscono la "Rete regionale" articolata in Centri Funzionali Interaziendali,

con offerta di prestazioni riconducibili al percorso assistenziale della patologia genetica, o a percorsi di screening genetici, inglobando, quindi, le Malattie Metaboliche Rare e che in tal senso il modello Hub and Spoke prevede, nell'ambito della Regione, una rete di percorsi assistenziali funzionali a consentire la diagnosi attraverso la visita/consulenza medica e le successive indagini di laboratorio secondo schemi operativi definiti;

– con D.G.R. n. 1115/ 2011 approvava le sperimentazione gestionale del progetto "Realizzazione del Centro Pediatrico Bambino Gesù - Basilicata", presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo, la cui convenzione, per la collaborazione nell'ambito delle specialità pediatriche, tra la Regione Basilicata, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'A.O.R. San Carlo di Potenza, veniva rinnovata nel 2016, entrando di fatto nella seconda fase sperimentale, e che prevedeva tra gli altri obiettivi, quello di attivazione del progetto sugli screening metabolici, al fine di porre la diagnosi precoce di patologie endocrino-metaboliche, tra cui quelle rare, per la tempestiva presa in carico e adeguato avvio del trattamento;

– con D.G.R. n. 494/2015 veniva istituito il Registro regionale delle Malformazioni Congenite, affidandone la gestione e il coordinamento, secondo il modello Hut and Spoke, all'Ufficio Prestazioni, Assistenza Territoriale, Ospedaliera e Politiche del Farmaco;

LA DISPOSIZIONE

Viene recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato- Regioni in data 16 ottobre 2014 relativo all'approvazione del Piano Nazionale Malattie Rare il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

DGR 7.12.16, n. 1422 - L.R. n. 3/2016. “casa della salute”. Presa d’atto progetto esecutivo e quadro economico dell’intervento. Impegno di spesa.

Note

Viene preso atto della Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 22.11.2016, avente ad oggetto l’approvazione della Scheda relativa alla operazione “Interventi per la sperimentazione e il potenziamento dei servizi socio-sanitari presso la “Casa della Salute”.

Viene ammessa a finanziamento l’operazione “Interventi per la sperimentazione ed il potenziamento dei servizi socio-sanitari presso la Casa della Salute di Avigliano”, di cui alla scheda intervento allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1) (a cui si fa rinvio), ai sensi dell’art. 28 della “Legge di Stabilità Regionale 2016” n. 3 del 9 febbraio 2016, che ha istituito il “Fondo per le Case della Salute” e prevede una dotazione di € 200.000,00 in favore del Comune di Avigliano per interventi sull’immobile di proprietà comunale destinato a sede della Casa della Salute, al fine di promuovere la sperimentazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari

EMILIA-ROMAGNA

DGR 31.10.16, n. 1770 - Requisiti specifici per l'accreditamento della Rete locale di cure palliative. (BUR n. 371 del 14.12.16)

Note

Vengono approvati ad integrazione dell'allegato n. 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 23 febbraio 2004, i “Requisiti per l’accreditamento della rete Locale di cure palliative”, come definite nell’Allegato n. 1 quale parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 3716 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3023 Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Bagnari, Serri, Campedelli, Prodi, Rossi Nadia, Mumolo, Sabattini, Mori, Torri, Marchetti Francesca, Zoffoli, Calvano, Poli, Lori, Bessi, Ravaioli

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con il progetto di legge in questione la Regione Emilia-Romagna intende istituire il reddito di solidarietà (RES), che consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, finalizzato a superare le difficoltà economiche del richiedente e del suo nucleo familiare: le misure stanziare sono pari a 35 milioni di euro all'anno.

Tale strumento regionale si affiancherà e si integrerà con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), una misura attiva di contrasto alla povertà istituita a livello nazionale: lo stanziamento per il 2016 per la Regione Emilia-Romagna è stato pari a 37 milioni di euro.

I requisiti di base per accedere al RES regionale sono gli stessi del SIA nazionale, con particolare riguardo al limite di reddito Isee dei nuclei richiedenti che non deve essere superiore ai 3000 euro.

La differenza fondamentale consiste nel fatto che il SIA richiede la presenza all'interno del nucleo familiare di un minore, o di un figlio disabile, o di una donna in stato di gravidanza, e subordina l'erogazione al raggiungimento di un determinato punteggio, mentre il RES assume un carattere universalistico, facendo riferimento indifferentemente a qualsiasi tipo di nucleo familiare, anche unipersonale, indipendentemente dai carichi familiari e personali.

È comunque auspicabile ed imprescindibile una fortissima sinergia tra SIA e RES, con l'allineamento di strumenti nazionali e regionali per la valutazione delle fragilità; l'individuazione di procedure di accesso, erogazione e decadenza il più possibile unitarie; l'effettuazione di valutazioni generali sui beneficiari, con il calcolo delle risorse da diverse fonti e la valutazione dell'impatto dell'insieme delle misure e degli effetti sugli altri fondi.

Rilevato che

anche l'obiettivo dell'Alleanza contro la Povertà è quello di arrivare ad una misura unica nazionale dedicata a sostenere i cittadini più fragili, che dovrebbe trovare il proprio compimento nel Reddito di inclusione (REIS) a partire dal 2017, che segnerà una tappa importante nel percorso di graduale definizione di livelli essenziali per il contrasto alla povertà.

Sottolineato che

con l'introduzione del RES, pur consapevoli della molteplicità di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, si è necessariamente scelto di aiutare i più poveri tra i poveri, compatibilmente con le risorse a ciò destinate.

Tutto ciò premesso e considerato**impegna la Giunta regionale**

a verificare, sulla base del primo rapporto presentato sulla attuazione della legge, la possibilità che la misura di sostegno in questione possa coprire ambiti più rilevanti di povertà, anche in relazione ad eventuali modifiche delle soglie reddituali di accesso.

Ad attivarsi presso il Governo affinché renda possibile, per le singole Regioni, utilizzare le risorse stanziare ma non spese per il SIA, prevedendo che possano essere destinate ad azioni di sostegno all'occupazione giovanile.

In questi ambiti, a rendere possibili forme di collaborazione con Istituti di ricerca ed Università, al fine di permettere analisi il più possibile precise e qualificate sulla attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 21 novembre 2016, n. U00378 - Disposizioni in materia di presidi di dialisi. (BUR n. 101 del 20.12.16)

Note

Viene stabilito di :

ricondurre il sistema di convenzionamento in essere tra le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e i soggetti privati nella gestione delle "Unità di Dialisi Decentrata pubblico-privato" nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8-bis del D.Lgs n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni".

approvare l'allegato documento concernente "Modalità e termini per la riconduzione delle Unità di Dialisi Decentrate pubblico-privato nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8-bis del D.Lgs n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MODALITÀ E TERMINI PER LA RICONDUZIONE DELLE UNITÀ DI DIALISI DECENTRATE PUBBLICO-PRIVATO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 8-BIS DEL D.LGS. N. 502/1992, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

Premessa

La rete dei servizi di dialisi della Regione Lazio, secondo quanto disciplinato dal DCA n. 8/2011, è costituita da:

Centro Dialisi di Riferimento Regionale e Centri Dialisi Ospedalieri con funzioni, tra l'altro, di organizzazione delle attività assistenziali domiciliari, di direzione e di sorveglianza delle attività svolte dalle unità dialitiche decentrate nonché di coordinamento di quelle svolte presso le unità dialitiche decentrate per anziani nell'ambito delle R.S.A.

Centro di Dialisi Ambulatoriale

Unità di Dialisi Decentrate

Unità di Dialisi Decentrate per Anziani

Tra le predette strutture, in particolare, operano alcune "Unità di Dialisi Decentrate" gestite in forma mista "pubblico-privato" la cui attività è regolata da una specifica convenzione stipulata tra le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e il soggetto privato.

Tali attività, che avevano trovato attuazione sulla base della previgente normativa, devono essere ora ricondotte nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8-bis del D.Lgs n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni, attraverso un percorso che distingue le Unità di Dialisi Decentrate, a gestione esclusivamente pubblica, dai Centri di Dialisi Ambulatoriale, a gestione esclusivamente privatistica.

Definizioni e criteri generali

Le **Unità di Dialisi Decentrate** sono strutture a gestione esclusivamente pubblica.

I **Centri di Dialisi Ambulatoriale** sono strutture a gestione esclusivamente privatistica.

Le Unità di Dialisi Decentrate presso strutture autorizzate e accreditate, quindi gestite in forma "pubblico-privato", devono essere ricondotte nelle forme consentite: Unità di Dialisi Decentrata pubblica o Centro di Dialisi Ambulatoriale privato autorizzato e accreditato.

Percorso

Le Aziende Sanitarie interessate da forme di cogestione dovranno preliminarmente verificare la possibilità di gestire autonomamente il servizio di dialisi.

A conclusione della predetta verifica, e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ciascuna Azienda Sanitaria interessata da Unità Decentrata di Dialisi comunica alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti - Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento (autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it), e alla struttura privata interessata, a mezzo PEC:

- a) di optare per la gestione diretta dell'attività di dialisi; oppure,
- a) di non essere in grado di internalizzare l'attività di dialisi.

A. Riconduzione dell'attività a Unità di Dialisi Decentrata pubblica

I. Nell'ipotesi in cui l'Azienda Sanitaria opti per la gestione diretta dell'attività di dialisi, deve allegare alla comunicazione predetta anche la seguente documentazione:

- autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al DCA n. 8/2011 e che i locali individuati non necessitano di interventi di adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi né a quelli ulteriori di accreditamento; oppure,
- atto di impegno ad acquisire entro il 31 maggio 2017 tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

II. Qualora i locali individuati necessitano di interventi di adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi e a quelli ulteriori di accreditamento, l'Azienda Sanitaria deve trasmettere anche il Piano di Adeguamento i cui interventi da realizzare dovranno comunque essere completati entro il 31 maggio 2017, fatti salvi i casi in cui gli interventi da realizzare richiedano tempistiche diverse valutate ed autorizzate di volta in volta dalla Regione Lazio.

III. L'Azienda Sanitaria dovrà presentare, inoltre, entro e non oltre il 30 giugno 2017, istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale dell'Unità di Dialisi Decentrata, salvo che l'attività venga riorganizzata all'interno di strutture pubbliche già autorizzate ex lege.

B. Riconduzione dell'attività a Centro Dialisi Ambulatoriale

I. Nell'ipotesi in cui l'Azienda Sanitaria comunichi di non essere in grado di internalizzare l'attività di dialisi, il soggetto privato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Azienda Sanitaria, deve trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti - Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento (autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it) e all'Azienda Sanitaria competente:

- a) autodichiarazione di voler svolgere autonomamente l'attività di dialisi;
- b) autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al DCA n. 8/2011 e che i locali individuati non necessitano di interventi di adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi né a quelli ulteriori di accreditamento;
- c) atto di impegno ad acquisire entro il 31 maggio 2017 tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni ivi compresa l'integrazione dei medici in possesso dei titoli professionali abilitanti, secondo gli standard previsti dal DCA n. 8/2011 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e di tipologia di rapporto lavorativo, e dovrà mantenere i livelli occupazionali per il personale non medico.

II. Qualora i locali individuati necessitano di interventi di adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi e a quelli ulteriori di accreditamento, la parte privata deve trasmettere anche il cronoprogramma degli interventi da realizzare che dovranno comunque essere completati entro il 31 maggio 2017, fatti salvi i casi in cui gli interventi da realizzare richiedano tempistiche diverse valutate ed autorizzate di volta in volta dalla Regione Lazio.

III. La parte privata dovrà presentare, entro e non oltre il 30 giugno 2017, istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale del Centro di Dialisi Ambulatoriale.

C. Disposizioni comuni

Il "Piano di Adeguamento", comprensivo di relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato e dal Direttore Sanitario della struttura stessa, nonché di specifico crono programma attuativo, deve contenere le modalità, nonché il relativo impatto sulle attività sanitarie, degli interventi da realizzare con specifico dettaglio delle varie fasi di inizio e fine degli stessi, corredate dalle planimetrie pre e post operam. La relazione tecnica deve contenere espressa dichiarazione che tutti gli interventi sono effettuati in assoluta sicurezza per gli operatori ed i pazienti.

Le parti dovranno richiedere e produrre alla Regione ogni atto, provvedimento, licenza, autorizzazione di competenza di altri enti o di altri organismi comunque denominati che si rendessero necessari per la positiva conclusione dell'iter di cui al presente provvedimento.

Il direttore sanitario della parte privata affiancherà il direttore sanitario della parte pubblica, ovvero, un suo delegato, il quale rimarrà in carica sino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale, con conseguente successivo passaggio formale di consegne.

La convenzione stipulata tra la parte pubblica e privata verrà prorogata nella sola parte relativa a consentire lo svolgimento dell'attività con conseguente remunerazione, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Il procedimento amministrativo, comprensivo dei tempi necessari per effettuare le verifiche da parte dell'Azienda Sanitaria competente, dovrà necessariamente concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2017, fatti salvi i casi di cui ai precedenti punti A.II. e B.II.

A conclusione del percorso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale la parte privata sarà ammessa alla contrattualizzazione e, pertanto, sia il debito informativo che le modalità di tariffazione, fatturazione e liquidazione, nonché il sistema dei controlli esterni, seguiranno la regolamentazione generale vigente per le strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate.

Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2016, n. U00391 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Anno 2016. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene determinato per l'anno 2016 l'importo complessivo di Euro 518.576.372, quale finanziamento delle funzioni assistenziali di cui all'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. così come specificato, è fissato per singolo programma di assistenza, nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (allegato A) (a cui si fa rinvio).

Gli accessi non seguiti da ricovero saranno remunerati a consuntivo sulla base del numero di accessi effettivamente eseguiti nel 2016, al netto dei ricavi derivanti dalla compartecipazione alla spesa (ticket), utilizzando le tariffe individuate con il DCA n. U00422/2015 di cui alla tabella 1bis *“Remunerazione delle prestazioni relative a diagnostica, laboratorio e visite mediche erogate sugli accessi non seguiti da ricovero”* per accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero per pazienti residenti nel Lazio

Ruolo nella Rete

Tariffa tab. 1bis

(DCA U00422/2015)

DEA II Livello 110,38 €

DEA I Livello 99,30 €

Pronto Soccorso 99,16 €

Pronto Soccorso Specialistico 45,34 €

considerando che per i Pronto Soccorso ed i Pronto Soccorso Specialistici le visite mediche di consulenza remunerate in base al consumo e alla relativa tariffa, indicata da Agenas, pari rispettivamente ad € 16,00 per i Pronto Soccorso ed € 8,00 per i Pronto Soccorso Specialistici, viene ricompresa nella tabella in precedenza descritta;

per gli accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero, erogati dalle strutture della Regione Lazio a cittadini non residenti nel territorio regionale, la tariffa complessiva da riconoscere è la seguente (ivi comprendendo le prestazioni erogate di cui in Tabella 1)

Ruolo nella Rete

Tariffa

(DCA U00422/2015)

DEA II Livello 286,45 €

DEA I Livello 260,87 €

Pronto Soccorso 219,77 €

Pronto Soccorso Specialistico 178,35 €

NB

Seguono indicazioni più specifiche e pertinenti sulla tariffazione delle prestazioni, a cui si fa rinvio.

DGR 14.12.16, n. 769 - DCA U00428/2013 - DCA U00247/2014 - Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 3 per la realizzazione di una Casa della Salute a Palidoro. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene assegnato alla ASL Roma 3 l'importo di € 1.500.000,00 per l'attivazione di una Casa

della Salute presso l'ex Condotta Medica di Palidoro, in via Aurelia 3062 nel Comune di Fiumicino al fine di proseguire, in attuazione del citato DCA n. U00428/2013, il percorso di riorganizzazione dell'offerta territoriale del Lazio dando avvio al programma di realizzazione delle Case Salute in ciascun Distretto in capo alle Aziende Sanitarie del Lazio.

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14659 - Istituzione del gruppo di lavoro per la redazione di Linee Guida regionali in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio.(BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene istituito un gruppo di lavoro, per la redazione di Linee Guida regionali in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio, i cui componenti sono di seguito indicati:

Dr. Antonio Mazzarotto Dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione

Dr.ssa Cristofaro Giuseppina Funzionario dell'Area Politiche per l'inclusione

Dr. Florido Falcioni Psicologo dell'Area Politiche per l'inclusione

Dr. Giuseppe Ducci DSM RM 1 (ex RM E)

Dr. Massimo Cozza DSM RM 2 (ex RM C)

Dr.ssa Simona De Simone DSM RM 3 (ex RM D)

Dr. Enrico Pompili DSM RM 5 (ex RM G)

Dr. Gabriella Nobili DSM RIETI

Dr. Antonio Ientile ARES 118

- Detto gruppo di lavoro rimarrà in carica per la durata di 2 mesi e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- Fungerà da segretario un funzionario dell'Area Politiche per l'inclusione.

Determinazione 12 dicembre 2016, n. G14693 - Fondo Sanitario Nazionale 2013 e 2014 - Approvazione e assegnazione del "Progetto di monitoraggio dimissioni e gestione dei dati relativi ai soggetti con MdS (DCA n.81/2015)". Liquidazione della somma di euro 222.822,69 a favore dell'Azienda Sanitaria Locale RM5, impegnata con n. 45906 sul capitolo di uscita H13170. Esercizio Finanziario 2014, con creditore "GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA" come da determinazione G11338 del 5/10/2016. Esercizio Finanziario 2016. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene disposto di:

approvare il "Progetto di monitoraggio dimissioni e gestione dei dati relativi ai soggetti con MdS (DCA n.81/2015)" contenuto nella nota ricevuta dalla Direzione Generale dellaASL RM5, il giorno 24/11/2016 prot. n. 32534;

assegnare il "Progetto di monitoraggio dimissioni e gestione dei dati relativi ai soggetti con MdS (DCA n.81/2015)" a favore dell'Azienda Sanitaria Locale RM5, sul cui territorio sono ubicati tre moduli maschili di Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza detentiva (REMS), per l'importo pari ad € 222.822,69 - capitolo di uscita H13170 – Impegno n. 45906 su Esercizio Finanziario 2014 (quote assegnate alla Regione Lazio rispettivamente per il 2013, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2013 e per il 2014, con Deliberazione CIPE n.18 del 26/2/2015). Esercizio Finanziario 2016.

La ASL RM5 che riceverà l'importo erogato per la realizzazione del Progetto, è tenuta:

- alla rendicontazione dell'importo assegnato equivalente al costo individuale annuale lordo di un medico psichiatra con reperibilità medico-psichiatrica notturna e festiva per tre anni, pari a € 222.822,69 (DCA 233/2014 e s.m.i.) e ad attestare l'avvenuta assunzione dello psichiatra;

- a indicare i riferimenti del responsabile del Progetto che, qualora necessario, si rappresenterà direttamente con la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e comunque con gli Uffici competenti;
- a fornire una relazione annuale (per tre anni) sull'attività svolta per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Progetto;
- a considerare i dati ad uso esclusivo della Regione Lazio;
- a fornire tempestivamente i dati alla Regione Lazio, regolarmente aggiornati.

LOMBARDIA

DPGR 19.12.16 - n. 562 -Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell' Atto integrativo all'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato 1° lotto funzionale del «Campus della salute», sito in viale Golgi n. 19, in Pavia. (BUR n. 51 del 22.12.16)

Note

Viene approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato 1° lotto funzionale del «Campus della Salute», sito in viale Golgi n. 19, in Pavia e i relativi allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale e con l'apposizione della marca temporale in data 14 dicembre 2016, da Regione Lombardia, Università degli Studi di Pavia e la Fondazione IRCCS San Matteo (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Disposizioni in ordine all'appropriatezza e modalità di erogazione di prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale e di ricovero (BUR n. 51 del 22.12.16)

Vengono approvati i seguenti allegati parte integrante del provvedimento:

- Allegato 1: «Appropriatezza delle prestazioni di odontoiatria»: sub allegato 1a: «Prestazioni odontoiatriche»; Allegato 2: «Codifica riabilitazione di alta complessità ed intensiva»;
- Allegato 3: «Codifica infarto miocardico acuto N-STEMI»;
 - Allegato 4: «Appropriatezza generica dei ricoveri in regime di day hospital per chemioterapia»;
 - Allegato 5: «Codifica impianto di valvola aortica trans-catetere (TAVI) e di altri interventi strutturali trans-catetere sulle valvole cardiache»;
 - Allegato 6: «Indicazioni in ambito di appropriatezza erogativa dei servizi di medicina di laboratorio».

LOMBARDIA

DGR 5.12.16 - n. X/5954 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017. (BUR n. 50 del 16.12.16)

NB

In considerazione della complessità del provvedimento, di rinvia alla lettura integrale dello stesso, riservandosi una più specifica analisi nel prossimo numero di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS

MARCHE

DGR 1.12.16, n. 1501 Art. 3, comma 1, lett. b) L.R. 21/16 – Approvazione della disciplina transitoria dei criteri ed delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed Accreditazioni delle strutture sanitarie socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n.2200/2000 e s.m.i. e DGR n. 1889/2001 es.m.i. BUTR n. 136 del 15.12.16)

Note

Viene approvata, in via transitoria, la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di cui alla DGR n. 2200/2000 e s.m.i. e alla DGR n. 1889/2001 e s.m.i.

Sino al 30/09/2017, salvo proroghe, le strutture private già autorizzate e/o accreditate, le quali abbiano subito comprovati danni a seguito del recente sisma, possano procedere, temporaneamente

ed in via eccezionale, al trasferimento presso altra sede, attraverso comunicazione alla Regione, all'ASUR/Dipartimento di prevenzione e al Comune, i quali potranno verificare in qualunque momento l'idoneità della nuova sede.

PIEMONTE

DD. 26.7.16, n. 504 - Attuazione DD.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999 e n. 43-3596 del 23.7.2001. Finanziamenti per la copertura delle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica. Saldo anno 2015. Ripartizione ed assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di Euro 4.934.821,75 (capitolo n. 152880/2016). (BUR n. 51 del 22.12.16)

Note

Viene ripartita ed assegnata la somma di € 4.934.821,75 agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, così come specificato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio), quale finanziamento regionale a copertura delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2015 dagli enti medesimi per le rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica.

DCR 6.12.16, n. 179-40516 - Accorpamento delle aziende sanitarie TO1 e TO2, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18. (BUR n. 51 del 22.12.16)

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 18 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) che, al comma 1, prevede che con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, siano individuate le nuove aziende sanitarie locali ed i relativi ambiti territoriali;

considerata la deliberazione del Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale) con la quale si è provveduto all'individuazione delle nuove aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali, disponendo, in particolare, all'allegato A che l'Azienda sanitaria locale TO1 risulti dall'accorpamento delle preesistenti aziende locali 1 e 2 e che l'Azienda sanitaria locale TO2 risulti dall'accorpamento delle preesistenti aziende locali 3 e 4;

visti i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 80 e 81 del 17 dicembre 2007, con i quali sono state costituite, con decorrenza 1° gennaio 2008, le suddette aziende sanitarie locali TO1 e TO2;

tenuto conto che, nel caso delle sopraccitate aziende sanitarie locali, si ritiene necessario proseguire il percorso di omogeneizzazione dei servizi sanitari erogati sul territorio cittadino, da tempo intrapreso mediante la sempre maggiore integrazione interaziendale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2019, n. 40-3661 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere favorevole della IV commissione consiliare permanente, espresso all'unanimità in data 10 novembre 2016;

d e l i b e r a

di approvare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), la costituzione di una nuova azienda sanitaria locale denominata "Azienda sanitaria locale Città di Torino" risultante dall'accorpamento delle attuali aziende sanitarie locali TO1 e TO2, a far data dal 1° gennaio 2017

PUGLIA

DGR 22.11.16, n. 1740- Accordo Stato – Regioni del 15/9/2016 – Accordo, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, trail Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano sul documento “Piano nazionale dellecronicità” di cui all’articolo 5, comma 21 dell’intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Pattoper la Salute per gli anni 2014-2016. Recepimento (BUR n. 145 del 16.12.16)

Note

Viene recepito l’accordo concernente il “Piano nazionale delle cronicità” di cui all’articolo 5, comma 21 dell’intesan.82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sancito nella Conferenza Stato — Regioni nella seduta del 15 settembre 2016, ai sensi ai sensi dell’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, che costituisce l’allegato A e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

DGR 30.11.16, n. 1933 - D.M. n. 70/2015 e Legge di stabilità 2016 – Riordino ospedaliero e rete emergenza – urgenza. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 e n. 265/2016. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 28/10/2014.(BUR n. 145 del 16.12.16)

Note

Viene approvato, ad integrazione e modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016 e n. 265/2016, il Regolamento di Riordino della rete ospedaliera ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 dicembre 2015, n. 208. modifica e integrazione del

R.R. n. 14/2015”, di cui all’Allegato A, composto da n. 41 (quarantuno) pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viene approvata, revocando la deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 28/10/2014, la nuova Rete Emergenza - Urgenza, comprensiva anche del protocollo operativo per il trasporto Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato(STEN), attuativo della deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 23/2/2016, di cui all’Allegato B, composto da n. 49 (quarantanove) pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

L’attuazione del presente schema di riordino ospedaliero debba avvenire nei termini previsti dal D.M. n. 70/2015 e comunque entro il 31/12/2017;

Verrà sottoposta a monitoraggio trimestrale l’attuazione del presente regolamento di riordino ospedaliero anche in termini di volumi ed esiti.

L’attuazione del riordino ospedaliero deve trovare obbligatoria compatibilità e limite nelle disposizioni di cui alla L.208/2015, Art.1, C.524 e seguenti.

DGR 30.11.16, n. 1879 - Approvazione del programma di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015. - Modalità prescrittive prestazioni di odontoiatria – Modifica parziale del Regolamento Regionale n. 13/2007(BUR n. 146 del 19.12.16)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

1. Il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” definisce i criteri per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA - e disciplina il funzionamento dei Fondi Integrativi del SSN, individuando in particolare all’art. 9 co.5 , con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i programmi della tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a favore di determinate categorie di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;

2. il DPCM 29/11/2001 - allegato 2B - prevede, tra i livelli essenziali di assistenza, l’assistenza odontoiatrica: “limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 502e successive modifiche ed integrazioni”, ed in particolare fa riferimento a “condizioni di vulnerabilità” senza precisare se di tipo sanitario o di tipo sociale;

Con deliberazione n. 310 dell’8/4/2002—la Giunta Regionale recepiva il DPCM 29 novembre 2001 pubblicato sul suppl. ord. n. 26 della G.U. n. 33 dell’8/02/2002, concernete la *Definizione dei livelli*

essenziali di assistenza, con cui, tra l'altro, si rinviava a successivo provvedimento l'individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni di cui all' allegato 2B al suddetto DPCM;

Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 23/12/2002, in relazione all'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica, veniva individuato il quadro prestazionale da includersi nei LEA, e definiti i criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni, correlandole a due diverse tipologie di utenze:

- soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell'ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva;
- soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità (di tipo sanitario e reddituale)

Con Regolamento Regionale n. 13/2007 si procedeva a rideterminare il quadro prestazionale da includersi nei LEA, confermando le due diverse tipologie di utenze destinatarie delle prestazioni, già individuate nel precedente provvedimento, e ridefinendo i criteri di vulnerabilità sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista reddituale;

Con Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 sono state individuate una serie di prestazioni assoggettate a particolari — *“Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale”* ;

L'allegato 3) al DM 9 dicembre 2015, ha individuato i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilità delle prestazioni di odontoiatria, secondo quanto previsto dall'art. 9 co.5 del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. e dall'allegato 2B del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001- recante definizione dei livelli essenziali di assistenza. Tali disposizioni prevedono che l'assistenza odontoiatrica con oneri a carico del SSN sia limitata a:

A) programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva (pazienti 0-14 anni) che prevedano:

- a) il monitoraggio della carie e delle malocclusioni;
- b) il trattamento della patologia cariosa;
- c) la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio (gradi 4° e 5° dell'indice IOTN).

Detti interventi, tramite l'offerta attiva da parte del SSN, dovranno consentire di giungere alla diagnosi precoce delle patologie, con particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti socioeconomici problematici, segnalati come soggetti che presentano maggiori problemi di accesso alle cure necessarie (vedi di seguito vulnerabilità sociale).

Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle, riportate nell'allegato 1) al DM 9 dicembre 2015, a cui associata la condizione di erogabilità (pazienti «0-14 anni»), che qui s'intende integralmente trascritto, quale parte integrante del presente provvedimento. Tra le prestazioni erogabili sono ricomprese:

- a) la visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva («0-14 anni» nella visita sono comprese la radiografia endorale e l'eventuale rimozione di corpo estraneo);
- b) altre prestazioni riguardanti: estrazioni, chirurgia paradontale, chirurgia orale ricostruttiva,
- c) ablazione del tartaro, incappucciamento indiretto della polpa, trattamenti ortodontici limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 5° dell'indice IOTN) che versano in condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale, ecc.

B) assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

Tenuto conto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 fa un generico riferimento a «condizioni di vulnerabilità», occorre definire le condizioni cliniche per le quali è necessario effettuare le cure odontoiatriche ed anche le condizioni socio-economiche che di fatto impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche nelle strutture private. A tale riguardo il Ministero ha individuato due distinte tipologie di vulnerabilità:

- c) **Vulnerabilità sanitaria:** condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;

d) **Vulnerabilità sociale:** condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli elevati costi presenti nelle strutture private.

Per quanto attiene la "vulnerabilità sanitaria", vale a dire le malattie o le condizioni per le quali sono necessarie cure odontoiatriche, il DM 9/12/2015, prevede che dev'essere riconosciuta almeno ai cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante, al punto che il mancato accesso alle cure possa mettere a repentaglio la prognosi "quoad vitam" del soggetto, secondo la casistica prevista nell'allegato 3) del succitato DM 9/12/2015, e precisamente a favore di :

1. *Pazienti in attesa di trapianto e post -trapianto (escluso trapianto di cornea):*
2. *Pazienti con state di immunodeficienza grave;*
3. *Pazienti con cardiopatie congenite cianogene;*
4. *Pazienti con patologia oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive;*
5. *Pazienti con emofilia grave o altri gravi patologie dell'emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.*

Le specifiche prestazioni erogabili sono quelle riportate nell'allegato I) cui è associata la condizione di erogabilità "vulnerabilità sanitaria"

Ai soggetti così definiti in condizioni di "vulnerabilità sanitaria" devono, essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale, con l'esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.

I soggetti affetti da altre patologia o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica, potranno accedere alle cure odontoiatriche solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.

Tutte le condizioni cliniche sopraelencate rientrano nelle categorie di esenzione per patologie previste dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e da quello delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e confermano pertanto la loro assegnazione alla condizione di "vulnerabilità sanitaria".

Per quanto concerne la "vulnerabilità sociale" lo stesso Ministero, sempre con il succitato DM 9/12/2015, ha individuato tre distinte situazioni nelle quali l'accesso alle cure è ostacolato o impedito:

- a) Situazione di esclusione sociale (indigenza);
- b) Situazione di povertà;
- c) Situazione di reddito medio/basso.

Le condizioni di svantaggio economico sono definite dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), più perequativo rispetto al reddito lordo individuale utilizzato per l'esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Tale certificazione può essere ottenuta attraverso gli appositi uffici dei comuni o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) abilitati o la sede I.N.P.S. competente per territorio, così come previsto dal D.Lgs. 109/98 così come integrato dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159. L'I.S.E.E., utilizzato anche per l'accesso ai servizi sociali dei Comuni, agli asili nido comunali ecc., individua con migliore precisione il reddito effettivo di una famiglia, si basa sul reddito da attività lavorative e finanziarie, a cui viene aggiunta la ricchezza della famiglia pesata; tiene conto inoltre della numerosità del nucleo familiare. Attualmente l'ISEE — DSU , in quanto indicatore più specifico del reddito lordo, è utilizzato anche per l'accesso ai servizi. In tale contesto normativo ed in analogia a quanto già previsto per le esenzioni per motivi di reddito, ai fini della prescrivibilità delle prestazioni odontoiatriche, si propone, quale condizione di "vulnerabilità sociale" , la limitazione i cui si trovano i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (**codice E02**);

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (**codice E04**).

Pertanto, in esecuzione ed applicazione del DM 9/12/2015, si propone di revocare, parzialmente il Regolamento Regionale n. 13/2007 nella parte in cui si procedeva a rideterminare il quadro prestazionale da includersi nei LEA, confermando le due diverse tipologie di utenze destinatarie delle prestazioni, già individuate nel precedente provvedimento, e ridefinendo i criteri di vulnerabilità sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista reddituale, ivi compreso i soggetti destinatari (pazienti «0-14 anni»);

Sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 3012 -P — del 25/3/2016, e delle risultanze emerse a seguito dell'incontro intercorso in data 24/3/2016, con i Presidenti degli Ordini dei Medici delle Province pugliesi, è stata valutata la possibilità per gli specialisti Odontoiatri –istituzionalmente accreditati - di poter prescrivere autonomamente su un proprio ricettario regionale. A tale riguardo le parti convenivano, in analogia a quanto previsto per gli specialisti Fisiatri inseriti negli studi di fisiokinesiterapia (FKT) accreditati, di assegnare agli odontoiatri che ne facciano richiesta ed opportunamente censiti, un ricettario regionale c.d. “biffato”, per la prescrizione delle prestazioni riguardanti la sola branca di riferimento—odontoiatria -.

Di conseguenza si propone che la ASL territorialmente competente dovrà assegnare, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, a tutte i soggetti ed alle strutture (pubbliche, equiparate, specialista ambulatoriale o private accreditate per la branca di Odontoiatria - per questi ultimi con riferimento a coloro che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura di prestazioni ambulatoriali nella medesima branca -) i ricettari rossi del SSR appositamente contrassegnati, al fine di evitare un uso improprio, ovvero autorizzarli a prescrivere in DEMA (ricetta dematerializzata);

LA DISPOSIZIONE

Vengono adottate le seguenti modalità di prescrizione delle prestazioni odontoiatriche di cui al DM 9/12/2015 (fermo restando le disposizioni di cui alle leggi regionali e al Documento di Indirizzo Economico e Funzionale (DIEF) vigenti in materia di assegnazione dei tetti di spesa a ciascuna struttura accreditata), e precisamente che:

1. L'assistito deve rivolgersi al proprio medico di Assistenza primaria/Pediatra di libera scelta, il quale, ove lo ritenga necessario, potrà prescrivere una visita specialistica odontoiatrica, indicando il motivo della prestazione o il quesito diagnostico;
2. Lo specialista odontoiatra pubblico (dipendente o specialista ambulatoriale), equiparato o privato accreditato (quest'ultimo munito di contratto per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, sottoscritto con la ASL territorialmente competente) prescrive, sul ricettario rosso del SSR o su ricetta dematerializzata, un dettagliato piano terapeutico, nel rispetto delle condizioni di erogabilità previste dagli allegati : 1) e 3 del DM 9/12/2015, e delle condizioni di “vulnerabilità sociale” previste dal presente provvedimento;
3. Nel corso della fase di sperimentazione e monitoraggio le sanzioni di cui all'art. 9-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, così come esplicitato dal Ministero nella nota allegata, non sono momentaneamente applicabili nei confronti dei medici prescrittori. Resta inteso che la non applicabilità delle sanzioni riguarda solo le prestazioni di cui al DM 9/12/2015. Purtuttavia, si propone, che il regime sanzionatorio, con riferimento alle condizioni di erogabilità sia da un punto di vista di :
 - a) Vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario in cui la patologia di base, compromettono seriamente la funzione masticatoria, che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
 - b) Vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso

reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche; quando troverà la sua piena applicazione, inciderà nei confronti dell'erogatore nella misura dello 0,002% del tetto di spesa assegnato per ogni infrazione commessa e comunque fino ad un massimo di 10 infrazioni nel corso di un anno. Dopo la decima infrazione, e comunque fino alla 20^a infrazione perpetrata nel corso dello stesso anno, la percentuale sarà elevata allo 0.004% sul tetto di spesa assegnato. La reiterazione sistematica delle infrazioni nella misura superiore al limite massimo sopra menzionato, sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale della ASL competente territorialmente circa la sospensione del rapporto contrattuale, ovvero di proposizione di sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 27 co. 4 bis della L.R. n. 8/2004.

4. Le strutture UVARP Aziendali, sono tenute a verificare, attraverso i dati forniti dal sistema Edotto e dalle strutture erogatrici, che non si sia contravvenuto alle disposizioni regionali, di cui al presente provvedimento, anche attraverso accessi presso le strutture interessate. In caso siano riscontrate irregolarità, la Struttura Uvarp aziendale, comunque è tenuta a segnalare le anomalie alla Direzione Generale, che dovrà procedere al recupero delle somme, con oneri in solido a carico dei pazienti e dell'erogatore, per le prestazioni indebitamente fruite ed erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità, giusto quanto previsto dall'art. 9-quater co. 2) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

SARDEGNA

DASS 15.12.16 Rinnovo composizione Commissione Regionale per l'assistenza sanitaria all'estero. (BUR n. 58 del 22.12.16)

Decreta:

1) In conformità alle previsioni della L.R. n. 26/91 e per le finalità indicate in premessa, di rinnovare la Commissione Regionale per l'accertamento dei presupposti sanitari che legittimano il trasferimento per cure all'estero, che risulta, pertanto, così composta:

Presidente – L'Assessore pro-tempore dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente.

Componenti:

- Prof. Francesco Marongiu, Direttore della Struttura Complessa Medicina Interna I dell'AOU di Cagliari, P.O. Casula di Monserrato, componente effettivo per l'area di Medicina Generale;
- Dott. Aldo Caddori, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna del P.O. SS Trinità – ASL di Cagliari, componente supplente per l'area di Medicina Generale;
- Dott. Raffaele Sechi, Direttore della Struttura complessa di Chirurgia Generale del P.O. “NS di Bonaria – San Gavino” ASL di Sanluri, componente effettivo per l'area di Chirurgia Generale;
- Dott. Roberto Ottonello, Direttore della Struttura complessa di Chirurgia Generale del P.O. “San Marcellino – Muravera” ASL di Cagliari, componente supplente per l'area di Chirurgia Generale;
- Dott.ssa Rosella Sais, Direttrice della Struttura Complessa di Assistenza Ospedaliera – ASL di Cagliari, componente effettivo per la disciplina di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;
- Dott.ssa Anna Ruda, Direttrice sanitaria del P.O. Marino – ASL di Cagliari, componente supplente per la disciplina di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;
- Dott. Angelo Mulas, funzionario medico dell'Assessorato, componente effettivo.

2) Di integrare la Commissione con gli specialisti di qualifica apicale dei Presidi di seguito riportati:

- Neuroriabilitazione - Dr.ssa Miriana Fresu, Responsabile della Struttura Complessa di Riabilitazione e Fisioterapia - P.O. C.T.O. di Iglesias – ASL di Carbonia;
- Oculistica - Prof. Maurizio Fossarello, Direttore della Clinica Oculistica della AOU di Cagliari, P.O. San Giovanni di Dio;
- Oncologia – Dott. Efisio Defraia, Direttore della Struttura complessa di Oncologia Medica del P.O. “Businco” - AOB Cagliari;
- Neurochirurgia – Dott. Carlo Conti, Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia del P.O. “San Michele” - AOB Cagliari.

3) Di stabilire che la Commissione possa avvalersi di consulenze specifiche da parte di specialisti appartenenti alle Strutture sanitarie regionali, nel caso in cui la patologia in esame non sia attinente, né per equipollenza né per affinità, alle discipline di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento.

4) Per i connessi aspetti normativi e regolamentari non trattati nel presente provvedimento si rimanda alla citata L.R. n. 26/91.

SICILIA

DASS 27 ottobre 2016. Aggiornamento del Piano dei centri di rilevazione di interesse regionale e modifiche ed integrazioni al relativo flusso di rilevazione.

DASS 2 novembre 2016. Approvazione del Piano di formazione per la nascita in Sicilia Programma formativo per gli operatori delle sale parto dei Punti nascita di 1° livello.

DASS 7 dicembre 2016. Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito in età evolutiva (0-18 anni).

UMBRIA

DAL 22.11.16, n. 129 - Ordine del giorno - Diritti delle donne e delle ragazze - Condanna della pratica della maternità surrogata - Impegno da parte dell'Assemblea legislativa e della G.R. a recepire le linee di indirizzo approvate dal Parlamento europeo in data 11 ottobre 2016. (BUR n. 62 del 21.12.16)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che il Parlamento europeo in data 11 ottobre 2016 ha approvato a maggioranza il paragrafo 114 della "Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo" che, nella parte riguardante i "Diritti delle donne e delle ragazze", recita: "il Parlamento europeo condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come un bene di lusso;

ritiene che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento della riproduzione e l'uso del corpo umano per guadagno finanziario o di altro tipo, in particolare nel caso di donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e considerata come una questione urgente negli strumenti in materia di diritti dell'uomo" (già il Parlamento europeo si era espresso in questo senso in data 17 dicembre 2015);

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA STESSA E LA GIUNTA REGIONALE
a recepire le suddette linee di indirizzo nell'adozione degli atti di rispettiva competenza.

DGR5.12.16, n. 1407 - Accreditoamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Determinazioni urgenti. (BUR n. 62 del 21.12.16)

Note

Vengono sospesi dalla data del presente atto e fino al 28 febbraio 2017 tutti i procedimenti di rinnovo dell'accreditoamento, salvo ulteriore proroga del medesimo termine da valutarsi in ordine alla situazione di emergenza.

I provvedimenti di accreditoamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono prorogati al 28 febbraio 2017;

Le strutture di cui all'allegato elenco al fine del rinnovo dell'Accreditoamento dovranno presentare apposita istanza secondo la modulistica attualmente vigente entro il 28 febbraio 2017 e che, in assenza di tale istanza, l'Accreditoamento si intenderà rinunciato.

A seguito della riattivazione dei procedimenti su istanza di parte, data la numerosità e contestualità dei rinnovi da processare, il Servizio competente procederà alla programmazione delle verifiche ed all'adozione dei conseguenti atti entro il 31 luglio 2017.

Tutte le strutture accreditate che presentano istanza di rinnovo dell'Accreditamento entro il 28 febbraio 2017, conservano comunque fino al provvedimento finale di rilascio lo status di soggetto accreditato a tutti gli effetti.

La sospensione riguarda i soli procedimenti di rinnovo e non comprende le richieste di primo accreditamento o l'ampliamento di provvedimenti di accreditamento già rilasciati;

DGR 5.12.16, n. 1411 - Nuove modalità di prescrizione, autorizzazione ed erogazione dei dispositivi erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone affette da diabete mellito.(BUR n. 62 del 21.12.16)

VENETO

DGR 25.11.16, n. 1860 - Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 . (BUR n. 121 del 16.12.16)

Note

Con il presente provvedimento si pubblica l'elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie ai sensi dell'art. 19 comma 6 della l.r 22/02.

ALLEGATO A

**Strutture extraospedaliere con ente gestore privato accreditate al 31 dicembre 2015
(Strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti, disabili, minori e tossicodipendenti)**

PREMESSA METODOLOGICA

La presente ricognizione si basa sul conteggio delle unità di offerta esistenti e delle relative informazioni rilevate sulla base dei rispettivi atti di autorizzazione e di accreditamento emanati ai sensi della LR 22/2002.

Rispetto a precedenti ricognizioni effettuate in passato, si ritiene opportuno utilizzare come unità di misura l'unità di offerta (UDO) e non la struttura, in linea con la costruenda codifica MRA (Mattone Rete Assistenziale). Le discriminanti per l'individuazione univoca delle UDO sono: l'indirizzo fisico e la tipologia assistenziale (DGR 84/2007, DGR 3618/2007 e DGR 1355/2008). Ad esempio: centro di servizi per anziani non autosufficienti di 1° e di 2° livello e SAPA sono tre UDO distinte, ma possono coesistere all'interno della stessa struttura. Il progetto MRA prevede un codice per ciascuna UDO.

Assieme al numero di UDO è stato indicato anche il numero di posti rilevati.

Il numero di posti accreditati non necessariamente deve coincidere con il numero di posti autorizzati all'esercizio a motivo del diverso regime di programmazione.

Pertanto, la differenza numerica può essere suscettibile di necessarie correzioni, dovute all'eventuale mancato o errato conteggio di alcuni provvedimenti.

Le UDO sono state classificate con i seguenti criteri:

- Area di intervento: anziani, disabili, minori, dipendenze
- Tipologia assistenziale, per area o Anziani (DGR 84/2007)
- _ Anziani 1° livello
- _ Anziani 2° livello
- _ SAPA
- _ SVP
- _ Centro Diurno per Anziani Non Autosufficienti
- _ Struttura per religiosi 1° livello
- _ Struttura per religiosi 2° livello

- o Disabili (DGR 84/2007)
 - _ Centro Diurno per persone con disabilità
 - _ Comunità alloggio per persone con disabilità
 - _ Comunità residenziale per persone con disabilità
 - _ RSA per persone con disabilità
 - _ CRGD – Centro di riferimento per gravi disabilità
- o Minori (DGR 84/2007)
 - _ CER – Comunità Educativo Riabilitativa per minori
 - _ CERD - Comunità Educativo Riabilitativa Diurna per minori
- o Dipendenze (DGR 3618/2007 e DGR 1355/2008)
 - _ Servizio di Pronto accoglienza
 - _ Servizio semiresidenziale
 - _ Servizio residenziale di tipo A (di base)
 - _ Servizio residenziale di tipo B (intensivo)
 - _ Servizio residenziale di tipo C (specialistico)
 - _ Servizio residenziale di tipo C1 (madri con figli)
 - _ Servizio residenziale di tipo C2 (minori)

La Tabella 1 riporta l'elenco delle UDO con ente gestore privato esistenti ante 2011 e accreditate entro il 31/12/2015.

La Tabella 2 illustra la sintesi numerica.

Tabella 2 - Totale delle UDO con ente gestore privato esistenti ante 2011 e accreditate entro il 31/12/2015

La tabella sottostante espone le seguenti informazioni.

- Area di intervento: anziani, disabili, minori, dipendenze
- Totale dei posti autorizzati all'esercizio
- Totale dei posti accreditati
- Totale delle UDO

DGR 29.11.16, n. 1935 - Misure straordinarie per il recupero delle coperture vaccinali in età pediatrica nella regione del veneto ed approvazione delle procedure operative per la gestione delle vaccinazioni delle indicazioni per il recupero delle coperture e del report sull'attività vaccinale dell'anno 2015 e il monitoraggio della sospensione dell'obbligo vaccinale al 30.03 e al 30.09.2016. parziale modifica della d.g.r. n. 2867 del 30.11.2010 e integrazione del comitato tecnico in materia di sospensione dell'obbligo vaccinale. (BUR n. 121 del 16.12.16)

Note

Con il presente provvedimento si adottano delle misure eccezionali per il recupero delle coperture vaccinali ed al fine di uniformare i processi vaccinali, si approvano: "Le procedure operative per la gestione delle vaccinazioni", "Le indicazioni per il recupero delle coperture vaccinali" e il "Report sull'attività vaccinale dell'anno 2015 - copertura vaccinale a 24 mesi (coorte2013) e Monitoraggio della Sospensione dell'obbligo vaccinale al 31.03.2016" ed il "Monitoraggio della Sospensione dell'obbligo vaccinale al 30.09.2016"; si modifica, altresì, parzialmente la D.G.R. 2867/2010 per la parte relativa alle certificazioni dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie all'atto dell'iscrizione ai nidi e alle scuole dell'infanzia inoltre si intende integrare la composizione del Comitato tecnico in materia di sospensione dell'obbligo vaccinale con un componente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Office for Investment for Health and Development (Venezia).

DGR13.12.16, N. 2057 - Medicine di gruppo integrate. dgr n. 751/2015. servizi infermieristici ed amministrativi. Costituzione del tavolo tecnico per l'individuazione delle tariffe orarie standard. (BUR n. 121 del 16.12.16)

Note

Con il presente atto, nelle more della definizione di un percorso specifico per l'autorizzazione/accreditamento dei soggetti che erogano servizi infermieristici ed amministrativi presso le Medicine di Gruppo Integrate, di cui alla DGR n. 751/2015, si intende provvedere alla costituzione di un Tavolo tecnico per la definizione delle tariffe orarie standard.

TUTELA DEI DIRITTI

BASILICATA

DGR 30.11.16, n. 1381 - DGR n. 1484/2015 - Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017 - Modifica.

Note

Vengono approvate, a seguito delle nuove istanze pervenute dai Comuni interessati in tema di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e su minori, la modifica dello schema interventi di cui alla DGR n. 1484/2015.

DGR 30.11.16, n. 1385 - Legge n. 7/2006 - D.G.R. n. 637/2016 - Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile - Direttiva per le Aziende Sanitarie di Potenza - ASP e di Matera - ASM e per l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.

legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

L.R. n. 4 del 14.02.07 "Rete Regionale integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale";
Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale;

Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012- 2015, approvato con la D.C.R. n. 317 del 24.07.2012;

Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la D.G.R. n. 917 del 7.07.2015;

D.G.R. n. 241 del 16.03.2016 – Attuazione delle linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018 - D.G.R. n. 917 del 7.07.2015: Piano Regionale di Indirizzi;

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 - "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile";

Linee guida, emanate ai sensi dell'art. 4 della suddetta L. n.7/2006, destinate alle figure professionali sanitarie e altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche (G.U. serie generale n. 71 del 25.03.2008);

L'AZIONE DELLA REGIONE

La D.G.R. n. 1484 del 17.11.2015 ha approvato il "Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017", con gli obiettivi preponderanti di costruire percorsi culturali e realizzare interventi adeguati per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste quotidianamente le donne;

La D.G.R. n. 1728 del 29.12.2015 ha vincolato apposite risorse finanziarie per l'attuazione del suddetto "Piano Regionale", destinando specificatamente euro 32.791,70 agli interventi di prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile tra le popolazioni immigrate di cui alla sopracitata L. n. 7/2006; che la successiva D.G.R. n. 637 del 14.06.2016 ha approvato la ripartizione delle suddette risorse e definito i criteri per accedere alle stesse, applicando i medesimi criteri che il Governo ha fissato con il sopracitato DPCM del 24 luglio 2014 - art.2 - per ripartire tra

le regioni, le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per gli anni 2013-2014-2015, introducendo dei correttivi quali adeguamento indispensabile al contesto regionale;

Con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 3.11.2015 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale, a cui afferiscono al momento, i referenti delle Aziende Sanitarie di Potenza - ASP, di Matera - ASM, dell'Azienda Ospedaliera, dei Comuni di Potenza e di Matera e da integrare successivamente, con ulteriori rappresentanze, al fine di supportare le fasi esecutive dell'intero Piano Regionale di cui alla D.G.R. n. 1484/2015.

LA PARTICOLARITA' DEL FENOMENO

Le Mutilazione Genitali Femminili - MGF, in qualunque forma, sono una palese violazione dei diritti della donna, sono discriminatorie e violano il diritto delle bambine alla salute, alle pari opportunità, a essere tutelate da violenze, abusi, torture o trattamenti inumani, come prevedono tutti i principali strumenti del diritto internazionale.

Il fenomeno delle MGF è associato alla cultura di appartenenza e che occorrono, tra l'altro, azioni di informazione e di sensibilizzazione per non legittimare tradizioni culturali che contrastano con i principi della Costituzione in tema di diritti umani e dignità della persona;

LE LINEE GUIDA

Le citate Linee Guida, emanate ai sensi dell'art. 4 della L. n. 7/2006, intendono promuovere la conoscenza degli aspetti sanitari, antropologici e sociologici per attivare efficaci canali per l'incontro e la mediazione culturale, formando personale referenziato che sappia interagire con le donne e comprendere il loro punto di vista in relazione al delicato argomento delle mutilazioni genitali femminili.

Le suddette pratiche sono riconducibili al tema più ampio delle violenze sulle donne, da ricomprendere nelle azioni del Piano Regionale di cui alla D.G.R. n. 1484/2015 e da sostenere con le risorse finanziarie ad 32.791,70.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvate apposite direttiva e scheda di progetto, allegate alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale (allegati n.1 e n.2), per la progettazione di interventi di prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili, da elaborarsi a cura delle Aziende Sanitarie di Potenza - ASP e di Matera - ASM, dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, in partnership con gli Enti locali e altri soggetti del territorio.

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it

LAZIO

Determinazione 20 dicembre 2016, n. G15398

Proroga al 31 Gennaio 2017 dell' Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a "Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere" ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591. (BUR n. 102 del 22.12.16)

Note

Viene prorogata alla data del 31 Gennaio 2017 la scadenza della presentazione delle domande relative ai: "Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere" ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591.